Spedizione in abbonamento postale
70% - D.C.B. Padova
In caso di mancato recapito inviare
al CMP di Padova
per la restituzione al mittente previo pagamento resi



I Supplemento ordinario al Bollettino Ufficiale n. 21
del 26 maggio 2004

S.O. N. 10

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 31 maggio 2004 **€ 3,50**

DIREZIONE E REDAZIONE: SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con D.P.G.R. 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

http://www.regione.fvg.it

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.
La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA
LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

PARTE TERZA
CONCORSI E AVVISI

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 2 aprile 2004, n. 24/SG/REF.

Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2004-2006 e per l'anno 2004 ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale n. 7/1999. Iscrizione sull'unità previsionale 2.3.1916 con riferimento al capitolo 1334 di entrata mediante storno per euro 293.431,54 dall'unità previsionale di base 2.3.413 con riferimento al capitolo 1333 e sull'unità previsionale di base 4.9.230.2.117 con riferimento al capitolo 2899 della spesa mediante storno di pari importo, dall'unità previsionale di base 4.5.330.2.3 con riferimento al capitolo 2895 per lo svolgimento delle funzioni conferite ai fini della conservazione e della difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che con proprio decreto n. 13 di data 18 febbraio 2004 il Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ha provveduto all'iscrizione dello stanziamento di euro 293.431,54 per l'anno 2003 per lo svolgimento delle funzioni conferite ai fini della conservazione e della difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale in base al disposto dell'articolo 12, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, negli stati di previsione di entrata e spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, alle unità previsionali di base 2.3.413 e, rispettivamente, 4.5.330.2.3 della Direzione regionale delle risorse agricole, naturali e forestali - Servizio per la selvicoltura e antincendio boschivo, con riferimento ai capitoli 1333 e, rispettivamente, 2895 dell'allegato documento tecnico, avuto riguardo al disposto dell'articolo 94, comma 1, lettera i), della deliberazione n. 3701 di data 24 novembre 2003;

PRESO ATTO che, con propria deliberazione n. 2457 di data 8 agosto 2003, la Giunta regionale ha disposto l'attribuzione dell'assegnazione per l'anno 2002 dei fondi di cui in premessa alla Direzione regionale della protezione civile - Servizio per gli affari giuridici, amministrativi, contabili e generali; e ravvisata la necessità di provvedere al conseguente adeguamento anche relativamente all'assegnazione di cui sopra, avuto riguardo al disposto dell'articolo 9 della deliberazione n. 3701 di data 24 novembre 2003;

VISTO che esistono già, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, le appropriate unità previsionale di base, come pure, nell'allegato documento tecnico, i relativi capitoli cui far affluire l'assegnazione di euro 293.431,54; e ritenuto pertanto di provvedere alla riassegnazione del citato importo alla Direzione regionale della protezione civile - Servizio per gli affari giuridici, amministrativi, contabili e generali, previa rettifica del decreto del Presidente della Regione n. 13/2004;

VISTO l'articolo 22 della legge regionale 16 aprile 1999, n.7;

VISTA la legge regionale 26 gennaio 2004, n. 2;

DECRETA

Art. 1

Nell'unità previsionale di base 2.3.1916 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 1334 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è iscritto lo stanziamento di euro 293.431,54 per l'anno 2004, mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 2.3.413 dei citati bilanci, con riferimento al capitolo 1333 dell'allegato documento tecnico.

Art. 2

Nell'unità previsionale di base 4.9.230.2.117 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 2899 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è iscritto lo stanziamento di euro 293.431,54 per l'anno 2004, mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 4.5.330.2.3 dei citati bilanci, con riferimento al capitolo 2895 dell'allegato documento tecnico.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 2 aprile 2004

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 2 aprile 2004, n. 25/SG/REF.

Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2004-2006 e per l'anno 2004 ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale n. 7/1999. Iscrizione sull'unità previsionale 2.3.460 con riferimento al capitolo 506 di entrata e sull'unità previsionale di base 5.1.340.1.799 con riferimento al capitolo 3291 della spesa, assegnati dallo Stato, per euro 1.815.313,16 in favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, a valere sul Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abilitazioni in locazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge n. 431/1998.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - con proprio decreto del 5 dicembre 2003, ha disposto il riparto per l'anno 2003 della somma complessiva di euro 246.496.000,00 in favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, a valere sul Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, assegnando alla regione autonoma Friuli Venezia Giulia l'importo di euro 2.980.247,56;

RAVVISATA la necessità di iscrivere nel bilancio regionale unicamente la quota di euro 1.815.313,16 della suddetta assegnazione, per le finalità indicate in premessa, in quanto la differenza di euro 1.164.934,40 risulta già iscritta nel bilancio medesimo per l'anno 2004, rispettivamente, sull'unità previsionale di base 2.3.460 dello stato di previsione dell'entrata, con riferimento al capitolo 506 del documento tecnico allegato ai bilanci predetti e nello stato di previsione della spesa, sull'unità previsionale di base 5.1.340.1.799 dello stato di previsione della spesa, con riferimento al capitolo 3291 del documento tecnico allegato ai bilanci predetti;

VISTO che nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 e nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, esistono sia le appropriate unità previsionali di base sia gli appropriati capitoli di entrata e di spesa cui fare affluire la predetta assegnazione di euro 1.815.313,16;

VISTO l'articolo 22, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, 7;

VISTA la legge regionale 3 febbraio 2003, n. 2;

DECRETA

Art. 1

Nell'unità previsionale di base 2.3.460 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per

gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, è iscritto lo stanziamento di euro 1.815.313,16 per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 506 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Art. 2

Nell'unità previsionale di base 5.1.340.1.799 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 3291 è iscritto lo stanziamento di euro 1.815.313,16 per l'anno 2004.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 2 aprile 2004

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 14 aprile 2004, n. 26/SG/REF.

Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2004-2006 e per l'anno 2004 ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale n. 7/1999. Iscrizione sull'unità previsionale 3.4.2100 con riferimento al capitolo 1010 di entrata e sull'unità previsionale di base 3.3.260.1.4001 con riferimento al capitolo 4001 della spesa, assegnati ai sensi della Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per euro 24.127,99, ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 249/1997 e della legge regionale n. 11/1997.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che in data 29 gennaio 2004 è stata sottoscritta la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ed il Co.Re.Com. Friuli Venezia Giulia, istituito - per le finalità di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 - con legge regionale 10 aprile 2001, n. 11;

VISTO che la predetta Convenzione, disciplinante il rapporto tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Co.Re.Com. ai fini dell'attuazione della delega delle funzioni in tema di comunicazioni nell'ambito regionale a decorrere dal 10 febbraio 2004, assegna al detto Co.Re.Com. l'importo di euro 24.127,99 per l'anno 2004 per lo svolgimento delle attività relative all'esercizio delle funzioni delegate di cui all'articolo 4 della convenzione stessa, nel corso del primo semestre di attuazione sperimentale;

CONSIDERATO che l'articolo 12, comma 2, della citata legge regionale 11/2001 prevede l'acquisizione al bilancio regionale dell'assegnazione disposta dall'Autorità per l'esercizio delle funzioni delegate, e ravvisata pertanto la necessità di iscrivere la succitata somma nel bilancio regionale per le finalità indicate in premessa;

VISTO che nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 esistono già l'unità previsionale di base nonché, nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il relativo capitolo cui far affluire il suddetto stanziamento di euro 24.127,99, laddove nello stato di previsione della spesa dei citati bilanci non esistono l'appropriata unità previsionale di base né, nell'allegato documento tecnico, l'apposito capitolo su cui iscrivere detta somma, e ravvisata pertanto la necessità di istituirli;

VISTO l'articolo 22 della legge regionale 16 aprile 1999, n.7;

VISTA la legge regionale 26 gennaio 2004, n. 2;

DECRETA

Art. 1

Nell'unità previsionale di base 3.4.2100 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 1010 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è iscritto lo stanziamento di euro 24.127,99 per l'anno 2004.

Art. 2

Nell'unità previsionale di base 3.3.260.1.4001, denominata «Funzioni delegate al Comitato regionale per le comunicazioni» che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, alla funzione obiettivo n. 3 - programma 3.3 - Rubrica n. 260 - con riferimento al capitolo 4001 (1.1.152.2.01.01) di nuova istituzione nel Servizio affari della presidenza - spese correnti - del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, con la denominazione «Trasferimento al Co.Re.Com. di somme stanziate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'esercizio delle funzioni delegate» è iscritto lo stanziamento di euro 24.127,99 per l'anno 2004.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 14 aprile 2004

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 aprile 2004, n. 27/SG/REF.

Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2004-2006 e per l'anno 2004 ai sensi dell'articolo 22, comma 1 della legge regionale n. 7/1999. Iscrizione sull'unità previsionale 2.3.464 con riferimento al capitolo 471 di entrata e sull'unità previsionale di base 6.1.350.2.183 con riferimento al capitolo 3683 della spesa, assegnati dallo Stato, per euro 5 milioni per la realizzazione di interventi e di opere infrastrutturali di interesse locale individuati dalla Regione nei comuni interessati dal progetto di ampliamento della base di Aviano.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che ai sensi dell'articolo 26, comma 11-bis della legge 24 novembre 2003, n. 326, è stata assegnata alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia la somma complessiva di euro 5 milioni, suddivisa in ragione di euro 2,5 milioni per ciascuno degli anni 2004 e 2005, per la realizzazione di interventi e di opere infrastrutturali di interesse locale individuati dalla Regione nei comuni interessati dal progetto di ampliamento della base di Aviano;

RAVVISATA la necessità di iscrivere nel bilancio regionale la suddetta assegnazione di euro 2,5 milioni per ciascuno degli anni 2004 e 2005, per le finalità di cui in premessa;

VISTO che nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 esiste già l'appropriata unità previsionale di base nonchè, nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il corrispondente capitolo cui far affluire la predetta assegnazione, laddove, nello stato di previsione dell'entrata dei citati bilanci esiste sì l'apposita unità previsionale di base ma non, nell'allegato documento tecnico, il relativo capitolo; e ritenuto di provvedere alla sua istituzione;

VISTO l'articolo 22, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTO l'articolo 4, comma 134, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1;

VISTA la legge regionale 26 gennaio 2004, n. 2;

DECRETA

Art. 1

Nell'unita previsionale di base 2.3.464 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 è iscritto lo stanziamento complessivo di euro 5 milioni, suddiviso in ragione di euro 2,5 milioni per ciascuno degli anni 2004 e 2005, con riferimento al capitolo 471 (2.3.2) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, con la denominazione «Acquisizione di fondi dallo Stato per la realizzazione di interventi e di opere infrastrutturali di interesse locale nei comuni interessati dal progetto di ampliamento della base di Aviano» e con lo stanziamento complessivo di euro 5 milioni, suddiviso in ragione di euro 2,5 milioni per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

Art. 2

Nell'unità previsionale di base 6.1.350.2.183 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 è iscritto lo stanziamento complessivo di euro 5 milioni, suddiviso in ragione di euro 2,5 milioni per ciascuno degli anni 2004 e 2005, con riferimento al capitolo 3683 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con lo stanziamento complessivo di euro 5 milioni, suddiviso in ragione di euro 2,5 milioni per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 16 aprile 2004

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 marzo 2004, n. 28/SG/REF.

Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2004-2006 e per l'anno 2004 ai sensi dell'articolo 23, comma 6, della legge regionale n. 7/1999 e articolo 7, comma 8, della legge regionale n. 23/2002. Iscrizione su varie unità previsionali di base e capitoli di entrata e di spesa, ai sensi della decisione della Commissione Europea n. C(2002) 54 del 22 marzo 2002.

IL PRESIDENTE

VISTA la decisione della Commissione Europea n. C(2002)54 del 22 marzo 2002 che approva il Programma di Iniziativa Comunitaria INTERREG IIIC - Zona Ovest di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a) del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del 21 giugno 1999 e che dispone la quota di partecipazione complessiva del Fondo Europeo di Sviluppo regionale (FESR) in euro 95.010.002 pari al 50% del totale del piano finanziario;

VISTA la deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) del 22 giugno 2000 n. 67/2000 che, all'articolo 1, lettera a), primo capoverso del dispositivo, stabilisce che la quota di cofinanziamento pubblico nazionale è per il 70% a carico del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 mentre la restante quota del 30% deve essere assicurata dai bilanci delle regioni e delle province autonome e/o degli altri soggetti pubblici partecipanti al programma;

VISTA la deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) del 22 giugno 2000 n. 68/2000 che, nell'allegata tabella di ripartizione delle risorse del FESR per INTERREG III - Italia, riserva una quota di euro 25,560 alla Iniziativa Comunitaria «INTERREG IIIC» citata in premessa;

VISTA l'approvazione da parte del Comitato di Pilotaggio del Programma di Iniziativa Comunitaria INTERREG IIIC Ovest nella seduta del 17 settembre 2003 del progetto «RFO - Exchanging know-how and

transferring experience among border regions in Europe - Change on border» con la dotazione finanziaria complessiva di euro 400.000 di cui euro 200.000 a carico del FESR;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 807 della seduta del 2 aprile 2004, che prende atto dell'approvazione da parte del Comitato di Pilotaggio del Programma di iniziativa comunitaria INTERREG IIIC Ovest nella seduta del 17 settembre 2003 del progetto di cui in premessa e assegna alla Direzione centrale per le relazioni internazionali e le autonomie locali - Servizio per i rapporti internazionali euro 400.000 per l'anno 2004 di cui euro 200.000 a carico del FESR, euro 140.000 a carico del carico del fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 e euro 60.000 a carico della Regione;

VISTO l'allegato alla deliberazione della Giunta regionale del 17 aprile 2003 n. 1068 che, nel ripartire lo stanziamento del «Fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario» iscritto sull'unità previsionale di base 15.1.370.2.639 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 - capitolo 9600 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, ha riservato nell'ambito della quota b) euro 1.400.000 per il cofinanziamento regionale delle Iniziative Comunitarie INTERREG IIIB, C e altri progetti di cooperazione internazionale e ritenuto pertanto di reperire in tale quota la somma di euro 60.000 necessaria al cofinanziamento regionale del progetto di cui in premessa;

RITENUTO di iscrivere tali risorse comunitarie e statali e regionali negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, provvedendo ove occorra alla istituzione di nuove unità previsionali di base e di nuovi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi cumulando in spesa su di un unico capitolo le quote di compartecipazione in ragione di esigenze operative strettamente legate alla velocizzazione della spesa, ritenendo assicurate le condizioni necessarie alla gestione delle quote vincolate comunitaria e statale nell'ambito del complessivo sistema di rendicontazione degli interventi;

VISTO l'articolo 7, comma 8, della legge regionale 23 agosto 2002 n. 23;

VISTO l'articolo 23, comma 6, della legge regionale 16 aprile 1999 n. 7;

VISTO il bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e il bilancio per l'anno 2004;

DECRETA

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 è iscritto lo stanziamento di euro 340.000 per l'anno 2004, sull'unità previsionale di base 2.3.388 di nuova istituzione nella Rubrica n. 370 - Servizio per i rapporti internazionali «Attuazione di Programmi comunitari per il periodo 2000-2006 - Iniziativa Comunitaria INTERREG III» con riferimento ai seguenti capitoli di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 370 - Servizio per i rapporti internazionali:

1) capitolo 77 (2.3.4) con la denominazione «Acquisizione di assegnazioni dalla UE a valere sul FESR per l'attuazione della Iniziativa comunitaria INTERREG IIIC - periodo 2000-2006» e con lo stanziamento di euro 200.000 per l'anno 2004;

2) capitolo 78 (2.3.2) con la denominazione «Acquisizione di assegnazioni dallo Stato per l'attuazione della Iniziativa comunitaria INTERREG IIIC - periodo 2000-2006» e con lo stanziamento di euro 140.000 per l'anno 2004;

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 è iscritto lo stanziamento di euro 400.000 per l'anno 2004, sulla unità previsionale di base 15.5.370.1.1231 con riferimento al capitolo 316 (1.1.142.2.10.10) che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla Rubrica n. 370 - Servizio per i rapporti internazionali «Interventi nell'ambito dell'attuazione dell'Iniziativa comunitaria INTERREG IIIC - periodo 2000-2006 - progetto "RFO - Change on border"» e con lo stanziamento di euro 400.000 per l'anno 2004.

3. Dalla unità previsionale di base 15.1.370.2.639 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 9600 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi «Fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e pro-

getti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario», è prelevato l'importo di euro 60.000 per l'anno 2004, corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2003 e trasferita ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, con decreto dell'Assessore alle finanze 16/RAG del 3 febbraio 2004.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 22 aprile 2004

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 aprile 2004, n. 29/SG/REF.

Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2004-2006 e per l'anno 2004 ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale n. 7/1999. Iscrizione sull'unità previsionale 2.3.814 con riferimento al capitolo 430 di entrata e sull'unità previsionale di base 10.2.320.1.2972 con riferimento al capitolo 8530 della spesa, assegnati dallo Stato, per euro 11.798,77 in materia di incentivi al reimpiego di personale con qualifica dirigenziale e sostegno alla piccola impresa.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1997, n. 266, in materia di incentivi al reimpiego di personale con qualifica dirigenziale e sostegno alla piccola impresa, ha erogato in favore della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia la somma complessiva di euro 11.798,77, a titolo di contributo, per l'esercizio 2003, sulla contribuzione complessiva dovuta agli istituti di previdenza in relazione al reimpiego di personale con qualifica dirigenziale da parte delle piccole imprese, giusta quietanza della Tesoreria centrale dello Stato del 9 febbraio 2004, n. 15;

RAVVISATA la necessità di acquisire al bilancio regionale la predetta assegnazione per le finalità in premessa indicate;

VISTO che nello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 esistono le appropriate unità previsionale di base di entrata e di spesa ma non esistono i pertinenti capitoli di entrata e di spesa, su cui iscrivere la predetta somma di euro 11.798,77;

VISTA la legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1,

VISTO l'articolo 22 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 26 gennaio 2004, n. 2;

DECRETA

Art. 1

Nell'unità previsionale di base 2.3.814 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 430 (2.3.1) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 320 - Servizio per il lavoro, con la denominazione «Acquisizione di fondi per incentivi al reimpiego di personale con qualifica dirigenziale da parte delle piccole imprese», è iscritto l'importo di euro 11.798,77 per l'anno 2004.

Art. 2

Nell'unità previsionale di base 10.2.320.1.2972 dello stato di previsione della spesa del bilancio plurien-

nale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 8530 (2.1.148.1.08.02) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 320 - Servizio per il lavoro, con la denominazione «Spese per incentivi al reimpiego di personale con qualifica dirigenziale da parte delle piccole imprese», è iscritto l'importo di euro 11.798,77 per l'anno 2004.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 26 aprile 2004

ILLY

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 8 aprile 2004, n. 40/REF.

Variazioni agli stati di previsione della spesa del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2004-2006 e per l'anno 2004 ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge regionale 7/1999 - Reiscrizione di Fondi perenti reclamati dai creditori sull'unità previsionale di base 14.3.360.1.501 con riferimento al capitolo 9213 e sull'unità previsionale di base 53.5.250.1.714 con riferimento al capitolo 9682 per complessivi 26.090,00 con prelevamento dall'unità previsionale di base 53.5.250.1.714 con riferimento al capitolo 9682 (Fondi regionali - spese di parte corrente).

L'ASSESSORE

CONSIDERATO che l'importo corrispondente all'impegno riportato nell'allegato elenco facente parte integrante del presente decreto e conservato nel conto patrimoniale in seguito a perenzione amministrativa è stato reclamato dal creditore;

RAVVISATA la necessità di reiscrivere detto importo nell'unità previsionale di base 14.3.360.1.501 da istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 9213 da istituire nello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella misura di euro 26.090,00 per l'anno 2004;

RITENUTO di provvedere al suddetto onere di euro 26.090,00 mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 53.5.250.1.714 dello stato di previsione della spesa dei precitati bilanci, con riferimento al capitolo 9682 - «Oneri per spese obbligatorie derivanti da riassegnazione di residui perenti delle spese di parte corrente reclamati dai creditori» del documento tecnico allegato ai bilanci precitati;

VISTO l'articolo 21, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale del 26 gennaio 2004, n. 2;

DECRETA

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, alla Funzione obiettivo n. 14 - Programma n. 14.3 - è istituita l'unità previsionale di base 14.3.360.1.501 con la denominazione «Interventi di parte corrente delle agenzie di informazione e accoglienza turistica».

Art. 2

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, alla Rubrica n. 360 - Servizio per il sostegno e la promozione del comparto turistico - nell'ambito dell'unità previsionale di base 14.3.360.1.501 è istituito il capitolo 9213 (2.1.155.2.10.24) con la denominazione «Con-

tributi alle aziende di promozione turistica per l'attuazione di progetti specifici di promozione turistica» per l'importo di euro 26.090,00 per l'anno 2004.

Art. 3

Dall'unità previsionale di base 53.5.250.1.714 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 9682 dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è prelevato l'importo di euro 26.090,00 per l'anno 2004.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 8 aprile 2004

ANTONUCCI

BILANCIO DI GESTIONE

RESIDUI PERENTI

Atto

Leg.	Anno	Tipo	Numero	SNum.
0	2004	DAF	40	0

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2004	9213

Decreto di impegno in perenzione

Esg Per.	Anno	Ente	Numero	SubNum	Beneficiario	Capitolo orig.	Atto Amm.Stat.	Assegnaz.	Cap. Entr. Corr.
1999	1996	951	1156	0	1	9213	0	0	0

Nome: AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA PIANCAVALLO-CELLINA-LIVENZA - AVIANO

Residuo perento
26.090,00

TOTALE IMPORTI Decreto: 26.090,00

Capitolo: 26.090,00

TOTALE ATTO 26.090,00

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 8 aprile 2004, n. 41/REF.

Variazioni agli stati di previsione della spesa del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2004-2006 e per l'anno 2004 ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge regionale 7/1999 - Reiscrizione di Fondi perenti reclamati dai creditori su varie unità previsionali di base con prelevamento dall'unità previsionale di base 53.5.250.2.715 dal capitolo 9690 per complessivi 317.856,06 (Fondi regionali - spese in conto capitale).

L'ASSESSORE

CONSIDERATO che le somme corrispondenti agli impegni riportati nell'allegato elenco facente parte integrante del presente decreto e conservate nel conto patrimoniale in seguito a perenzione amministrativa sono state reclamate dai creditori;

RAVVISATA la necessità di reiscrivere dette somme nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento ai sottoelencati capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella misura a fianco di ciascuno di seguito indicata per l'ammontare complessivo di euro 317.856,06 per l'anno 2004;

UNITÀ PREVISIONALE DI BASE	CAPITOLO	IMPORTO
5.5.350.2.83	2020	7.131,39
4.4.340.2.597	2497	77.468,53
	2501	24.532,66
4.4.340.2.113	2542	208.723,48

RITENUTO di provvedere al suddetto onere complessivo di euro 317.856,06 mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 53.5.250.2.715 dello stato di previsione della spesa dei precitati bilanci, con riferimento al capitolo 9690 - «Oneri per la riassegnazione dei residui perenti delle spese in conto capitale reclamati dai creditori» dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

VISTO l'articolo 21, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale del 26 gennaio 2004, n. 2;

DECRETA

Art. 1

Nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 con riferimento ai sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, sono iscritte le somme a fianco di ciascuno indicate per l'anno 2004:

UNITÀ PREVISIONALE DI BASE	CAPITOLO	IMPORTO
5.5.350.2.83	2020	7.131,39
4.4.340.2.597	2497	77.468,53
	2501	24.532,66
4.4.340.2.113	2542	208.723,48

Art. 2

Dall'unità previsionale di base 53.5.250.2.715 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2004- 2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 9690 dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è prelevato l'importo di euro 317.856,06 per l'anno 2004; detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2003 e trasferita ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, con decreto dell'Assessore alle risorse economiche e finanziarie n. 9/REF di data 22 gennaio 2004.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 8 aprile 2004

ANTONUCCI

BILANCIO DI GESTIONE

RESIDUI PERENTI

Atto

Leg.	Anno	Tipo	Numero	SNum.
0	2004	DAF	41	0

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2004	2020

Decreto di impegno in perenzione

Esg Per.	Anno	Ente	Numero	SubNum	Beneficiario	Capitolo orig.	Atto Amm.Stat.	Assegnaz.	Cap. Entr. Corr.
2001	1996	221	188	0	1	2020	0	0	0

Nome: COMUNE DI SPILIMBERGO

Residuo perento
7.131,39

TOTALE IMPORTI Decreto: 7.131,39
Capitolo: 7.131,39

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2004	2497

Decreto di impegno in perenzione

Esg Per.	Anno	Ente	Numero	SubNum	Beneficiario	Capitolo orig.	Atto Amm.Stat.	Assegnaz.	Cap. Entr. Corr.
2003	1998	441	1393	0	1	2497	0	0	0

Nome: COMUNE DI FANNA

Residuo perento
77.468,53

TOTALE IMPORTI Decreto: 77.468,53
Capitolo: 77.468,53

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2004	2501

Decreto di impegno in perenzione

Esg Per.	Anno	Ente	Numero	SubNum	Beneficiario	Capitolo orig.	Atto Amm.Stat.	Assegnaz.	Cap. Entr. Corr.
2002	1997	441	1177	0	1	2501	0	0	0

Nome: COMUNE DI AVIANO

Residuo perento
24.532,66

TOTALE IMPORTI Decreto: 24.532,66
Capitolo: 24.532,66

BILANCIO DI GESTIONE

RESIDUI PERENTI

Atto

Leg.	Anno	Tipo	Numero	SNum.
0	2004	DAF	41	0

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2004	2542

Decreto di impegno in perenzione

Esg Per.	Anno	Ente	Numero	SubNum	Beneficiario	Capitolo orig.	Atto Amm.Stat.	Assegnaz.	Cap. Entr. Corr.
2003	1998	441	1334	0	1	2542	0	0	0
Nome:	COMUNE DI SAN PIETRO AL NATISONE								

Residuo perento
185.924,48

TOTALE IMPORTI Decreto: 185.924,48

Decreto di impegno in perenzione

Esg Per.	Anno	Ente	Numero	SubNum	Beneficiario	Capitolo orig.	Atto Amm.Stat.	Assegnaz.	Cap. Entr. Corr.
2003	1998	441	1113	0	1	2542	0	0	0
Nome:	COMUNE DI NIMIS								

Residuo perento
22.799,00

TOTALE IMPORTI Decreto: 22.799,00

Capitolo: 208.723,48

TOTALE ATTO 317.856,06

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 8 aprile 2004, n. 42/REF.

Variazioni agli stati di previsione della spesa del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2004-2006 e per l'anno 2004 ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge regionale 7/1999 - Reiscrizione di Fondi perenti reclamati dai creditori su varie unità previsionali di base con prelevamento dall'unità previsionale di base 53.5.250.2.715 dal capitolo 9690 per complessivi 317.856,06 (Fondi regionali - spese in conto capitale).

L'ASSESSORE

CONSIDERATO che le somme corrispondenti agli impegni riportati nell'allegato elenco facente parte integrante del presente decreto e conservate nel conto patrimoniale in seguito a perenzione amministrativa sono state reclamate dai creditori;

RAVVISATA la necessità di reiscrivere dette somme nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento ai sottoelencati capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella misura a fianco di ciascuno di seguito indicata per l'ammontare complessivo di euro 56.253,93 per l'anno 2004;

UNITÀ PREVISIONALE DI BASE	CAPITOLO	IMPORTO IN EURO
4.4.340.2.597	2512	36.797,55
5.3.340.2.936	2652	19.456,38

RITENUTO di provvedere al suddetto onere complessivo di euro 56.253,93 mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 53.5.250.2.715 dello stato di previsione della spesa dei precitati bilanci, con riferimento al capitolo 9691 - «Oneri per la riassegnazione di residui perenti delle spese in conto capitale - Fondi vincolati - reclamati dai creditori» del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

VISTO l'articolo 21, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale del 26 gennaio 2004, n. 2;

DECRETA

Art. 1

Nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 con riferimento ai sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, sono iscritte le somme a fianco di ciascuno indicate per l'anno 2004;

UNITÀ PREVISIONALE DI BASE	CAPITOLO	IMPORTO IN EURO
4.4.340.2.597	2512	36.797,55
5.3.340.2.936	2652	19.456,38

Art. 2

Dall'unità previsionale di base 53.5.250.2.715 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2004-2006 del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 9691 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è prelevato l'importo complessivo di euro 56.253,93 per l'anno 2004; detto importo cor-

risponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2003 e trasferita ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, con decreto dell'Assessore alle risorse economiche e finanziarie n. 9/REF di data 22 gennaio 2004.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 8 aprile 2004

ANTONUCCI

BILANCIO DI GESTIONE

RESIDUI PERENTI

Atto

Leg.	Anno	Tipo	Numero	SNum.
0	2004	DAF	42	0

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2004	2512

Decreto di impegno in perenzione

Esg Per.	Anno	Ente	Numero	SubNum	Beneficiario	Capitolo orig.	Atto Amm.Stat.	Assegnaz.	Cap. Entr. Corr.
2002	1997	441	1473	0	1	2512	96102508	91032252	0

Nome: COMUNE DI SAN GIOVANNI AL NATISONE

Residuo perento
36.797,55

TOTALE IMPORTI Decreto: 36.797,55
Capitolo: 36.797,55

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2004	2652

Decreto di impegno in perenzione

Esg Per.	Anno	Ente	Numero	SubNum	Beneficiario	Capitolo orig.	Atto Amm.Stat.	Assegnaz.	Cap. Entr. Corr.
1999	1987	701	1790	0	1	2652	0	0	0

Nome: COMUNE DI VAJONT

Residuo perento
12.993,31

TOTALE IMPORTI Decreto: 12.993,31

Decreto di impegno in perenzione

Esg Per.	Anno	Ente	Numero	SubNum	Beneficiario	Capitolo orig.	Atto Amm.Stat.	Assegnaz.	Cap. Entr. Corr.
1992	1987	701	1790	0	1	2652	0	0	0

Nome: COMUNE DI VAJONT

Residuo perento
6.463,07

TOTALE IMPORTI Decreto: 6.463,07
Capitolo: 19.456,38

TOTALE ATTO 56.253,93

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 8 aprile 2004, n. 43/REF.

Variazioni agli stati di previsione della spesa del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2004-2006 e per l'anno 2004 ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge regionale 7/1999 - Reiscrizione di Fondi perenti reclamati dai creditori su varie unità previsionali di base con prelevamento dall'unità previsionale di base 53.5.250.2.715 dal capitolo 9691 per complessivi 56.253,93 (Fondi vincolati - spese in conto capitale).

L'ASSESSORE

CONSIDERATO che le somme corrispondenti agli impegni riportati nell'allegato elenco facente parte integrante del presente decreto e conservate nel conto patrimoniale in seguito a perenzione amministrativa sono state reclamate dai creditori;

RAVVISATA la necessità di reiscrivere dette somme nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento ai sottoelencati capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella misura a fianco di ciascuno di seguito indicata per l'ammontare complessivo di euro 48.403,62 per l'anno 2004, provvedendo a istituire il capitolo 6694, in quanto non esistente nel citato documento tecnico allegato agli stessi, nell'ambito delle pertinenti unità previsionali di base dei bilanci medesimi:

UNITÀ PREVISIONALE DI BASE	CAPITOLO	IMPORTO IN EURO
11.2.330.2.362	6694	16.904,15
11.4.330.2.383	7110	1.369,62
11.2.330.2.430	7182	30.129,85

RITENUTO di provvedere al suddetto onere complessivo di euro 48.403,62 mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 53.5.250.2.715 dello stato di previsione della spesa dei precitati bilanci, con riferimento al capitolo 9691 - «Oneri per la riassegnazione di residui perenti delle spese in conto capitale - Fondi vincolati - reclamati dai creditori» dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

VISTO l'articolo 21, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTO la legge regionale del 26 gennaio 2004, n. 2;

DECRETA

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, alla Rubrica n. 330 - Servizio per la bonifica e l'irrigazione - nell'ambito dell'unità previsionale di base 11.2.330.2.362 è istituito il capitolo 6694 (2.1.210.5.10.10) con la denominazione «Spese per la realizzazione di opere di riordino fondiario e comuni a servizio di più fondi finalizzate all'estensione della pratica irrigua, comprensive degli interventi di conservazione e ricostituzione vegetale - Fondi statali» per l'importo di euro 16.904,15 per l'anno 2004.

Art. 2

Nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 con riferimento ai sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, sono iscritte le somme a fianco di ciascuno indicate per l'anno 2004:

UNITÀ PREVISIONALE DI BASE	CAPITOLO	IMPORTO IN EURO
11.4.330.2.383	7110	1.369,62
11.2.330.2.430	7182	30.129,85

Art. 3

Dall'unità previsionale di base 53.5.250.2.715 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 9691 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è prelevato l'importo di euro 48.403,62 per l'anno 2004; detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2003 e trasferita ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, con decreto dell'Assessore alle risorse economiche e finanziarie n. 9/REF di data 22 gennaio 2004.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 8 aprile 2004

ANTONUCCI

BILANCIO DI GESTIONE

RESIDUI PERENTI

Atto

Leg.	Anno	Tipo	Numero	SNum.
0	2004	DAF	43	0

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2004	6694

Decreto di impegno in perenzione

Esg Per.	Anno	Ente	Numero	SubNum	Beneficiario	Capitolo orig.	Atto Amm.Stat.	Assegnaz.	Cap. Entr. Corr.
1991	1986	103	3891	0	1	6271	0	0	0
Nome:	CONSORZIO DI BONIFICA TORRE-NATISONE								

Residuo perento
7.754,60

TOTALE IMPORTI Decreto: 7.754,60

Decreto di impegno in perenzione

Esg Per.	Anno	Ente	Numero	SubNum	Beneficiario	Capitolo orig.	Atto Amm.Stat.	Assegnaz.	Cap. Entr. Corr.
1998	1986	103	3891	0	1	6234	0	0	0
Nome:	CONSORZIO DI BONIFICA TORRE-NATISONE								

Residuo perento
9.149,55

TOTALE IMPORTI Decreto: 9.149,55

Capitolo: 16.904,15

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2004	7110

Decreto di impegno in perenzione

Esg Per.	Anno	Ente	Numero	SubNum	Beneficiario	Capitolo orig.	Atto Amm.Stat.	Assegnaz.	Cap. Entr. Corr.
2002	1997	103	1035	0	1	7110	96100218	92046396	0
Nome:	PETRUSSA ADA								

Residuo perento
1.369,62

TOTALE IMPORTI Decreto: 1.369,62

Capitolo: 1.369,62

BILANCIO DI GESTIONE

RESIDUI PERENTI

Atto

Leg.	Anno	Tipo	Numero	SNum.
0	2004	DAF	43	0

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2004	7182

Decreto di impegno in perenzione

Esg Per.	Anno	Ente	Numero	SubNum	Beneficiario	Capitolo orig.	Atto Amm.Stat.	Assegnaz.	Cap. Entr. Corr.
2000	1995	103	2839	0	1	7182	0	0	0

Nome: BENEF.VARI

Residuo perento
30.129,85

TOTALE IMPORTI Decreto: 30.129,85

Capitolo: 30.129,85

TOTALE ATTO 48.403,62

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 14 aprile 2004 n. 45/REF.

Variazioni agli stati di previsione della spesa del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2004-2006 e per l'anno 2004 ai sensi dell'articolo 17, commi 6 e 12, e 26, comma 1, lettera b), della legge regionale 7/1999. Iscrizione su varie unità previsionali e capitoli di spesa di residui passivi indicate negli allegati 1 e 2 facenti parte integrante del decreto.

L'ASSESSORE

PREMESSO che la Direzione regionale delle risorse economiche e finanziarie alla chiusura dell'esercizio finanziario 2003, ha accertato le somme da conservare nel conto dei residui del bilancio per l'anno 2004;

CONSIDERATO che nello stato di previsione della spese del documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e al bilancio per l'anno 2004 per determinate spese derivanti dal pagamento dei residui degli esercizi precedenti accertati all'1 gennaio 2004, non esistono i capitoli su cui farle gravare, nell'ambito delle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spese dei bilanci medesimi;

RITENUTO, pertanto, necessario istituire, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, le unità pervisionali di base, indicate nell'elenco allegato sub 1) per l'iscrizione nei conto dei residui delle somme accertate a carico dei capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di cui all'elenco allegato sub 2), quale parte integrante del presente decreto;

RAVVISATA, inoltre, la necessità di istituire nello stato di previsione della spesa del documento tecnico alleghato al bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e al bilancio per l'anno 2004, nell'ambito delle pertinenti unità previsionali di base dei bilanci medesimi, i capitoli riportati nel prospetto allegato sub 2), quale parte integrante del presente decreto.in relazione all'accertamento, a carico degli stessi, delle somme a fianco di ciascuno indicate, da conservare nel conto dei residui del bilancio per l'anno medesimo;

VISTI gli articoli 17, commi 6 e 12 e 26, comma 1, lettera b), della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

DECRETA

Art. 1

Nello stato di previsione della spese del bilancio per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 sono istituite le unità previsionali di base indicate nell'elenco allegato sub 1), quale parte integrante del presente decreto con la classificazione ivi indicata.

Art. 2

Nello stato di rpevisione della spesa del documento tecnico allegatro al bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e al bilancio per l'anno 2004, nell'ambito delle pertinenti unità previsionalidi base dei bilanci medesimi, sono istituiti i capitoli indicati nel prospetto allegato sub 2) quale parte integrante del presente decreto con la classificazione e la denominazione ivi specificate, in relazione all'accertamento, a carico degli stessi delle domme a fianco dio ciascuno indicate, da conservare nel conto dei residui del bilancio per l'anno 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 14 aprile 2004

ANTONUCCI

ALLEGATO SUB 1)

NUOVE ISTITUZIONI DI UNITA' PREVISIONALE DI BASE

2. MONTAGNA

2.2. PROMOZIONE ECONOMICA E TURISTICA E SVILUPPO DEI SERVIZI NELLE AREE MONTANE

RUBRICA N. 340 DIREZIONE CENTRALE DELL' AMBIENTE E DEI LAVORI PUBBLICI

SPESE D' INVESTIMENTO

2.2.340.2.803 INTERVENTI A FAVORE DELLO SVILUPPO ECONOMICO NEI TERRI_
TORI MONTANI

NUOVE ISTITUZIONI DI UNITA' PREVISIONALE DI BASE

RUBRICA N. 360 DIREZIONE CENTRALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

SPESE D' INVESTIMENTO

2.2.360.2.40 CONTRIBUTI DI PARTE CAPITALE ALL' AGEMONT PER I CENTRI DI INNOVAZIONE

N U O V E I S T I T U Z I O N I D I U N I T A' P R E V I S I O N A L E D I B A S E

3. RELAZIONI ESTERNE E ATTIVITA' ISTITUZIONALI E PROMOZIONALI

3.2. ATTIVITA' A FAVORE DEI CORREGIONALI ALL' ESTERO

RUBRICA N. 260 DIREZIONE CENTRALE DEL SEGRETARIATO GENERALE E PER LE RIFORME ISTITUZIONALI

SPESE D' INVESTIMENTO

3.2.260.2.68 FINANZIAMENTO DELL' ATTIVITA' DELL' ERMI NEL SETTORE DELL' EMIGRAZIONE

NUOVE ISTITUZIONI DI UNITA' PREVISIONALE DI BASE

4. AMBIENTE, FORESTE E PROTEZIONE CIVILE

4.1. VIGILANZA E CONTROLLO AMBIENTALE

RUBRICA N. 340 DIREZIONE CENTRALE DELL' AMBIENTE E DEI LAVORI PUBBLICI

SPESE D' INVESTIMENTO

4.1.340.2.94 FINANZIAMENTI PER INDAGINI RELATIVE ALLA QUALITA' DELL' ARIA

4.1.340.2.649 CONTRIBUTI PER PROGETTAZIONI DI INTERVENTI AMBIENTALI - PARCO PROGETTI

4.1.340.2.862 FINANZIAMENTO DEL LABORATORIO REGIONALE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE

4.1.340.2.2601 SPESE PER REALIZZAZIONE INVENTARIO FENOMENI FRANOSI IN ITALIA

NUOVE ISTITUZIONI DI UNITA' PREVISIONALE DI BASE

4.2. SERVIZI IDRICI

RUBRICA N. 340 DIREZIONE CENTRALE DELL' AMBIENTE E DEI LAVORI PUBBLICI

SPESE CORRENTI

4.2.340.1.1089 SPESE PER LA GESTIONE DEL DEMANIO IDRICO CON ESCLUSIONE DELLA REALIZZAZIONE DI OPERE IDRAULICHE E DI SISTEMAZIONE IDRO_
GEOLOGICA

NUOVE ISTITUZIONI DI UNITA' PREVISIONALE DI BASE

4.7. TUTELA ECOLOGICA DELL' AMBIENTE NATURALE

RUBRICA N. 330 DIREZIONE CENTRALE DELLE RISORSE AGRICOLE, NATURALI E FORESTALI

SPESE D' INVESTIMENTO

4.7.330.2.605 SPESE PER L' ATTUAZIONE DELL' INIZIATIVA COMUNITARIA LIFE - PROGETTO RISORGIVE DELLO STELLA

NUOVE ISTITUZIONI DI UNITA' PREVISIONALE DI BASE

4.9. PROTEZIONE CIVILE

RUBRICA N. 230 DIREZIONE CENTRALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

SPESE CORRENTI	4.9.230.1.1930 FINANZIAMENTI ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO IMPE_ GNATE NELLA LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI
SPESE D' INVESTIMENTO	4.9.230.2.1381 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI ESPANSIONE ED OTTIMIZZAZIONE DELLA RETE IDROMETEOROLOGICA

NUOVE ISTITUZIONI DI UNITA' PREVISIONALE DI BASE

5. EDILIZIA E PIANIFICAZIONE

5.3. INFRASTRUTTURE CIVILI E URBANE

RUBRICA N. 340 DIREZIONE CENTRALE DELL' AMBIENTE E DEI LAVORI PUBBLICI

SPESE D' INVESTIMENTO

5.3.340.2.106 CONTRIBUTI PER RISTRUTTURAZIONE SALE POLIFUNZIONALI

NUOVE ISTITUZIONI DI UNITA' PREVISIONALE DI BASE

5.5. CARTOGRAFIA E STRUMENTI URBANISTICI

RUBRICA N. 350 DIREZIONE CENTRALE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, DELLA MOBILITA' E DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

SPESE D' INVESTIMENTO

5.5.350.2.76 SPESE PER LA PROMOZIONE DEI PIANI TERRITORIALI PARTICOLAREGGIATI

NUOVE ISTITUZIONI DI UNITA' PREVISIONALE DI BASE

5.6. RAZIONALIZZAZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI

RUBRICA N. 340 DIREZIONE CENTRALE DELL' AMBIENTE E DEI LAVORI PUBBLICI

SPESE D' INVESTIMENTO

5.6.340.2.766 CONTRIBUTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO NELL' EDILIZIA - SERVIZI TECNICI DI TRIESTE

5.6.340.2.767 CONTRIBUTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO NELL' EDILIZIA - SERVIZI TECNICI DI GORIZIA

5.6.340.2.768 CONTRIBUTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO NELL' EDILIZIA - SERVIZI TECNICI DI UDINE

5.6.340.2.769 CONTRIBUTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO NELL' EDILIZIA - SERVIZI TECNICI DI PORDENONE

NUOVE ISTITUZIONI DI UNITA' PREVISIONALE DI BASE

6. VIABILITA' E TRASPORTI

6.1. INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'

RUBRICA N. 270 DIREZIONE CENTRALE DEL PATRIMONIO E DEI SERVIZI GENERALI

SPESE D' INVESTIMENTO	6.1.270.2.180 FINANZIAMENTO DI INTERVENTI REALIZZATI DALLE "AUTOVIE VENETE SPA"

NUOVE ISTITUZIONI DI UNITA' PREVISIONALE DI BASE

RUBRICA N. 350 DIREZIONE CENTRALE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, DELLA MOBILITA' E DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

SPESE D' INVESTIMENTO

6.1.350.2.184 SPESE PER OPERE SOSTITUTIVE DEI PASSAGGI A LIVELLO

6.1.350.2.186 SPESE PER OPERE DI VIABILITA' IN CONCESSIONE DALL' ANAS

NUOVE ISTITUZIONI DI UNITA' PREVISIONALE DI BASE

6.3. INFRASTRUTTURE AL SERVIZIO DEI TRASPORTI E DEI TRAFFICI	
RUBRICA N. 350 DIREZIONE CENTRALE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, DELLA MOBILITA' E DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO	
SPESE D' INVESTIMENTO	6.3.350.2.926 SPESE PER INFRASTRUTTURE NEI TERRITORI DI CONFINE

NUOVE ISTITUZIONI DI UNITA' PREVISIONALE DI BASE

6.4. INTERVENTI E SERVIZI DI VIABILITA' E TRASPORTI

RUBRICA N. 350 DIREZIONE CENTRALE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, DELLA MOBILITA' E DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

SPESE D' INVESTIMENTO

6.4.350.2.214 CONTRIBUTI PER I SERVIZI DI TRASPORTO PASSEGGERI MARITTIMI, LAGUNARI

NUOVE ISTITUZIONI DI UNITA' PREVISIONALE DI BASE

8. PROTEZIONE SOCIALE

8.2. ATTIVITA' E SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

RUBRICA N. 310 DIREZIONE CENTRALE DELLA SALUTE E DELLA PROTEZIONE SOCIALE

SPESE CORRENTI

8.2.310.1.2451 SPESE IN MATERIA DI ADOZIONI INTERNAZIONALI

NUOVE ISTITUZIONI DI UNITA' PREVISIONALE DI BASE

9. ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT

9.1. STRUTTURE E SERVIZI SCOLASTICI

RUBRICA N. 300 DIREZIONE CENTRALE PER LE IDENTITA' LINGUISTICHE E I MIGRANTI, L' ISTRUZIONE, LA CULTURA, LO SPORT E LE POLITICHE DELLA PACE E DELLA SOLIDARIETA'

SPESE CORRENTI

9.1.300.1.2997 SPESE DIRETTE PER LO SVILUPPO E LA RIQUALIFICAZIONE DELL' OFFERTA DI SERVIZI AL SISTEMA SCOLASTICO REGIONALE

NUOVE ISTITUZIONI DI UNITA' PREVISIONALE DI BASE

9.5. MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI

RUBRICA N. 300 DIREZIONE CENTRALE PER LE IDENTITA' LINGUISTICHE E I MIGRANTI, L' ISTRUZIONE, LA CULTURA, LO SPORT E LE POLITICHE DELLA PACE E DELLA SOLIDARIETA'

SPESE D' INVESTIMENTO	9.5.300.2.288 SPESE PER L' ACQUISIZIONE DI BENI DI VALORE ARTISTICO E STORICO DEL LLOYD TRIESTINO

NUOVE ISTITUZIONI DI UNITA' PREVISIONALE DI BASE

11. AGRICOLTURA

11.1. SOSTEGNO ALLE IMPRESE

RUBRICA N. 330 DIREZIONE CENTRALE DELLE RISORSE AGRICOLE, NATURALI E FORESTALI

SPESE D' INVESTIMENTO

11.1.330.2.387 CONTRIBUTI PER LA RICAPITALIZZAZIONE DELLE COOPERATIVE AGRICOLE E LORO CONSORZI

11.1.330.2.428 CONCORSO NEGLI INTERESSI PER ESTINZIONE DI PASSIVITA' ONEROSE

11.1.330.2.2001 INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELL' ACQUACOLTURA IN ACQUA DOLCE

NUOVE ISTITUZIONI DI UNITA' PREVISIONALE DI BASE

11.2. OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI INFRASTRUTTRALI E COLLETTIVI

RUBRICA N. 330 DIREZIONE CENTRALE DELLE RISORSE AGRICOLE, NATURALI E FORESTALI

SPESE D' INVESTIMENTO	11.2.330.2.429 STUDI E PIANI GENERALI DI BONIFICA

NUOVE ISTITUZIONI DI UNITA' PREVISIONALE DI BASE

11.4. COMPENSAZIONI PER DANNI ALLE PRODUZIONI E AI MEZZI DI PRODUZIONE E PER SVANTAGGI NATURALI

RUBRICA N. 330 DIREZIONE CENTRALE DELLE RISORSE AGRICOLE, NATURALI E FORESTALI

SPESE D' INVESTIMENTO	11.4.330.2.386 CONTRIBUTI PER IL RIPRISTINO DI STRUTTURE DANNEGGIATE

NUOVE ISTITUZIONI DI UNITA' PREVISIONALE DI BASE

12. INDUSTRIA E RICERCA

12.1. SERVIZI E PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' INDUSTRIALI

RUBRICA N. 360 DIREZIONE CENTRALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

SPESE CORRENTI

12.1.360.1.351 CONTRIBUTI AI CONSORZI DI SVILUPPO INDUSTRIALE E ALL' EZIT PER INCARICHI PROFESSIONALI

N U O V E I S T I T U Z I O N I D I U N I T A' P R E V I S I O N A L E D I B A S E

12.2. AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE INDU_
STRIALI

RUBRICA N. 360 DIREZIONE CENTRALE DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE

SPESE D' INVESTIMENTO

12.2.360.2.2309 INTERVENTI PER IL RISANAMENTO AMBIENTALE

NUOVE ISTITUZIONI DI UNITA' PREVISIONALE DI BASE

12.3. AREE ATTREZZATE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

RUBRICA N. 360 DIREZIONE CENTRALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

SPESE D' INVESTIMENTO

12.3.360.2.2318 INTERVENTI PER INFRASTRUTTURE INDUSTRIALI - LEGGI PREGRESSE

NUOVE ISTITUZIONI DI UNITA' PREVISIONALE DI BASE

13. ARTIGIANATO E COOPERAZIONE

13.3. SVILUPPO DELLE ATTIVITA' COOPERATIVE

RUBRICA N. 360 DIREZIONE CENTRALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

SPESE D' INVESTIMENTO	13.3.360.2.449 CONTRIBUTI PREGRESSI ALLE COOPERATIVE OPERANTI NEL SETTORE COMMERCIALE

NUOVE ISTITUZIONI DI UNITA' PREVISIONALE DI BASE

14. COMMERCIO, TURISMO E TERZIARIO

14.3. PROMOZIONE DELLO SVILUPPO TURISTICO

RUBRICA N. 360 DIREZIONE CENTRALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

SPESE CORRENTI	14.3.360.1.498 FUNZIONAMENTO E ATTIVITA' DELL' AZIENDA REGIONALE PER LA PROMOZIONE TURISTICA
	14.3.360.1.507 CONTRIBUTI PER CORSI DI FORMAZIONE GUIDE TURISTICHE E NATURALISTICHE
SPESE D' INVESTIMENTO	14.3.360.2.158 CONTRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI PER LA PARTECIPAZIONE NELLE SOCIETA' D' AREA

NUOVE ISTITUZIONI DI UNITA' PREVISIONALE DI BASE

14.4. STRUTTURE E INFRASTRUTTURE TURISTICHE

RUBRICA N. 360 DIREZIONE CENTRALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

SPESE D' INVESTIMENTO

14.4.360.2.512 CONTRIBUTI PER LA NAUTICA DA DIPORTO

14.4.360.2.515 CONTRIBUTI PER SEDI E UFFICI DI INFORMAZIONE DELLE APT E DELLA APTR

NUOVE ISTITUZIONI DI UNITA' PREVISIONALE DI BASE

15. PROGRAMMI COMUNITARI

15.2. RICONVERSIONE ECONOMICA E SOCIALE DI AREE SVANTAGGIATE

RUBRICA N. 330 DIREZIONE CENTRALE DELLE RISORSE AGRICOLE, NATURALI E FORESTALI

SPESE D' INVESTIMENTO

15.2.330.2.607 OBIETTIVO COMUNITARIO 5B

NUOVE ISTITUZIONI DI UNITA' PREVISIONALE DI BASE

15.4. SVILUPPO DELLE IMPRESE AGRICOLE E DELLE ZONE RURALI

RUBRICA N. 330 DIREZIONE CENTRALE DELLE RISORSE AGRICOLE, NATURALI E FORESTALI

SPESE D' INVESTIMENTO	15.4.330.2.606 OBIETTIVO COMUNITARIO 5A
	15.4.330.2.808 OBIETTIVO COMUNITARIO 5A

NUOVE ISTITUZIONI DI UNITA' PREVISIONALE DI BASE

15.5. COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA

RUBRICA N. 340 DIREZIONE CENTRALE DELL' AMBIENTE E DEI LAVORI PUBBLICI

SPESE D' INVESTIMENTO	15.5.340.2.618 SPESE PER L' ATTUAZIONE DELL' INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG II ITALIA SLOVENIA

N U O V E   I S T I T U Z I O N I   D I   U N I T A'   P R E V I S I O N A L E   D I   B A S E

RUBRICA N. 370 DIREZIONE CENTRALE PER LE RELAZIONI INTERNAZIONALI E PER LE AUTONOMIE LOCALI

SPESE D' INVESTIMENTO

15.5.370.2.613 INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG II C

NUOVE ISTITUZIONI DI UNITA' PREVISIONALE DI BASE

15.6. PESCA E ACQUACOLTURA

RUBRICA N. 360 DIREZIONE CENTRALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

SPESE D' INVESTIMENTO

15.6.360.2.593 PROGRAMMA OPERATIVO PESCA

NUOVE ISTITUZIONI DI UNITA' PREVISIONALE DI BASE

52. SPESA INTERNA DELL' AMMINISTRAZIONE REGIONALE

52.3. ACQUISTO BENI E SERVIZI

RUBRICA N. 370 DIREZIONE CENTRALE PER LE RELAZIONI INTERNAZIONALI E PER LE AUTONOMTE LOCALI

SPESE CORRENTI

52.3.370.1.859 INTERVENTI SPECIFICI DEL SERVIZIO AFFARI COMUNITARI

NUOVE ISTITUZIONI DI UNITA' PREVISIONALE DI BASE

53. ONERI FINANZIARI

53.5. FONDI PER RIPRESE RESIDUI PERENTI, SPESE OBBLIGATORIE E IMPREVISTE

RUBRICA N. 340 DIREZIONE CENTRALE DELL' AMBIENTE E DEI LAVORI PUBBLICI

SPESE CORRENTI

53.5.340.1.1846 SPESE CONSEGUENTI ALLA CONVERSIONE IN EURO DELLA DIREZIONE EDILIZIA E SERVIZI TECNICI - SERVIZI TECNICI UDINE

53.5.340.1.1847 SPESE CONSEGUENTI ALLA CONVERSIONE IN EURO DELLA DIREZIONE REGIONALE DELL' EDILIZIA E DEI LAVORI PUBBLICI - SERVIZI TECNICI GORIZIA

ALLEGATO SUB 2)

	CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE	
	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 210 UFFICIO STAMPA E PUBBLICHE RELAZIONI		265. UFFICIO STAMPA E PUBBLICHE RELAZIONI
U.P.B. : 3.3.210.1.1900	415	1.1.141.2.01.01 CONTRIBUTO ALLA RAI PER INTERVENTI ATTI A GARANTIRE LA COPERTURA DEL SEGNALE DI RAITRE IN AREE SCOPERTE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE ZONE MONTANE E NELL' AMBITO DI UNA EQUILIBRATA RIPARTIZIONE TERRITORIALE ART. 9 , COMMA 18 , L.R. 25.1.2002 N. 3 - AUT. FIN. : ART. 9 , COMMA 21 , L.R. 25.1.2002 N. 3

CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE

	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 230 DIREZIONE CENTRALE DELLA PROTEZIONE CIVILE		163. SERVIZIO PER GLI AFFARI GIURIDICI, AMMINISTRATIVI, CONTABILI E GENERALI
U.P.B. : 4.9.230.2.117	4153	2.1.210.3.01.01 FINANZIAMENTI DEL "FONDO REGIONALE PER LA PROTEZIONE CIVILE" DA DESTINARE ALL' ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 5, 6 E 7 DEL DECRETO LEGGE 13 MAGGIO 1999, N. 132, CONVERTITO NELLA LEGGE 13 LUGIO 1999, N. 226 IN RELAZIONE AGLI EVENTI CALAMITOSI DEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 1998 - FINANZIATI CON CONTRAZIONE DI MUTUO CON ONERE DI AMMORTAMENTO A CARICO DELLO STATO ART. 5 , D.L. 13.5.1999 N. 132 , ART. 6 , D.L. 13.5.1999 N. 132 CONVERTITO NELLA L. 13.7.1999 N. 226 - AUT. FIN. : ART. 7 , D.L. 13.5.1999 N. 132 CONVERTITO NELLA L. 13.7.1999 N. 226
U.P.B. : 4.9.230.1.1930	4176	1.1.162.2.01.11 CONFERIMENTO AL FONDO REGIONALE PER LA PROTEZIONE CIVILE PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTREZZATURE ED IL MIGLIORAMENTO DELLA PREPARAZIONE TECNICA DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE CHE ESPLETANO ATTIVITA' DI PREVISIONE, SOCCORSO E PREVENZIONE IN OCCASIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI ART. 14 , D.L. 29.12.1995 N. 560 CONVERTITO DALLA L. 26.2.1997 N. 74
U.P.B. : 4.9.230.2.1381	4178	2.1.210.3.12.15 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI ESPANSIONE ED OTTIMIZZAZIONE DELLA RETE IDROMETEOROLOGICA AI FINI DI PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA ED INTEGRAZIONE CON LE ESISTENTI RETI DEL TRIVENETO ART. 2 , COMMA 7 , D.L. 1.1.1998 N. 180 CONVERTITO CON MODIFICHE IN L. 267/98

CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE

	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 250 DIREZIONE CENTRALE DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE		246. SERVIZIO PER IL CREDITO
U.P.B. : 12.2.250.2.299	1351	2.1.263.3.10.28 ACQUISTO DI OBBLIGAZIONI DI UN ISTITUTO DI CREDITO OPERANTE NELLA REGIONE PER FAVORIRE IL PROCESSO DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA ED IL RINNOVO DI IMPIANTI O MACCHINE AL FINE DI PROMUOVERE LA COMPETITIVITA' DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE INDUSTRIALI E DI SERVIZIO ALLA PRODUZIONE ART. 4 , L.R. 26.6.1995 N. 26 , ART. 7 , COMMA 27 , L.R. 12.9.2001 N. 23 , ART. 5 , L.R. 26.6.1995 N. 26 COME MODIFICATO DALL' ART. 7 , L.R. 12.9.2001 N. 23 , ART. 6 , L.R. 26.6.1995 N. 26 - AUT. FIN. : ART. 13 , COMMA 1 , L.R. 26.6.1995 N. 26 , ART. 86 , COMMA 3 , L.R. 26.9.1995 N. 39 , ART. 54 , COMMA 3 , L.R. 6.2.1996 N. 9 , ART. 25 , COMMA 2 , L.R. 8.4.1997 N. 10 , ART. 27 , COMMI 3 , 48 , L.R. 12.2.1998 N. 3 , ART. 20 , COMMA 9 , L.R. 15.2.1999 N. 4
U.P.B. : 13.2.250.2.340	1384	2.1.243.4.10.23 CONTRIBUTI ANNUI COSTANTI ALLA CASSA PER IL CREDITO ALLE IMPRESE ARTIGIANE SUGLI INTERESSI DEI MUTUI AGEVOLATI A MEDIO TERMINE ED A BREVE TERMINE CONTRATTI DALLE IMPRESE ARTIGIANE, DALLE COOPERATIVE ARTIGIANE E DAI CONSORZI FRA IMPRESE ARTIGIANE ART. 9 , L.R. 2.8.1982 N. 51 - AUT. FIN. : ART. 71 , L.R. 7.2.1990 N. 3 , ART. 45 , L.R. 1.2.1991 N. 4

CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE

		CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 260	DIREZIONE CENTRALE DEL SEGRETARIATO GENERALE E PER LE RIFORME ISTITUZIONALI		186. SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA
U.P.B. : 3.2.260.2.68		77	2.1.235.5.08.07 FINANZIAMENTO ALL' ERMI PER GLI INTERVENTI NEL SETTORE DELL' EMIGRAZIONE ART. 7 , COMMA 2 , LETTERA C) , ART. 8 , COMMA 2 , LETTERA B) , ART. 24 , COMMA 1 , L.R. 10.9.1990 N. 46 - AUT. FIN. : ART. 1 , COMMA 7 , L.R. 5.11.1997 N. 33

C A P I T O L I   D I   N U O V A   I S T I T U Z I O N E

	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 260 DIREZIONE CENTRALE DEL SEGRETARIATO GENERALE E PER LE RIFORME ISTITUZIONALI		186. SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA
U.P.B. : 52.3.260.1.663	150	1.1.142.1.01.01 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO, COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, LE INDEN_ NITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE AL PERSONALE ESTRANEO ALLA RE_ GIONE, DI CONSIGLI, COMITATI, COLLEGI E COMMISSIONI ART. 2 , L.R. 23.8.1982 N. 63 COME DA ULTIMO MODIFICATO DALL' ART. 6 , COMMA 9 , L.R. 15.5.2002 N. 13 , ART. 4 BIS , L.R. 23.8.1982 N. 63 CO_ ME INSERITO DALL' ART. 2 , L.R. 23.8.1984 N. 38 , ART. 14 , COMMA 6 , L.R. 31.10.1986 N. 44 COME AGGIUNTO DALL' ART. 1 , COMMA 2 , L.R. 8.6.1993 N. 33 , ART. 3 , COMMA 8 , L.R. 20.2.1995 N. 12 , ART. 18 , COMMA 3 , L.R. 27.2.1995 N. 13 , ART. 6 , COMMA 7 , L.R. 5.8.1996 N. 27 , ART. 13 , COMMA 5 , ART. 21 , COMMA 6 , L.R. 22.3.1996 N. 15 , ART. 36 , COMMA 5 , L.R. 27.3.1996 N. 18 , ART. 7 , COMMA 6 , ART. 8 , COMMA 4 , ART. 12 , L.R. 7.5.1996 N. 20 , ART. 2 , COMMA 1 SUB 2 , L.R. 26.8.1996 N. 33 COME INSERITO DALL' ART. 7 , COMMA 19 , L.R. 15.5.2002 N. 13 , ART. 8 , COMMI 9 , 10 , L.R. 30.9.1996 N. 42 , ART. 14 , L.R. 7.5.1997 N. 20 , ART. 6 , COMMA 4 , L.R. 15.7.1997 N. 24 , ART. 2 , COMMI 1 , 3 , L.R. 5.9.1997 N. 29 , ART. 11 , COMMA 45 , L.R. 12.2.1998 N. 3 , ART. 7 , COMMA 7 , L.R. 19.5.1998 N. 10 , ART. 83 , COMMA 9 , ART. 140 , COMMA 50 , L.R. 9.11.1998 N. 13 , ART. 3 , L.R. 23.12.1998 N. 18 , ART. 5 , COMMA 83 , L.R. 15.2.1999 N. 4 , ART. 10 , COMMA 2 , L.R. 19.4.1999 N. 8 , ART. 1 , COMMA 3 , L.R. 20.4.1999 N. 9 , ART. 12 , COMMA 1 , L.R. 16.8.1999 N. 23 , ART. 22 , COMMA 9 , ART. 23 , COMMA 6 , ART. 25 , COMMA 6 , L.R. 31.12.1999 N. 30 E COMMA 6BIS DELL' ART. 25 , L.R. 31.12.1999 N. 30 COME INSERITO DALL' ART. 14 , COMMA 10 , LETTERA B) , L.R. 17.4.2003 N. 10 , ART. 11 , COMMA 4 , L.R. 8.5.2000 N. 10 , ART. 12 , COMMA 12 , L.R. 25.2.2000 N. 4 , ART. 8 , COMMA 5 , L.R. 16.8.2000 N. 16 COME MODIFICATO DALL' ART. 9 , COMMA 1 , LETTERA C) , L.R. 30.4.2003 N. 12 , ART. 2 , COMMA 4 , ART. 3 , COMMA 3 , L.R. 21.7.2000 N. 14 , ART. 8 , COMMA 4 , L.R. 2001 N. 8 , ART. 8 , COMMA 4 , L.R. 10.4.2001 N. 12 , ART. 9 , COMMA 4 , L.R. 2001 N. 8 , ART. 20 , L.R. 10.4.2001 N. 11 , ART. 5 , COMMA 4 , L.R. 12.9.2001 N. 22 , ART. 22 , COMMI 11 , 12 , ART. 26 , COMMA 5 , L.R. 22.4.2002 N. 12 , ART. 3 , COMMA 4 , L.R. 22.4.2002 N. 11 , ART. 6 , COMMI 4 , 5 , ART. 7 , COMMA 20 , ART. 12 , COMMA 19 , L.R. 15.5.2002 N. 13 , ART. 9 , COMMA 6 , ART. 10 , COMMA 7 , ART. 11 , COMMA 6 , ART. 25 , COMMA 4 , L.R. 27.3.2002 N. 10 , ART. 6 , COMMA 4 , L.R. 13.8.2002 N. 20 , ART. 3 , COMMA 5 , L.R. 1.10.2002 N. 26 , ART. 14 , COMMA 5 , L.R. 7.3.2003 N. 6 , ART. 2 , L.R. 3.4.2003 N. 8 - AUT. FIN. : ART. 8 , COMMA 116 , L.R. 22.2.2000 N. 2 , ART. 8 , COMMA 76 , L.R. 26.2.2001 N. 4 , ART. 9 , COMMI 66 , 84 , L.R. 25.1.2002 N. 3 ,

CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE

CAPITOLO	DENOMINAZIONE
	ART. 8 , COMMA 1 , L.R. 22.4.2002 N. 11 , ART. 8 , COMMA 71 , L.R. 29.1.2003 N. 1 (SPESA DI FUNZIONAMENTO)

CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE

	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 270 DIREZIONE CENTRALE DEL PATRIMONIO E DEI SERVIZI GENERALI		175. SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE PARTECIPAZIONI REGIONALI
U.P.B. : 5.3.270.2.170	1251	2.1.232.4.08.15 CONTRIBUTI INTEGRATIVI ANNUI COSTANTI A FAVORE DEGLI ENTI CHE ABBIANO CONTRATTO O CONTRARRANNO MUTUI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE, NONCHE' PER INTERVENTI DI COMPLETAMENTO, RISTRUTTURAZIONE E STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELLE OPERE STESSE ART. 1 , L.R. 20.7.1967 N. 17 , ARTT. 1 , 2 , 3 , L.R. 27.3.1970 N. 8 , ARTT. 2 , 1 , L.R. 30.7.1974 N. 35 , ART. 4 , L.R. 18.5.1978 N. 43 - AUT. FIN. : ART. 1 , L.R. 4.1.1982 N. 1 , ART. 9 , COMMA 70 , L.R. 25.1.2002 N. 3
U.P.B. : 6.1.270.2.180	1291	2.1.236.5.10.18 CONFERIMENTO ALLA "AUTOVIE VENETE S.P. A" PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE AUTOSTRADALI NECESSARIE AI COLLEGAMENTI INTERNAZIONALI DEI VALICHI DI TRIESTE - FERNETTI E GORIZIA - S. ANDREA CON LA RETE AUTOSTRADALE SLOVENA ART. 12 , L. 9.1.1991 N. 19 , ART. 4 , L.R. 22.8.1991 N. 34 , ART. 98 , L.R. 5.2.1992 N. 4 , ART. 71 , L.R. 1.2.1993 N. 1 - AUT. FIN. : ART. 12 , L. 9.1.1991 N. 19 , ART. 5 , COMMA 1 , L.R. 22.8.1991 N. 34 , ART. 98 , L.R. 5.2.1992 N. 4 , ART. 71 , L.R. 1.2.1993 N. 1 , ART. 154 , COMMA 1 , L.R. 14.2.1995 N. 8

CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE

	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 270 DIREZIONE CENTRALE DEL PATRIMONIO E DEI SERVIZI GENERALI		264. SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE
U.P.B. : 9.3.270.2.275	1320	2.1.210.5.06.04 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE DESTINATE AL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEL MONDO UNITO DELL' ADRIATICO ART. 46 , D.P.R. 6.3.1978 N. 102 - AUT. FIN. : ART. 81 , COMMA 1 , L.R. 14.2.1995 N. 8 , ART. 40 , COMMI 12 , 13 , L.R. 6.2.1996 N. 9 , ART. 25 , COMMI 1 , 2 , L.R. 12.2.1998 N. 3 , ART. 18 , COMMA 1 , L.R. 15.2.1999 N. 4 , ART. 5 , COMMA 88 , L.R. 22.2.2000 N. 2 , ART. 6 , COMMA 83 , L.R. 26.2.2001 N. 4
U.P.B. : 52.3.270.2.678	1498	1.1.210.3.01.15 SPESE PER LA RISTRUTTURAZIONE, IL COMPLETAMENTO E L' AMPLIAMENTO DELLA SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE ART. 17 , COMMA 4 , L.R. 8.4.1997 N. 10 - AUT. FIN. : ART. 17 , COMMA 5 , L.R. 8.4.1997 N. 10 , ART. 21 , COMMA 14 , L.R. 15.2.1999 N. 4 , ART. 8 , COMMA 116 , L.R. 22.2.2000 N. 2

CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE

	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 300	DIREZIONE CENTRALE PER LE IDENTITA' LINGUISTICHE E I MIGRANTI, L' ISTRUZIONE, LA CULTURA, LO SPORT E LE POLITICHE DELLA PACE E DELLA SOLIDARIETA'	193. SERVIZIO PER LE IDENTITA' LINGUI_ STICHE, CULTURALI E PER I CORREGIO_ NALI ALL' ESTERO
U.P.B. : 9.7.300.1.310	5534	1.1.162.2.06.06 SPESE PER L' ATTIVITA' DELL' OSSERVATORIO PER LA LINGUA FRIULANA, IVI COMPRESI GLI ONERI RELATIVI ALL' INDENNITA' DI FUNZIONE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO SCIENTIFICO ART. 17 , COMMA 1 , ART. 22 , COMMA 3 , L.R. 22.3.1996 N. 15 COME IN_ TEGRATI DALL' ART. 14 , COMMA 17 , L.R. 15.5.2002 N. 13 E INTEGRATO DALL' ART. 9 , COMMI 2 , 3 , L.R. 30.4.2003 N. 12 , ART. 6 , COMMI 60 , 61 , L.R. 26.2.2001 N. 4 - AUT. FIN. : ART. 31 , COMMA 11 , L.R. 22.3.1996 N. 15 , ART. 5 , COMMA 88 , L.R. 22.2.2000 N. 2 , ART. 6 , COMMA 83 , L.R. 26.2.2001 N. 4
U.P.B. : 9.7.300.1.310	5548	1.1.162.2.06.06 CONTRIBUTI AGLI ORGANISMI DEL SETTORE DELLO SPETTACOLO OPERANTI NELLA REGIONE PER LA PROGRAMMAZIONE DI SPETTACOLI IN LINGUA FRIULANA ART. 19 , COMMA 2 , LETTERA D) , L.R. 22.3.1996 N. 15 - AUT. FIN. : ART. 18 , COMMA 27 , L.R. 15.2.1999 N. 4 , ART. 5 , COMMA 88 , L.R. 22.2.2000 N. 2 , ART. 6 , COMMA 83 , L.R. 26.2.2001 N. 4 , ART. 7 , COMMA 93 , ART. 9 , COMMA 66 , L.R. 25.1.2002 N. 3
U.P.B. : 9.7.300.2.316	5562	2.1.242.5.06.06 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AD ENTI, ISTITUZIONI, ASSOCIAZIONI E COO_ PERATIVE PER L' ACQUISIZIONE, LA COSTRUZIONE, IL RIATTAMENTO E LA RI_ STRUTTURAZIONE, IL COMPLETAMENTO, LE ATTREZZATURE E L' ARREDAMENTO DI SEDI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' CULTURALI, EDUCATIVE, FORMATIVE E ARTISTICHE DI INTERESSE DELLE POPOLAZIONI DI LINGUA SLOVENA O DI ORI_ GINE SLOVENA ART. 14 , COMMA 1 , L. 9.1.1991 N. 19 , ART. 4 , COMMA 1 , L.R. 5.9.1991 N. 46 COME SOSTITUITO DALL' ART. 25 , L.R. 19.8.1996 N. 31 , ART. 3 , COMMA 1 , L. 8.4.1998 N. 89 - AUT. FIN. : ART. 5 , COMMA 3 , L.R. 5.9.1991 N. 46 , ART. 99 , COMMA 2 , L.R. 5.2.1992 N. 4 , ART. 1 , COMMA 2 , L. 13.7.1995 N. 295 , ART. 61 , COMMA 25 , L.R. 26.9.1995 N. 39 , ART. 44 , COMMA 27 , L.R. 6.2.1996 N. 9 , ART. 68 , COMMA 3 , L.R. 8.8.1996 N. 29 , ART. 15 , COMMA 25 , L.R. 8.4.1997 N. 10

CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE

	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 300	DIREZIONE CENTRALE PER LE IDENTITA' LINGUISTICHE E I MIGRANTI, L' ISTRUZIONE, LA CULTURA, LO SPORT E LE POLITICHE DELLA PACE E DELLA SOLIDARIETA'	194. SERVIZIO PER LE ATTIVITA' CULTURALI
U.P.B. : 9.6.300.1.946	5200	2.1.142.2.06.06 SPESE PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INIZIATIVE CULTURALI E DI RICERCA PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DELLE TE_ STIMONIANZE ARCHEOLOGICHE E CULTURALI DELLA PRESENZA DELLE POPOLAZIONI CELTICHE NEL TERRITORIO REGIONALE E NELLE AREE CONFINANTI ART. 5 , COMMA 13 , L.R. 22.2.2000 N. 2 - AUT. FIN. : ART. 5 , COMMA 16 , L.R. 22.2.2000 N. 2 , ART. 9 , COMMA 66 , L.R. 25.1.2002 N. 3

CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE

	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 300 DIREZIONE CENTRALE PER LE IDENTITA' LINGUISTICHE E I MIGRANTI, L' ISTRUZIONE, LA CULTURA, LO SPORT E LE POLITICHE DELLA PACE E DELLA SOLIDARIETA'		195. SERVIZIO PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E PER LA GESTIONE DEL CENTRO REGIONALE DI CATALOGAZIONE E RESTAURO DEI BENI CULTURALI
U.P.B. : 9.5.300.2.287	5248	2.1.232.3.06.06 FINANZIAMENTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI STARANZANO PER FINALITA' ARCHEOLOGICHE ART. 11 , COMMA 7 , L.R. 13.9.1999 N. 25 - AUT. FIN. : ART. 11 , COMMA 8 , L.R. 13.9.1999 N. 25
U.P.B. : 9.5.300.2.288	5260	2.1.210.3.06.06 SPESE PER L' ACQUISIZIONE DI BENI CULTURALI DI VALORE ARTISTICO E STORICO APPARTENENTI AL PATRIMONIO DEL "LLOYD TRIESTINO DI NAVIGAZIONE S.P.A. " ART. 6 , COMMA 71 , L.R. 15.2.1999 N. 4 - AUT. FIN. : ART. 6 , COMMA 72 , L.R. 15.2.1999 N. 4

CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE

	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 300	DIREZIONE CENTRALE PER LE IDENTITA' LINGUISTICHE E I MIGRANTI, L' ISTRUZIONE, LA CULTURA, LO SPORT E LE POLITICHE DELLA PACE E DELLA SOLIDARIETA'	196. SERVIZIO PER LE ATTIVITA' RICREATI_ VE, SPORTIVE E LE POLITICHE GIOVA_ NILI
U.P.B. : 9.8.300.2.327	6122	2.1.232.4.08.09 CONTRIBUTI ANNUI COSTANTI SUL CAPITALE MUTUATO, A FAVORE DI PROVINCE, COMUNI E CONSORZI FRA ENTI LOCALI PER LA COSTRUZIONE, L' AMPLIAMENTO ED IL MIGLIORAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI E RICREATIVI IVI COMPRESE LE OPERE ACCESSORIE ART. 1 , L.R. 6.8.1969 N. 26 COME SOSTITUITO DALL' ART. 1 , L.R. 11.11.1970 N. 37 E MODIFICATO DALL' ART. 1 , L.R. 22.6.1972 N. 26 , ART. 37 , L.R. 9.3.1988 N. 10
U.P.B. : 9.8.300.2.327	6124	2.1.242.5.08.09 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A FAVORE DI PROVINCE, COMUNI, CONSORZI FRA ENTI LOCALI E DI ISTITUZIONI, ASSOCIAZIONI SPORTIVE E GRUPPI SPOR_ TIVI AZIENDALI SULLA SPESA AMMISSIBILE PER LA COSTRUZIONE, L' AMPLIA_ MENTO ED IL MIGLIORAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI, IVI COMPRESE LE OPERE ACCESSORIE, PER L' ACQUISTO, IL MIGLIORAMENTO ED IL COMPLETAMENTO DI ATTREZZATURE SPORTIVE FISSE E MOBILI, PER L' ESECUZIONE DI OPERE DI RIPRISTINO O DI RICOSTRUZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI DANNEGGIATI O DI_ STRUTTI, NONCHE' PER L' ACQUISIZIONE IN PROPRIETA' DA PARTE DI PROVIN_ CE, COMUNI E CONSORZI FRA ENTI LOCALI, DI IMPIANTI INUTILIZZATI OVVERO DISTRATTI DALLA LORO DESTINAZIONE ORIGIANARIA ART. 37 , L.R. 9.3.1988 N. 10
U.P.B. : 9.8.300.2.327	6128	2.1.232.5.08.09 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE, DECENNALI PER LA COSTRUZIONE, RISTRUTTU_ RAZIONE ED AMPLIAMENTO DI IMPIANTI BASE ART. 3 , COMMA PRIMO , LETTERA B) , ART. 3 , COMMA SECONDO , L.R. 30.8.1982 N. 71 , ART. 50 , COMMA 6 , L.R. 8.7.1987 N. 19 , ART. 37 , COMMA 2 , L.R. 9.3.1988 N. 10 - AUT. FIN. : ART. 33 , COMMA 7 , L.R. 5.9.1989 N. 25

CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE

		CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 300	DIREZIONE CENTRALE PER LE IDENTITA' LINGUISTICHE E I MIGRANTI, L' ISTRUZIONE, LA CULTURA, LO SPORT E LE POLITICHE DELLA PACE E DELLA SOLIDARIETA'		196. SERVIZIO PER LE ATTIVITA' RICREATIVE, SPORTIVE E LE POLITICHE GIOVANILI
U.P.B. : 9.8.300.2.327		6139	2.1.242.5.08.09 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A FAVORE DI PROVINCE, COMUNI, CONSORZI O ASSOCIAZIONI FRA ENTI LOCALI, SOCIETA' DAGLI STESSI PARTECIPATE, NONCHE' A SOCIETA' SPORTIVE, ISTITUZIONI, ASSOCIAZIONI SPORTIVE E GRUPPI SPORTIVI AZIENDALI SULLA SPESA AMMISSIBILE, PER LA COSTRUZIONE, L' AMPLIAMENTO ED IL MIGLIORAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI E DELLE STRUTTURE AD ESSI ASSIMILABILI, IVI COMPRESE LE OPERE ACCESSORIE PER L' ACQUISIZIONE IN PROPRIETA' DI IMPIANTI INUTILIZZATI O DISTRATTI DALLA LORO DESTINAZIONE ORIGINARIA, NONCHE' PER L' ESECUZIONE DI OPERE DI RIPRISTINO O DI RICOSTRUZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI DANNEGGIATI O DISTRUTTI RELATIVAMENTE A IMPIANTI E ATTREZZATURE DI INTERESSE INTERPROVINCIALE E REGIONALE ART. 37 , COMMA 1 , L.R. 9.3.1988 N. 10 COME MODIFICATO DALL' ART. 25 , COMMA 4 , L.R. 9.7.1990 N. 29 - AUT. FIN. : ART. 95 , COMMA 6 , L.R. 14.2.1995 N. 8 , ART. 67 , COMMA 1 , L.R. 26.9.1995 N. 39 , ART. 46 , COMMA 5 , L.R. 6.2.1996 N. 9 , ART. 69 , COMMA 1 , L.R. 8.8.1996 N. 29 , ART. 23 , COMMA 38 , L.R. 8.4.1997 N. 10 , ART. 5 , COMMA 1 , L.R. 5.11.1997 N. 33 , ART. 25 , COMMA 30 , L.R. 12.2.1998 N. 3 , ART. 18 , COMMA 39 , L.R. 15.2.1999 N. 4 , ART. 17 , COMMA 27 , L.R. 13.9.1999 N. 25 , ART. 5 , COMMA 88 , L.R. 22.2.2000 N. 2 , ART. 6 , COMMA 83 , L.R. 26.2.2001 N. 4

CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE

	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 300 DIREZIONE CENTRALE PER LE IDENTITA' LINGUISTICHE E I MIGRANTI, L' ISTRUZIONE, LA CULTURA, LO SPORT E LE POLITICHE DELLA PACE E DELLA SOLIDARIETA'		197. SERVIZIO PER L' ISTRUZIONE E L' O_ RIENTAMENTO
U.P.B. : 9.1.300.1.265	5037	1.1.152.2.04.06 SPESE PER L' AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEGLI OPERATORI SCOLASTICI ART. 2 , COMMA PRIMO , LETTERA L) , L.R. 26.5.1980 N. 10 ART. 5, PRI_ MO COMMA, PUNTO SESTO L.R. 26.5.1980 N. 10 COME SOSTITUITO DALL ART. 2 , COMMA PRIMO , L.R. 6.7.1984 N. 26 , ART. 28 , COMMA 2 , L.R. 9.3.1988 N. 10 - AUT. FIN. : ART. 5 , COMMA 88 , L.R. 22.2.2000 N. 2 , ART. 6 , COMMA 83 , L.R. 26.2.2001 N. 4 , ART. 7 , COMMA 93 , ART. 9 , COMMA 66 , L.R. 25.1.2002 N. 3 , ART. 6 , COMMA 101 , L.R. 29.1.2003 N. 1
U.P.B. : 9.1.300.1.2997	5041	1.1.142.2.06.04 SPESE PER L' ORGANIZZAZIONE DI INCONTRI DI STUDIO E ATTIVITA' DI CON_ SULENZA, FINALIZZATI ALLA ELABORAZIONE E PROGETTAZIONE OPERATIVA DELLE INIZIATIVE DA REALIZZARE IN MATERIE DI SVILUPPO E RIQUALIFICAZIONE DELL' OFFERTA DI SERVIZI AL SISTEMA SCOLAST ART. 7 , COMMA 11 , L.R. 25.1.2002 N. 3 - AUT. FIN. : ART. 7 , COMMA 13 , L.R. 25.1.2002 N. 3

C A P I T O L I D I N U O V A I S T I T U Z I O N E

	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 300 DIREZIONE CENTRALE PER LE IDENTITA' LINGUISTICHE E I MIGRANTI, L' ISTRUZIONE, LA CULTURA, LO SPORT E LE POLITICHE DELLA PACE E DELLA SOLIDARIETA'		198. SERVIZIO PER LE POLITICHE DELLA PA_ CE, DELLA SOLIDARIETA' E DELL' AS_ SOCIAZIONISMO
U.P.B. : 8.5.300.2.938	90	2.1.235.5.08.07 FINANZIAMENTO PER GLI INTERVENTI NEL SETTORE DELL' IMMIGRAZIONE ART. 7 , COMMA 2 , LETTERE B) , C) , L.R. 10.9.1990 N. 46 , ART. 7 , COMMA 2 , LETTERA G) , ART. 8 , COMMA 2 , LETTERA C) , ART. 27 , COMMA 2 , L.R. 10.9.1990 N. 46 - AUT. FIN. : ART. 1 , COMMA 8 , L.R. 5.11.1997 N. 33
U.P.B. : 8.5.300.2.938	91	2.1.235.3.08.07 FINANZIAMENTO PER INIZIATIVE REGIONALI IN FAVORE DEGLI IMMIGRATI A VA_ LERE SUI FINANZIAMENTI DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE MIGRATORIE ARTT. 38 , 40 , 42 , 45 , DECRETO LEGISLATIVO 25.7.1998 N. 286

CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE

	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 310	DIREZIONE CENTRALE DELLA SALUTE E DELLA PROTEZIONE SOCIALE	202. SERVIZIO PER L' ECONOMIA SANITARIA
U.P.B. : 7.2.310.2.224	4439	2.1.237.5.08.08 FINANZIAMENTO STRAORDINARIO ALLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI PER L' ACQUISTO DI ATTREZZATURE SANITARIE, INFORMATICHE E TECNICO-ECONOMALI DA DESTINARE AGLI STABILIMENTI OSPEDALIERI ATTIVATI NELL' AMBITO DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI DI CUI ALL' ART. 20 DELLA L. 11 MARZO 1988, N. 67 ART. 6 , COMMA 7 , L.R. 12.2.1998 N. 3 - AUT. FIN. : ART. 6 , COMMA 9 , L.R. 12.2.1998 N. 3 , ART. 14 , COMMA 17 , L.R. 10.11.1998 N. 14 , ART. 17 , COMMA 9 , L.R. 15.2.1999 N. 4 , ART. 3 , COMMA 63 , L.R. 22.2.2000 N. 2 , ART. 4 , COMMA 81 , L.R. 26.2.2001 N. 4 , ART. 3 , COMMA 4 , L.R. 12.9.2001 N. 23 , ART. 5 , COMMA 81 , ART. 9 , COMMA 66 , L.R. 25.1.2002 N. 3
U.P.B. : 7.2.310.2.226	4453	2.1.237.4.08.08 CONTRIBUTI COSTANTI SUI MUTUI ASSUNTI DAGLI ENTI PUBBLICI OSPEDALIERI PER LA COSTRUZIONE, IL COMPLETAMENTO, L' AMPLIAMENTO E L' AMMODERNAMENTO DEGLI OSPEDALI CIVILI DELLA REGIONE ART. 6 , L.R. 31.12.1965 N. 36 COME SOSTITUITO DALL' ART. 10 , L.R. 19.8.1977 N. 52 - AUT. FIN. : ART. 13 , L.R. 19.8.1977 N. 52 , ART. 1 , L.R. 12.6.1978 N. 63 , ART. 2 , L.R. 25.7.1979 N. 37 , ARTT. 3 , 39 , L.R. 28.7.1980 N. 27 , ART. 1 , L.R. 23.11.1981 N. 76 , ART. 6 , COMMA SESTO , L.R. 29.1.1983 N. 14 , ART. 9 , COMMA 70 , L.R. 25.1.2002 N. 3
U.P.B. : 7.2.310.2.226	4454	2.1.237.4.08.08 CONTRIBUTI COSTANTI SUI MUTUI ASSUNTI DAGLI ENTI PUBBLICI OSPEDALIERI PER LA COSTRUZIONE, L' AMPLIAMENTO E L' AMMODERNAMENTO DEGLI OSPEDALI CIVILI DELLA REGIONE, NONCHE' PER L' ACQUISTO DI EDIFICI ED AREE DA DESTINARE A SERVIZI OSPEDALIERI ART. 5 , L.R. 31.12.1965 N. 36 COME SOSTITUITO DALL' ART. 10 , L.R. 19.8.1977 N. 52
U.P.B. : 7.2.310.2.226	4455	2.1.237.4.08.08 CONTRIBUTI COSTANTI SUI MUTUI ASSUNTI DAGLI ENTI PUBBLICI OSPEDALIERI PER IL COMPLETAMENTO DELLE SEDI OSPEDALIERE ART. 6 , L.R. 31.12.1965 N. 36 COME SOSTITUITO DALL' ART. 10 , L.R. 19.8.1977 N. 52 , ART. 1 , L.R. 11.5.1973 N. 42

CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE

	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 310 DIREZIONE CENTRALE DELLA SALUTE E DELLA PROTEZIONE SOCIALE		202. SERVIZIO PER L' ECONOMIA SANITARIA
U.P.B. : 7.2.310.2.226	4457	2.1.237.3.08.08 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A FAVORE DI ENTI PUBBLICI OSPEDALIERI PER LA COSTRUZIONE, IL COMPLETAMENTO, L' AMPLIAMENTO E L' AMMODERNAMENTO DEGLI OSPEDALI CIVILI DELLA REGIONE, DA UTILIZZARSI PER INTERVENTI UR GENTI NEI LIMITI E PER GLI EFFETTI DELLA LEGGE 8 AGOSTO 1977, N. 546 ART. 1 , L.R. 31.12.1965 N. 36 COME SOSTITUITO DALL' ART. 7 , COMMA PRIMO , L.R. 19.8.1977 N. 52
U.P.B. : 7.3.310.1.232	4601	1.1.155.2.08.08 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA SPECIALE DI SPERIMENTAZIO_ NE "SISTEMI DI CONTROLLO DEL MERCATO E DELLA GESTIONE DEI DISPOSITIVI MEDICI IN EUROPA: PROBLEMATICHE E PROSPETTIVE PER LO SVILUPPO DI BAN_ CHE DATI EUROPEE" ART. 12 , COMMA 2 , LETTERA B) , DECRETO LEGISLATIVO 30.12.1992 N. 502
U.P.B. : 7.3.310.1.232	4602	1.1.155.2.08.08 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA SPECIALE DI SPERIMENTAZIO_ NE "I BISOGNI DEI FAMILIARI DI PERSONE AFFETTE DA DISTURBO MENTALE SE_ VERO" ART. 12 , COMMA 2 , LETTERA B) , DECRETO LEGISLATIVO 30.12.1992 N. 502
U.P.B. : 7.3.310.1.232	4603	1.1.155.2.08.08 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA SPECIALE DI SPERIMENTAZIO_ NE "COINVOLGIMENTO DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE NELL' ASSISTENZA AI PAZIENTI TOSSICODIPENDENTI" ART. 12 , COMMA 2 , LETTERA B) , DECRETO LEGISLATIVO 30.12.1992 N. 502
U.P.B. : 7.3.310.1.232	4604	1.1.155.2.08.08 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA SPECIALE DI SPERIMENTAZIO_ NE "ANALISI DEL DIFETTO DI SOTTOPOPOLAZIONI NKT LINFOCITARIE IMMUNORE_ GOLATORIE NELLA SCLEROSI MULTIPLA" ART. 12 , COMMA 2 , LETTERA B) , DECRETO LEGISLATIVO 30.12.1992 N. 502

CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE

	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 310 DIREZIONE CENTRALE DELLA SALUTE E DELLA PROTEZIONE SOCIALE		202. SERVIZIO PER L' ECONOMIA SANITARIA
U.P.B. : 7.3.310.1.232	4605	1.1.155.2.08.08 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA SPECIALE DI SPERIMENTAZIO_ NE "ANALISI E VALUTAZIONE DI UNA SPERIMENTAZIONE GESTIONALE PER LA RE_ ALIZZAZIONE DI PROGETTI RIABILITATIVI IN PSICHIATRIA" ART. 12 , COMMA 2 , LETTERA B) , DECRETO LEGISLATIVO 30.12.1992 N. 502
U.P.B. : 7.3.310.1.232	4606	1.1.155.2.08.08 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA SPECIALE DI SPERIMENTAZIO NE "QUALE DIRIGENTE DI SANITA' PUBBLICA IN ITALIA NEL 2000 (DIR. S.P.I. 2000) " ART. 12 , COMMA 2 , LETTERA B) , DECRETO LEGISLATIVO 30.12.1992 N. 502
U.P.B. : 7.3.310.1.232	4607	1.1.155.2.08.08 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA SPECIALE DI SPERIMENTAZIO_ NE "SPERIMENTAZIONE E VALUTAZIONE DI STRUMENTI DI TELEPATOLOGIA PER LA DIAGNOSI INTRAOPERATORIA IN OSPEDALI PERIFERICI" ART. 12 , COMMA 2 , LETTERA B) , DECRETO LEGISLATIVO 30.12.1992 N. 502
U.P.B. : 7.3.310.1.232	4608	1.1.155.2.08.08 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA SPECIALE DI SPERIMENTAZIO NE "STUDIO DI PREVALENZA E INCIDENZA E VALUTAZIONE DI MARKERS BIOUMO RALI DELLA MALATTIA DI ALZHEIMER" ART. 12 , COMMA 2 , LETTERA B) , DECRETO LEGISLATIVO 30.12.1992 N. 502
U.P.B. : 7.3.310.1.232	4609	1.1.155.2.08.08 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA SPECIALE DI SPERIMENTAZIO_ NE "PUO' UNA RETE CENTRATA SUL SOSTEGNO AI CAREGIVERS RIDURRE LE CON_ SEGUENZE DELLA MALATTIA DI ALZHEIMER? " ART. 12 , COMMA 2 , LETTERA B) , DECRETO LEGISLATIVO 30.12.1992 N. 502

CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE

	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 310 DIREZIONE CENTRALE DELLA SALUTE E DELLA PROTEZIONE SOCIALE		202. SERVIZIO PER L' ECONOMIA SANITARIA
U.P.B. : 7.3.310.1.232	4611	1.1.155.2.08.08 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA SPECIALE DI RICERCA "UNA VA_ LUTAZIONE NAZIONALE DELLE STRUTTURE PER IL RICOVERO DI PAZIENTI P_ SICHIATRICI ACUTI: IL PROGETTO "PROGRES-ACUTI" ART. 12 , COMMA 2 , LETTERA B) , DECRETO LEGISLATIVO 30.12.1992 N. 502 COME MODIFICATO DALL' ART. 14 , DECRETO LEGISLATIVO 7.12.1993 N. 517
U.P.B. : 7.3.310.2.236	4670	2.1.220.3.08.08 SPESE RELATIVE AL PROGRAMMA SPECIALE DI SPERIMENTAZIONE GESTIONALE DI PIANIFICAZIONE, FINANZIAMENTO, AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DELLE A_ ZIENDE SANITARIE ART. 12 , COMMA 2 , LETTERA B) , DECRETO LEGISLATIVO 30.12.1992 N. 502 COME MODIFICATO DA ART. 14 , DECRETO LEGISLATIVO 7.12.1993 N. 517

CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE

	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 310 DIREZIONE CENTRALE DELLA SALUTE E DELLA PROTEZIONE SOCIALE		206. SERVIZIO PER LA QUALITA' DEI SERVIZI SOCIALI
U.P.B. : 8.1.310.1.237	4711	1.1.152.2.08.26 TRASFERIMENTI AI COMUNI PER PROMUOVERE L' ABBATTIMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE A FAVORE DEI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI DA ALMENO UN ANNO NEL TERRITORIO REGIONALE ART. 4 , COMMA 76 , L.R. 26.2.2001 N. 4 - AUT. FIN. : ART. 4 , COMMA 79 , L.R. 26.2.2001 N. 4
U.P.B. : 8.2.310.1.2451	4745	1.1.148.2.08.07 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATICO DI COMUNICAZIONE TRA LA COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI ED I SERVIZI TERRI_ TORIALI NONCHE' PER L' AVVIO DELL' ATTIVITA' DI FORMAZIONE ED INFORMA_ ZIONE IN MATERIA DI ADOZIONI INTERNAZIONALI L. 31.12.1998 N. 476
U.P.B. : 8.3.310.2.254	4845	2.1.242.3.08.07 SOVVENZIONE STRAORDINARIA ALL' ASSOCIAZIONE "COMUNITA' DEL MELOGRA_ NO" PER L' ACQUISTO DEL TERRENO DELL' ATTUALE SEDE IN COMUNE DI REANA DEL ROJALE E LA SISTEMAZIONE DEI PREFABBRICATI ART. 16 , COMMI 68 , 69 , L.R. 12.2.1998 N. 3 - AUT. FIN. : ART. 16 , COMMA 71 , L.R. 12.2.1998 N. 3
U.P.B. : 8.3.310.2.252	4848	2.1.232.5.08.07 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L' ACQUISTO, LA REALIZZAZIONE, LA TRASFORMAZIONE, LA RISTRUTTURAZIONE E L' ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI STRUTTURE E PER L' ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED ARREDI AD ESSE RELATI_ VI, DESTINATE ALL' ASSISTENZA DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI, DISABI_ LI, IN STATO O A RISCHIO DI DISADATTAMENTO O DEVIANZA ART. 2 , COMMA 3 , ART. 3 , L.R. 14.12.1987 N. 44 - AUT. FIN. : ART. 74 , COMMA 5 , L.R. 14.2.1995 N. 8 , ART. 36 , COMMA 1 , L.R. 6.2.1996 N. 9 , ART. 22 , COMMA 10 , L.R. 8.4.1997 N. 10 , ART. 24 , COMMA 13 , L.R. 12.2.1998 N. 3 , ART. 17 , COMMA 18 , L.R. 15.2.1999 N. 4 , ART. 3 , COMMA 63 , L.R. 22.2.2000 N. 2 , ART. 4 , COMMA 81 , L.R. 26.2.2001 N. 4

CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE

	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 310	DIREZIONE CENTRALE DELLA SALUTE E DELLA PROTEZIONE SOCIALE	206. SERVIZIO PER LA QUALITA' DEI SERVIZI SOCIALI
U.P.B. : 8.3.310.2.252	4873	2.1.232.5.08.07 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A COMUNI, PROVINCE E LORO CONSORZI, AZIENDE PER I SERVIZI SANITARI, ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA, COOPERATIVE E PERSONE GIURIDICHE PRIVATE SENZA FINI DI LUCRO OPERANTI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE STRUTTURE E PER LA RISTRUTTURAZIONE O LA RICONVERSIONE DI STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI ART. 13 , COMMA 9 , L.R. 8.4.1997 N. 10 - AUT. FIN. : ART. 13 , COMMA 14 , L.R. 8.4.1997 N. 10 , ART. 24 , COMMI 17 , 18 , L.R. 12.2.1998 N. 3 , ART. 17 , COMMA 20 , L.R. 15.2.1999 N. 4 , ART. 3 , COMMA 63 , L.R. 22.2.2000 N. 2 , ART. 4 , COMMA 81 , L.R. 26.2.2001 N. 4 , ART. 3 , COMMA 4 , L.R. 12.9.2001 N. 23 , ART. 5 , COMMA 81 , L.R. 25.1.2002 N. 3 , ART. 4 , COMMA 66 , L.R. 29.1.2003 N. 1

CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE

	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 310 DIREZIONE CENTRALE DELLA SALUTE E DELLA PROTEZIONE SOCIALE		240. SERVIZIO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA
U.P.B. : 7.2.310.2.235	4652	2.1.242.3.08.08 CONTRIBUTI AI PRIVATI TITOLARI DI RICOVERI CONVENZIONATI, AD ENTI ED ASSOCIAZIONI, PER L' AMMODERNAMENTO, L' ACQUISTO E LA COSTRUZIONE DI STRUTTURE DI RICOVERO E CUSTODIA DEGLI ANIMALI DOMESTICI, PER IL CONTROLLO E LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO ART. 13 , L.R. 4.9.1990 N. 39 COME MODIFICATO DALL' ART. 7 , COMMA 11 , L.R. 3.7.2000 N. 13 - AUT. FIN. : ART. 3 , COMMA 63 , L.R. 22.2.2000 N. 2 , ART. 4 , COMMA 81 , L.R. 26.2.2001 N. 4 , ART. 9 , COMMA 66 , L.R. 25.1.2002 N. 3 , ART. 4 , COMMA 66 , L.R. 29.1.2003 N. 1

CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE

	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 330 DIREZIONE CENTRALE DELLE RISORSE AGRICOLE, NATURALI E FORESTALI		214. SERVIZIO PER GLI AFFARI GIURIDICI, AMMINISTRATIVI, CONTABILI E GENERA_ LI E DELLE POLITICHE COMUNITARIE
U.P.B. : 15.2.330.2.607	7402	2.1.235.5.10.32 FINANZIAMENTO STRAORDINARIO ALL' ERSA PER L' ATTUAZIONE DELL' OBIETTI_ VO 5 B) DI CUI ALL' ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO C.E.E. N. 2081/93 FONDI REGIONALI, COFINANZIAMENTO FSE ART. 1 , REGOLAMENTO C.E.E. 20.7.1993 N. 2081 OBIETTIVO 5 B), ART. 117 , COMMA 2 , L.R. 28.4.1994 N. 5 , ART. 15 , L.R. 28.8.1995 N. 35 COME MODIFICATO DALL' ART. 16 , COMMA 15 , L.R. 8.4.1997 N. 10 , ART. 10 , COMMA 1 , L.R. 10.11.1998 N. 14 , ART. 19 , COMMA 4 , D.D.L. NONA LEGISLATURA N. 44 - AUT. FIN. : ART. 33 , COMMA 1 , LETTERA C) , L.R. 28.8.1995 N. 35 , ART. 68 , COMMA 1 , L.R. 6.2.1996 N. 9 , ART. 77 , COMMA 21 , L.R. 8.8.1996 N. 29 , ART. 15 , COMMA 11 , L.R. 10.11.1998 N. 14
U.P.B. : 15.2.330.2.607	7405	2.1.235.5.10.32 FINANZIAMENTO STRAORDINARIO ALL' ERSA PER L' ATTUAZIONE DELL' OBIETTI_ VO 5 B) DI CUI ALL' ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/93 - FON_ DI STATALI, COFINANZIAMENTO FSE ART. 1 , REGOLAMENTO C.E.E. 20.7.1993 N. 2081 OBIETTIVO 5B), ART. 15 , L.R. 28.8.1995 N. 35 COME MODIFICATO DALL' ART. 16 , COMMA 15 , L.R. 8.4.1997 N. 10 , ART. 10 , COMMA 1 , L.R. 10.11.1998 N. 14 , ART. 19 , COMMA 4 , D.D.L. NONA LEGISLATURA N. 44 - AUT. FIN. : ART. 5 , L. 16.4.1987 N. 183 , ART. 33 , COMMA 8 , LETTERA C) , L.R. 28.8.1995 N. 35 , ART. 68 , COMMA 2 , L.R. 6.2.1996 N. 9 , ART. 77 , COMMA 22 , L.R. 8.8.1996 N. 29
U.P.B. : 15.2.330.2.607	7408	2.1.235.5.10.32 FINANZIAMENTO STRAORDINARIO ALL' ERSA PER L' ATTUAZIONE DELL' OBIETTI_ VO 5 B) DI CUI ALL' ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/93 FON_ DI FSE ART. 1 , REGOLAMENTO C.E.E. 20.7.1993 N. 2081 OBIETTIVO 5B), ART. 15 , L.R. 28.8.1995 N. 35 COME MODIFICATO DALL' ART. 16 , COMMA 15 , L.R. 8.4.1997 N. 10 , ART. 10 , COMMA 1 , L.R. 10.11.1998 N. 14 , ART. 19 , COMMA 4 , D.D.L. NONA LEGISLATURA N. 44 - AUT. FIN. : ART. 33 , COMMA 9 , LETTERA C) , L.R. 28.8.1995 N. 35

CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE

	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 330 DIREZIONE CENTRALE DELLE RISORSE AGRICOLE, NATURALI E FORESTALI		214. SERVIZIO PER GLI AFFARI GIURIDICI, AMMINISTRATIVI, CONTABILI E GENERALI E DELLE POLITICHE COMUNITARIE
U.P.B. : 15.2.330.2.607	7428	2.1.235.3.10.32 FINANZIAMENTO ALL' ERSA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ATTUAZIONE DELL' OBIETTIVO COMUNITARIO 5B) DI CUI ALL' ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 2081/93 IN CONFORMITA' AL DOCUP 5B) ART. 1 , REGOLAMENTO C.E.E. 20.7.1993 N. 2081 OBIETTIVO 5B) ART. 12 , L.R. 28.8.1995 N. 35 , ART. 14 , COMMA 24 , LETTERA B) , L.R. 12.2.1998 N. 3 , ART. 10 , COMMA 1 , L.R. 10.11.1998 N. 14 , ART. 19 , COMMA 4 , D.D.L. NONA LEGISLATURA N. 44 - AUT. FIN. : ART. 14 , COMMA 27 , L.R. 12.2.1998 N. 3 , ART. 17 , COMMA 3 , L.R. 6.7.1998 N. 11 , ART. 15 , COMMA 22 , L.R. 10.11.1998 N. 14
U.P.B. : 15.2.330.2.607	7430	2.1.235.3.10.32 FINANZIAMENTO STRAORDINARIO ALL' ERSA PER L' ATTUAZIONE DELL' OBIETTIVO 5 B) DI CUI ALL' ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/93 A TITOLO DI ANTICIPAZIONE DELLA QUOTA STATALE DI COFINANZIAMENTO FERS CONSEGUENTE ALLA RIPROGRAMMAZIONE PRO TERREMOTO - FONDI REGIONALI ART. 91 , COMMA 2 , L.R. 13.7.1998 N. 12 , ART. 1 , REGOLAMENTO C.E.E. 20.7.1993 N. 2081 OBIETTIVO 5 B) ART. 15 , L.R. 28.8.1995 N. 35 COME MODIFICATO DALL' ART. 16 , COMMA 15 , L.R. 8.4.1997 N. 10 , ART. 91 , COMMA 1 , L.R. 13.7.1998 N. 12 , ART. 10 , COMMI 1 , 2 , L.R. 10.11.1998 N. 14 , ART. 19 , COMMA 4 , D.D.L. NONA LEGISLATURA N. 44 AUT. FIN. : ART. 91 , COMMA 4 , LETTERA A) , L.R. 13.7.1998 N. 12 , ART. 15 , COMMA 29 , L.R. 10.11.1998 N. 14
U.P.B. : 15.2.330.2.607	7431	2.1.235.3.10.32 FINANZIAMENTO STRAORDINARIO ALL' ERSA PER L' ATTUAZIONE DELL' OBIETTIVO 5 B) DI CUI ALL' ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/93 A TITOLO DI COFINANZIAMENTO REGIONALE DELLE QUOTE STATALE E COMUNITARIA FERS ANTICIPATE A SEGUITO DELLA RIPROGRAMMAZIONE PRO TERREMOTO - FONDI REGIONALI ART. 91 , COMMA 2 , L.R. 13.7.1998 N. 12 , ART. 1 , REGOLAMENTO C.E.E. 20.7.1993 N. 2081 OBIETTIVO 5 B) ART. 15 , L.R. 28.8.1995 N. 35 COME MODIFICATO DALL' ART. 16 , COMMA 15 , L.R. 8.4.1997 N. 10 , ART. 91 , COMMA 1 , L.R. 13.7.1998 N. 12 , ART. 10 , COMMI 1 , 2 , L.R. 10.11.1998 N. 14 , ART. 19 , COMMA 4 , D.D.L. NONA LEGISLATURA N. 44 - AUT. FIN. : ART. 91 , COMMA 4 , LETTERA B) , L.R. 13.7.1998 N. 12 , ART. 15 , COMMA 30 , L.R. 10.11.1998 N. 14

CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE

	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 330 DIREZIONE CENTRALE DELLE RISORSE AGRICOLE, NATURALI E FORESTALI		214. SERVIZIO PER GLI AFFARI GIURIDICI, AMMINISTRATIVI, CONTABILI E GENERALI E DELLE POLITICHE COMUNITARIE
U.P.B. : 15.2.330.2.607	7433	2.1.235.3.10.32 FINANZIAMENTO STRAORDINARIO ALL' ERSA PER L' ATTUAZIONE DELL' OBIETTIVO 5 B) DI CUI ALL' ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/93 A TITOLO DI ANTICIPAZIONE DELLA QUOTA FERS CONSEGUENTE ALLA RIPROGRAMMAZIONE PRO TERREMOTO - FONDI REGIONALI ART. 91 , COMMA 2 , L.R. 13.7.1998 N. 12 , ART. 1 , REGOLAMENTO C.E.E. 20.7.1993 N. 2081 OBIETTIVO 5 B) ART. 15 , L.R. 28.8.1995 N. 35 COME MODIFICATO DALL' ART. 16 , COMMA 15 , L.R. 8.4.1997 N. 10 , ART. 91 , COMMA 1 , L.R. 13.7.1998 N. 12 , ART. 10 , COMMI 1 , 2 , L.R. 10.11.1998 N. 14 , ART. 19 , COMMA 4 , D.D.L. NONA LEGISLATURA N. 44 AUT. FIN. : ART. 15 , COMMA 31 , L.R. 10.11.1998 N. 14
U.P.B. : 15.2.330.2.607	7438	2.1.235.3.10.32 FINANZIAMENTO STRAORDINARIO ALL' ERSA PER L' ATTUAZIONE DELL' OBIETTIVO 5 B) DI CUI ALL' ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/93 A TITOLO DI COFINANZIAMENTO REGIONALE DELLE QUOTE STATALE E COMUNITARIA FSE ANTICIPATE A SEGUITO DELLA RIPROGRAMMAZIONE PRO TERREMOTO - FONDI REGIONALI ART. 1 , REGOLAMENTO C.E.E. 20.7.1993 N. 2081 OBIETTIVO 5 B) ART. 15 , L.R. 28.8.1995 N. 35 COME MODIFICATO DALL' ART. 16 , COMMA 15 , L.R. 8.4.1997 N. 10 , ART. 91 , COMMA 1 , L.R. 13.7.1998 N. 12 , ART. 10 , COMMI 1 , 2 , L.R. 10.11.1998 N. 14 , ART. 19 , COMMA 4 , D.D.L. NONA LEGISLATURA N. 44 - AUT. FIN. : ART. 15 , COMMA 35 , L.R. 10.11.1998 N. 14
U.P.B. : 15.2.330.2.607	7439	2.1.235.3.10.32 FINANZIAMENTO STRAORDINARIO ALL' ERSA PER L' ATTUAZIONE DELL' OBIETTIVO 5 B) DI CUI ALL' ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/93 A TITOLO DI ANTICIPAZIONE DELLA QUOTA STATALE DI COFINANZIAMENTO FSE CONSEGUENTE ALLA RIPROGRAMMAZIONE PRO TERREMOTO - FONDI REGIONALI ART. 1 , REGOLAMENTO C.E.E. 20.7.1993 N. 2081 OBIETTIVO 5 B) ART. 15 , L.R. 28.8.1995 N. 35 COME MODIFICATO DALL' ART. 16 , COMMA 15 , L.R. 8.4.1997 N. 10 , ART. 91 , COMMA 1 , L.R. 13.7.1998 N. 12 , ART. 10 , COMMI 1 , 2 , L.R. 10.11.1998 N. 14 , ART. 19 , COMMA 4 , D.D.L. NONA LEGISLATURA N. 44 - AUT. FIN. : ART. 15 , COMMA 36 , L.R. 10.11.1998 N. 14

CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE

	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 330 DIREZIONE CENTRALE DELLE RISORSE AGRICOLE, NATURALI E FORESTALI		214. SERVIZIO PER GLI AFFARI GIURIDICI, AMMINISTRATIVI, CONTABILI E GENERALI E DELLE POLITICHE COMUNITARIE
U.P.B. : 15.2.330.2.607	7451	2.1.235.3.10.32 FINANZIAMENTO STRAORDINARIO ALL' ERSA PER L' ATTUAZIONE DELL' OBIETTIVO 5 B) DI CUI ALL' ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/93 A TITOLO DI ANTICIPAZIONE DELLA QUOTA FSE CONSEGUENTE ALLA RIPROGRAMMAZIONE PRO TERREMOTO - FONDI REGIONALI ART. 1 , REGOLAMENTO C.E.E. 20.7.1993 N. 2081 OBIETTIVO 5 B) ART. 15 , L.R. 28.8.1995 N. 35 COME MODIFICATO DALL' ART. 16 , COMMA 15 , L.R. 8.4.1997 N. 10 , ART. 91 , COMMA 1 , L.R. 13.7.1998 N. 12 , ART. 10 , COMMI 1 , 2 , L.R. 10.11.1998 N. 14 , ART. 19 , COMMA 4 , D.D.L. NONA LEGISLATURA N. 44 - AUT. FIN. : ART. 15 , COMMA 37 , L.R. 10.11.1998 N. 14

CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE

	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 330 DIREZIONE CENTRALE DELLE RISORSE AGRICOLE, NATURALI E FORESTALI		217. SERVIZIO PER LE PRODUZIONI AGRICOLE
U.P.B. : 15.4.330.2.808	480	2.1.243.5.10.10 FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 950/97 E DEL RELATIVO PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 1994-1999 PER LO SVILUPPO DELLE STRUTTURE AZIENDALI, ANCHE A A TITOLO DI ANTICIPAZIONE DELLE QUOTE COMUNITARIA E STATALE REGOLAMENTO C.E.E. 20.5.1997 N. 950 , ART. 14 , COMMA 34 , L.R. 12.2.1998 N. 3 - AUT. FIN. : ART. 14 , COMMA 36 , L.R. 12.2.1998 N. 3 , ART. 22 , COMMA 13 , L.R. 15.2.1999 N. 4
U.P.B. : 11.1.330.2.2001	6251	2.1.243.3.10.10 FINANZIAMENTI PER RICERCHE BIOTECNOLOGICHE RELATIVE AL CONTROLLO DELLE PATOLOGIE ATTRAVERSO LA MESSA A PUNTO DI VACCINI - PIANO PER LO SVILUPPO DELL' ACQUACOLTURA IN ACQUA DOLCE - MISURA 4 - FONDI STATALI (PROCEDIMENTI AVVIATI ALLA DATA DEL 4/7/2002) ART. 1 , COMMA 6 , L. 21.5.1998 N. 164 - AUT. FIN. : ART. 7 , COMMA 138 , L.R. 26.2.2001 N. 4

CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE

	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 330 DIREZIONE CENTRALE DELLE RISORSE AGRICOLE, NATURALI E FORESTALI		219. SERVIZIO PER IL CREDITO AGRARIO, LA COOPERAZIONE E LO SVILUPPO AGRICOLO
U.P.B. : 11.1.330.2.350	6343	2.1.241.4.10.10 CONTRIBUTI NEGLI INTERESSI SUI MUTUI PER LA FORMAZIONE DELLA PROPRIETA' CONTADINA ARTT. 27 , 40 , L. 1961 N. 454 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI
U.P.B. : 11.1.330.2.350	6348	2.1.243.4.10.10 CONCORSO NEGLI INTERESSI SUI MUTUI DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO CONTRATTI, AI TERMINI DELLA LEGGE 5 LUGLIO 1928, N. 1760 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, DALLE AZIENDE AGRICOLE SINGOLE O ASSOCIATE PER IL MIGLIORAMENTO E L' AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE AZIENDALI ARTT. 16 , 46 , COMMA 1 , LETTERA C) , 53 , L. 27.10.1966 N. 910 - AUT. FIN. : ART. 16 , L. 27.10.1966 N. 910 , ART. 9 , COMMA 66 , L.R. 25.1.2002 N. 3
U.P.B. : 11.1.330.2.350	6350	2.1.243.4.10.10 CONCORSO NEGLI INTERESSI SUI PRESTITI E MUTUI CONCESSI DAGLI ISTITUTI ESERCENTI IL CREDITO AGRARIO PER OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO ARTT. 9 , 40 , L. 1961 N. 454 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI
U.P.B. : 11.1.330.2.350	6351	2.1.241.4.10.10 CONCORSO NEGLI INTERESSI SUI MUTUI DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO ARTT. 4 , 11 , L. 23.5.1964 N. 404 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI
U.P.B. : 11.1.330.2.428	6363	2.1.243.4.10.10 CONCORSO STATALE NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI SUI MUTUI STRAORDINARI CONCESSI "UNA TANTUM" A FAVORE DI SOCIETA' COOPERATIVE CHE GESTISCONO PROPRI IMPIANTI DI CONSERVAZIONE, LAVORAZIONE, TRASFORMAZIONE E VENDITA DEI PRODOTTI AGRICOLI E ZOOTECNICI, IVI COMPRESE LE STALLE SOCIALI, PER LA TRASFORMAZIONE DI PASSIVITA' ONEROSE DERIVANTI DA FINANZIAMENTI BANCARI E DA PRESTITI DEI SOCI, RISULTANTI IN BILANCIO ART. 6 , COMMA 3 , L. 27.10.1966 N. 910 - AUT. FIN. : ART. 6 , L. 27.10.1966 N. 910

CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE

	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 330 DIREZIONE CENTRALE DELLE RISORSE AGRICOLE, NATURALI E FORESTALI		219. SERVIZIO PER IL CREDITO AGRARIO, LA COOPERAZIONE E LO SVILUPPO AGRICOLO
U.P.B. : 11.1.330.2.350	6366	2.1.243.4.10.10 CONCORSO NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI SUI MUTUI E PRESTITI CONTRATTI DAGLI IMPRENDITORI AGRICOLI PER LA RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE PREVISTA DAL RELATIVO PIANO DI SVILUPPO APPROVATO ARTT. 4, PRIMO COMMA, 29 E 59 L. R. 12 GIUGNO 1978, N. 62 E ART. 42 L.R. 23 APRILE 1981, N. 19, ART. 16 L.R. 13 AGOSTO 1986, N. 34) ART. 6 , COMMA 1 , LETTERA A) , ART. 18 , L. 9.5.1975 N. 153 , ART. 10 , COMMA 1 , LETTERA A) , L. 10.5.1976 N. 352 , ART. 4 , L.R. 12.6.1978 N. 62 COME SOSTITUITO DALL' ART. 3 , L.R. 23.4.1981 N. 19 , ART. 42 , L.R. 23.4.1981 N. 19
U.P.B. : 11.1.330.2.350	6369	2.1.243.4.10.10 CONTRIBUTI INTEGRATIVI A TITOLO DI CONCORSO NEGLI INTERESSI SUI MUTUI AGRARI DI MIGLIORAMENTO CONTRATTI DALLE COOPERATIVE AGRICOLE E LORO CONSORZI, DALLE COMUNITA' MONTANE, DAI COMUNI SINGOLI OD ASSOCIATI E DAGLI ALTRI ENTI PUBBLICI CHE OPERANO NEL SETTORE AGRICOLO, NONCHE' DALLE ASSOCIAZIONI DEI PRODUTTORI AGRICOLI PER LA COSTRUZIONE ED IL POTENZIAMENTO DI COMPLESSI ZOOTECNICI SIA PER L' ALLEVAMENTO DEGLI A NIMALI CHE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI ART. 18 , L. 27.12.1977 N. 984 , ART. 33 , COMMA PRIMO , LETTERA A) , L.R. 27.11.1981 N. 79 - AUT. FIN. : ART. 18 , L. 27.12.1977 N. 984 , ARTT. 65 , 73 , COMMA TERZO , L.R. 27.11.1981 N. 79 , ART. 3 , COMMA 2 , L. 8.11.1986 N. 752
U.P.B. : 11.5.330.1.375	6841	1.1.163.2.10.10 CONTRIBUTI AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI, ANCHE ASSOCIATI IN FORMA COOPE_ RATIVA O CONSORTILE, PER L' ATTIVITA' PROMOZIONALE INDIRETTA ART. 50 , L.R. 13.7.1998 N. 12 - AUT. FIN. : ART. 85 , COMMA 3 , L.R. 13.7.1998 N. 12 , ART. 19 , COMMI 51 , 52 , L.R. 15.2.1999 N. 4 , ART. 12 , COMMA 10 , L.R. 13.9.1999 N. 25 , ART. 6 , COMMA 212 , L.R. 22.2.2000 N. 2 , ART. 7 , COMMA 138 , L.R. 26.2.2001 N. 4 , ART. 9 , COMMA 66 , L.R. 25.1.2002 N. 3 , ART. 26 , COMMA 2 , L.R. 29.10.2002 N. 28

CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE

	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 330 DIREZIONE CENTRALE DELLE RISORSE AGRICOLE, NATURALI E FORESTALI		219. SERVIZIO PER IL CREDITO AGRARIO, LA COOPERAZIONE E LO SVILUPPO AGRICOLO
U.P.B. : 11.4.330.2.385	7154	2.1.243.4.10.10 CONCORSO NEGLI INTERESSI SUI MUTUI INTEGRATIVI PER LA RIPARAZIONE E L' AMPLIAMENTO DEI FABBRICATI INERENTI ALLE COOPERATIVE AGRICOLE CHE ABBIANO SUBITO DANNI NON IRRIMEDIABILI PER EFFETTO DEGLI EVENTI TELLURICI DEL MAGGIO 1976, NONCHE' PER LA RIPARAZIONE O SOSTITUZIONE DELLE PERTINENZE, DELLE ATTREZZATURE FISSE E MOBILI E DEI MACCHINARI ART. 6 , COMMA QUINTO , ARTT. 7 , 24 , L.R. 29.7.1976 N. 35 , ART. 58 , L.R. 23.12.1977 N. 63 COME SOSTITUITO DALL' ART. 43 , L.R. 4.7.1979 N. 35 , ART. 3 , L.R. 13.12.1985 N. 49
U.P.B. : 11.4.330.2.385	7158	2.1.243.4.10.10 CONCORSO NEGLI INTERESSI SUI MUTUI INTEGRATIVI CONTRATTI PER LA RIPARAZIONE O LA RICOSTRUZIONE DI FABBRICATI RURALI E LORO PERTINENZE DESTINATI ALLA RACCOLTA, TRASFORMAZIONE, MANIPOLAZIONE, CONSERVAZIONE E VENDITA DEI PRODOTTI AGRICOLI E ZOOTECNICI O AL RICOVERO DI MACCHINE, ATTREZZI E PRODOTTI MEDESIMI ART. 15 , COMMA DECIMO , L.R. 21.1.1977 N. 7 COME SOSTITUITO DALL' ART. 17 , L.R. 13.4.1978 N. 23 - AUT. FIN. : ART. 37 , L.R. 20.6.1983 N. 64 , ART. 5 , L.R. 13.12.1985 N. 49 , ART. 6 , L.R. 22.2.2000 N. 2 , ART. 7 , COMMA 138 , L.R. 26.2.2001 N. 4
U.P.B. : 11.1.330.2.387	7256	2.1.243.3.10.10 FINANZIAMENTI STRAORDINARI PER INTERVENTI DI RICAPITALIZZAZIONE DELLE COOPERATIVE AGRICOLE DEL SETTORE VITIVINICOLO CHE GESTISCONO IMPIANTI DI TRASFORMAZIONE DI PROPRIETA' DELLO STATO ART. 121 , COMMI 18 , 19 , L.R. 28.4.1994 N. 5 - AUT. FIN. : ART. 24 , COMMA 24 , L.R. 8.4.1997 N. 10 , ART. 19 , COMMA 92 , L.R. 15.2.1999 N. 4
U.P.B. : 11.1.330.2.350	7296	2.1.241.4.07.10 CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI A FAVORE DEI COLTIVATORI DIRETTI E DEGLI AFFITTUARI COLTIVATORI DIRETTI, SINGOLI OD ASSOCIATI, CHE CONTRAGGONO MUTUI DI MIGLIORAMENTO A TERMINI DELLA LEGGE 5 LUGLIO 1928, N. 1760 PER GLI SCOPI, ALLE CONDIZIONI E CON LE MODALITA' DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 8 GENNAIO 1968, N. 1, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI L. 5.7.1928 N. 1760 , ART. 2 , L.R. 8.1.1968 N. 1 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI , ART. 1 , L.R. 6.9.1976 N. 51 - AUT. FIN. : L. 23.4.1975 N. 125 , ART. 1 , COMMA PRIMO , L.R. 6.9.1976 N. 51 , ART. 2 , L. 1.7.1977 N. 403 , ART. 1 , L.R. 5.6.1978 N. 55

CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE

	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 330 DIREZIONE CENTRALE DELLE RISORSE AGRICOLE, NATURALI E FORESTALI		220. SERVIZIO PER LA BONIFICA E L' IRRIGAZIONE
U.P.B. : 11.2.330.2.429	6550	2.1.210.3.10.10 SPESE PER IL FINANZIAMENTO DEI PIANI GENERALI DI BONIFICA E RELATIVI PIANI DI CLASSIFICA DI CUI ALL' ARTICOLO 4 DEL REGIO DECRETO 13 FEBBRAIO 1933, N. 215 R.D. 13.2.1933 N. 215 , ART. 13 , L.R. 6.11.1995 N. 42 - AUT. FIN. : ART. 8 , COMMA 5 , L.R. 15.2.1999 N. 4
U.P.B. : 11.2.330.2.362	6560	2.1.210.5.10.10 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI BONIFICA INTEGRALE A TOTALE CARICO DELLA REGIONE DESTINATE ALLA SISTEMAZIONE DEI CORSI D' ACQUA IN PIANURA, ALLA DIFESA DALLE ACQUE, ALLA PROVVISTA ED ALL' ADDUZIONE DI ACQUE PER L' IRRIGAZIONE, NONCHE' ALLO SCOLO DELLE ACQUE - FONDI REGIONALI ART. 2 , L.R. 27.11.1981 N. 79 ABROG. DA ART. 80, C. 1, LETT. MM), LR 12/98 , CON EFFETTO EX ART. 93, C. 1, L.R. 13.7.1998 N. 12 - AUT. FIN. : ART. 47 , COMMA 1 , L.R. 6.2.1996 N. 9 , ART. 24 , COMMA 6 , L.R. 8.4.1997 N. 10 , ART. 8 , COMMA 32 , ART. 19 , COMMA 39 , L.R. 15.2.1999 N. 4 , ART. 17 , COMMA 32 , L.R. 13.9.1999 N. 25 , ART. 6 , COMMA 212 , L.R. 22.2.2000 N. 2 , ART. 7 , COMMA 138 , L.R. 26.2.2001 N. 4
U.P.B. : 11.2.330.2.362	6564	1.1.210.3.10.10 SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE OPERE DI BONIFICA R.D. 13.2.1933 N. 215 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI , ART. 1 , L.R. 27.11.1972 N. 55 COME INTERPRETATO DALL' ART. 1 , L.R. 4.9.1991 N. 43 , E ABROGATO DALL' ART. 80 , COMMA 1 , LETTERA Q) , L.R. 13.7.1998 N. 12 , CON EFFETTO EX ART. 93, C. 1, LR 12/98 - AUT. FIN. : ART. 47 , COMMA 3 , L.R. 6.2.1996 N. 9 , ART. 24 , COMMA 8 , L.R. 8.4.1997 N. 10 , ART. 19 , COMMA 41 , L.R. 15.2.1999 N. 4 , ART. 17 , COMMA 34 , L.R. 13.9.1999 N. 25 , ART. 6 , COMMA 212 , L.R. 22.2.2000 N. 2 , ART. 7 , COMMA 138 , L.R. 26.2.2001 N. 4
U.P.B. : 11.2.330.2.362	6671	1.1.210.3.10.10 SPESE PER L' ESECUZIONE DI OPERE DI BONIFICA INTEGRALE A TOTALE CARICO DELLA REGIONE, NONCHE' PER LA SISTEMAZIONE DEI CORSI D' ACQUA ART. 2 , R.D. 13.2.1933 N. 215 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI , ART. 22 , L.R. 18.10.1967 N. 22 - AUT. FIN. : ART. 24 , COMMA 5 , L.R. 8.4.1997 N. 10

C A P I T O L I D I N U O V A I S T I T U Z I O N E

	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 330	DIREZIONE CENTRALE DELLE RISORSE AGRICOLE, NATURALI E FORESTALI	220. SERVIZIO PER LA BONIFICA E L' IRRI_ GAZIONE
U.P.B. : 11.2.330.2.362	6674	2.1.210.5.10.10 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI BONIFICA INTEGRALE A TOTALE CA RICO DELLA REGIONE DESTINATE ALLA SISTEMAZIONE DEI CORSI D' ACQUA IN PIANURA, ALLA DIFESA DALLE ACQUE, ALLA PROVVISTA ED ALL' ADDUZIONE DI ACQUE PER L' IRRIGAZIONE, NONCHE' ALLO SCOLO DELLE ACQUE - FONDI STA TALI ART. 7 , R.D. 13.2.1933 N. 215 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRA_ ZIONI , ART. 11 , L. 27.12.1977 N. 984 , ART. 22 , L.R. 18.10.1967 N. 22 , ART. 2 , L.R. 27.11.1981 N. 79
U.P.B. : 11.2.330.2.362	6676	2.1.210.3.10.10 SPESE, COMPRESE QUELLE DI STUDIO E PROGETTAZIONE, PER L' ESECUZIONE DI OPERE IRRIGUE ART. 20 , COMMA 1 , LETTERA A) , ART. 25 , L. 27.10.1966 N. 910
U.P.B. : 11.2.330.2.362	6693	2.1.232.3.08.29 SOVVENZIONI STRAORDINARIE AI COMUNI PER LA RICOSTITUZIONE DELLA VEGE_ TAZIONE ARBOREA E/O ARBUSTIVA ART. 1 , L.R. 26.8.1983 N. 72
U.P.B. : 11.2.330.2.362	6701	2.1.210.5.10.10 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA E DI BONIFI_ CA MONTANA, OPERE DI RIORDINO FONDIARIO, COMPRENSIVE DEGLI INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E RICOSTITUZIONE VEGETALE, E DI OPERE COMUNI A PIU' FONDI RIGUARDANTI L' IRRIGAZIONE E LA RETE DI SCOLO DELLE ACQUE, NEI TERRITORI DI CUI ALL' ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 11 NOVEMBRE 1982, N. 828 ART. 10 , COMMA 2 , LETTERA A) , L. 11.11.1982 N. 828 , ART. 6 , COM_ MA QUINTO , PUNTO 3) , L.R. 29.6.1983 N. 70
U.P.B. : 11.2.330.2.362	6704	2.1.210.3.10.10 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA E DI BONIFI_ CA MONTANA, OPERE DI RIORDINO FONDIARIO, COMPRENSIVE DEGLI INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E RICOSTITUZIONE VEGETALE, E DI OPERE COMUNI A PIU' FONDI RIGUARDANTI L' IRRIGAZIONE E LA RETE DI SCOLO DELLE ACQUE, NEI TERRITORI DI CUI ALL' ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 11 NOVEMBRE 1982, N. 828 ART. 6 , COMMA QUINTO , PUNTO 1) , L.R. 29.6.1983 N. 70

CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE

	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 330	DIREZIONE CENTRALE DELLE RISORSE AGRICOLE, NATURALI E FORESTALI	220. SERVIZIO PER LA BONIFICA E L' IRRIGAZIONE
U.P.B. : 11.2.330.2.362	6706	2.1.210.3.10.10 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA E DI BONIFICA MONTANA, OPERE DI RIORDINO FONDIARIO, COMPRENSIVE DEGLI INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E RICOSTITUZIONE VEGETALE, E DI OPERE COMUNI A PIU' FONDI RIGUARDANTI L' IRRIGAZIONE E LA RETE DI SCOLO DELLE ACQUE, NEI TERRITORI DI CUI ALL' ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 11 NOVEMBRE 1982, N. 828 ART. 6 , COMMA QUINTO , PUNTO 2) , L.R. 29.6.1983 N. 70

CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE

	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 330 DIREZIONE CENTRALE DELLE RISORSE AGRICOLE, NATURALI E FORESTALI		221. SERVIZIO DELLE STRUTTURE AZIENDALI E DELLE AVVERSITA' ATMOSFERICHE
U.P.B. : 11.1.330.2.352	6301	2.1.243.3.10.10 CONTRIBUTI, IVI INCLUSI QUELLI INTEGRATIVI DEGLI INTERVENTI STATALI, PER L' ATTUAZIONE DI INTERVENTI DIRETTI AL MIGLIORAMENTO, RAZIONALIZZAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE ZOOTECNICA ED ALLA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI ZOOTECNICI, PER LA CONCENTRAZIONE DELLA LAVORAZIONE DEL LATTE, NONCHE' PER L' ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI RISANAMENTO E DI PROFILASSI DEL BESTIAME ART. 4 , L.R. 20.7.1967 N. 16 ABROGATO DALL' ART. 80 , COMMA 1 , LETTERA H) L.R. 13.7.1998 N. 12 CON EFFETTO EX ART. 93 , COMMA 1 , L.R. 13.7.1998 N. 12 , ARTT. 7 , 8 , 11 , L.R. 20.7.1967 N. 16 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI , ART. 1 , L.R. 25.2.1975 N. 13 , ARTT. 6 , 8 , L.R. 12.8.1975 N. 58 , ART. 3 , L.R. 3.6.1978 N. 48 ABROGATO DALL' ART. 80 , COMMA 1 , LETTERA H) L.R. 13.7.1998 N. 12 CON EFFETO EX ART. 93 , COMMA 1 , L.R. 13.7.1998 N. 12 , ART. 13 , L.R. 27.11.1981 N. 79 COME MODIFICATO DALL' ART. 1 , L.R. 12.3.1985 N. 11 , ARTT. 2 , 3 , 4 , L.R. 28.4.1987 N. 10 , ART. 180 , COMMA 1 , L.R. 28.4.1994 N. 5 COME SOSTITUITO DALL' ART. 46 , L.R. 25.10.1994 N. 14 - AUT. FIN. : ART. 104 , COMMI 1 , 3 , L.R. 14.2.1995 N. 8 , ART. 72 , COMMA 1 , L.R. 26.9.1995 N. 39 , ART. 50 , COMMA 1 , L.R. 6.2.1996 N. 9 , ART. 24 , COMMA 17 , L.R. 8.4.1997 N. 10 , ART. 26 , COMMA 10 , L.R. 12.2.1998 N. 3
U.P.B. : 11.1.330.2.352	6304	2.1.241.3.10.10 CONTRIBUTI PER INTERVENTI A FAVORE DELLE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO ARTT. 43 , 44 , R.D. 13.2.1933 N. 215 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI , - AUT. FIN. : ART. 102 , COMMA 1 , L.R. 14.2.1995 N. 8 , ART. 69 , COMMA 1 , L.R. 26.9.1995 N. 39 , ART. 47 , COMMA 9 , L.R. 6.2.1996 N. 9 , ART. 24 , COMMA 13 , L.R. 8.4.1997 N. 10 , ART. 26 , COMMA 7 , L.R. 12.2.1998 N. 3 , ART. 19 , COMMA 23 , L.R. 15.2.1999 N. 4 , ART. 6 , COMMA 212 , L.R. 22.2.2000 N. 2 , ART. 7 , COMMA 138 , L.R. 26.2.2001 N. 4 , ART. 6 , COMMA 22 , L.R. 12.9.2001 N. 23 , ART. 8 , COMMA 78 , L.R. 25.1.2002 N. 3 , ART. 6 , COMMA 55 , L.R. 23.8.2002 N. 23

CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE

	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 330 DIREZIONE CENTRALE DELLE RISORSE AGRICOLE, NATURALI E FORESTALI		221. SERVIZIO DELLE STRUTTURE AZIENDALI E DELLE AVVERSITA' ATMOSFERICHE
U.P.B. : 11.2.330.2.363	6572	1.1.232.3.10.10 CONTRIBUTI AI COMUNI O LORO CONSORZI, NONCHE' AI CONSORZI DI BONIFICA PER LA REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI STRADE VICINALI ART. 6 , COMMA 14 , L.R. 22.2.2000 N. 2 - AUT. FIN. : ART. 6 , COMMA 16 , L.R. 22.2.2000 N. 2 , ART. 7 , COMMA 138 , L.R. 26.2.2001 N. 4 , ART. 6 , COMMA 22 , L.R. 12.9.2001 N. 23 , ART. 8 , COMMA 78 , ART. 9 , COMMA 66 , L.R. 25.1.2002 N. 3 , ART. 6 , COMMA 55 , L.R. 23.8.2002 N. 23 , ART. 7 , COMMA 93 , L.R. 29.1.2003 N. 1
U.P.B. : 11.4.330.2.386	7157	2.1.243.3.10.10 CONTRIBUTI PER LA RIPARAZIONE E LA RICOSTRUZIONE, NONCHE' PER L' AMPLIAMENTO DI FABBRICATI RURALI E LORO PERTINENZE O DI ALTRI IMMOBILI DI PROPRIETA' DI COOPERATIVE AGRICOLE O DI SOCIETA' DESTINATI ALLA RACCOLTA, TRASFORMAZIONE, MANIPOLAZIONE, CONSERVAZIONE E VENDITA DEI PRODOTTI AGRICOLI E ZOOTECNICI O AL RICOVERO DI MACCHINE, ATTREZZI E PRODOTTI MEDESIMI ART. 15 , COMMA PRIMO , L.R. 21.1.1977 N. 7 , ART. 15 , COMMA SECONDO , L.R. 21.1.1977 N. 7 COME SOSTITUITI DALL' ART. 17 , L.R. 13.4.1978 N. 23 - AUT. FIN. : ART. 6 , COMMA 1 , L.R. 18.11.1991 N. 51 , ART. 65 , COMMA 1 , L.R. 7.9.1992 N. 30
U.P.B. : 11.4.330.2.386	7159	2.1.243.3.10.10 CONTRIBUTI PER LA RICOSTRUZIONE, IL RIPRISTINO, L' AMPLIAMENTO ED IL MIGLIORAMENTO DELLE STALLE E RELATIVI ANNESSI, NONCHE' PER LA RICOSTRUZIONE, IL RIPRISTINO E L' AMPLIAMENTO DELLE STRUTTURE, DEGLI ANNESSI E DELLE RELATIVE ATTREZZATURE DEGLI ALLEVAMENTI SPECIALIZZATI ART. 16 , L.R. 29.7.1976 N. 35 COME DA ULTIMO MODIFICATO DAGLI ART. 14 , L.R. 13.4.1978 N. 23 , ART. 15 , L.R. 13.4.1978 N. 23 , ART. 14 , L.R. 21.1.1977 N. 7 - AUT. FIN. : ART. 54 , L.R. 6.9.1991 N. 47 , ART. 65 , COMMA 3 , L.R. 7.9.1992 N. 30
U.P.B. : 11.2.330.2.430	7179	2.1.210.3.10.15 SPESE PER IL RIPRISTINO DELLE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA DANNEGGIATE DA ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE ART. 1 , COMMA 3 , LETTERA B) , L. 15.10.1981 N. 590 , ART. 3 , COMMA 3 , LETTERA B) , L. 14.2.1992 N. 185

CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE

	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 330 DIREZIONE CENTRALE DELLE RISORSE AGRICOLE, NATURALI E FORESTALI		221. SERVIZIO DELLE STRUTTURE AZIENDALI E DELLE AVVERSITA' ATMOSFERICHE
U.P.B. : 15.4.330.2.606	7360	2.1.243.5.10.10 FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 951/97 E DEL RELATIVO PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 1994-1999 PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI TRASFORMAZIONE E DI COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI, ANCHE A TITOLO DI ANTICIPAZIONE DELLE QUOTE COMUNITARIA E STATALE REGOLAMENTO C.E.E. 20.5.1997 N. 951 , ART. 14 , COMMA 37 , L.R. 12.2.1998 N. 3 COME MODIFICATO DALL' ART. 21 , COMMA 1 , L.R. 6.7.1998 N. 11 E INTEGRATO DAGLI ARTT. 10, C. 6-7, E 11, C. 4 L.R. 22.12.1998 N. 17 - AUT. FIN. : ART. 14 , COMMA 39 , L.R. 12.2.1998 N. 3 , ART. 17 , COMMA 40 , L.R. 13.9.1999 N. 25

CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE

	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 330 DIREZIONE CENTRALE DELLE RISORSE AGRICOLE, NATURALI E FORESTALI		256. SERVIZIO PER LA TUTELA DEGLI AMBIENTI NATURALI E DELLA FAUNA
U.P.B. : 4.7.330.2.133	3130	2.1.210.3.08.29 SPESE PER ACCORDI DI PROGRAMMA CON I COMUNI INTERESSATI DAL PARCO NATURALE REGIONALE DELLE DOLOMITI FRIULANE E DELLE PREALPI GIULIE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E CURA DEL TERRITORIO ESTERNO AI PARCHI MEDESIMI ART. 5 , COMMA 52 , L.R. 15.2.1999 N. 4 - AUT. FIN. : ART. 5 , COMMA 53 , L.R. 15.2.1999 N. 4
U.P.B. : 4.7.330.2.605	3170	2.1.210.3.08.29 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL "PROGETTO RISORGIVE DELLO STELLA" NELL' AMBITO DEL PROGRAMMA LIFE PREVISTO DAL REGOLAMENTO CEE N. 1973/92 COME MODIFICATO DAL REG. CEE 1404/96 - FONDI REGIONALI REGOLAMENTO C.E.E. 29.6.1992 N. 1973 , ART. 5 , COMMA 48 , L.R. 15.2.1999 N. 4 - AUT. FIN. : ART. 5 , COMMA 49 , L.R. 15.2.1999 N. 4

CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE

	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 330	DIREZIONE CENTRALE DELLE RISORSE AGRICOLE, NATURALI E FORESTALI	257. SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE FORESTE REGIONALI E DELLE AREE PROTETTE
U.P.B. : 15.5.330.2.407	2898	2.1.235.5.08.29 INTERVENTI NELL' AMBITO DELL' INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG III ITALIA - AUSTRIA PER IL PERIODO 2000 2006 - PROGRAMMA AGGIUNTIVO REGIONALE - DIREZIONE DELLE RISORSE AGRICOLE, NATURALI E FORESTALI - SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE FORESTE REGIONALI ART. 20 , COMMA 1 , LETTERA A) , REGOLAMENTO C.E.E. 21.6.1999 N. 1260 , ART. 5 , COMMA 2 , L.R. 15.5.2002 N. 13

CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE

	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 330 DIREZIONE CENTRALE DELLE RISORSE AGRICOLE, NATURALI E FORESTALI		258. SERVIZIO PER IL TERRITORIO MONTANO E PER LE MANUTENZIONI
U.P.B. : 4.5.330.2.125	2881	2.1.210.5.10.11 SPESE PER LA VIABILITA' DI SERVIZIO FORESTALE IN ZONE AD ALTO FUSTO DELLA PROVINCIA DI UDINE ART. 21 , L. 26.4.1983 N. 130 , ART. 12 , L. 22.12.1984 N. 887 , ART. 9 , L.R. 8.4.1982 N. 22 , ART. 29 , L.R. 8.4.1982 N. 22 COME MODIFICATO DALL' ART. 52 , L.R. 24.7.1982 N. 45 - AUT. FIN. : ART. 21 , L. 26.4.1983 N. 130 , ART. 12 , L. 22.12.1984 N. 887
U.P.B. : 4.5.330.2.125	2886	2.1.210.3.10.11 REISCRIZIONE FONDI NON UTILIZZATI, PER LA REALIZZAZIONE DELLA VIABILITA' DI SERVIZIO FORESTALE, ZONA CEDUO, IN PROVINCIA DI UDINE E DI PORDENONE, AI SENSI DELLA DELIBERA CIPE 19 DICEMBRE 1989, PUNTO 14 - FONDI REGIONALI ART. 21 , L. 26.4.1983 N. 130 , ART. 37 , L. 27.12.1983 N. 730 , ART. 9 , L.R. 8.4.1982 N. 22 , ART. 29 , L.R. 8.4.1982 N. 22 COME MODIFICATO DALL' ART. 52 , L.R. 24.7.1982 N. 45 , ART. 17 , COMMA 28 , L.R. 6.2.1996 N. 9 - AUT. FIN. : ART. 17 , COMMA 28 , L.R. 6.2.1996 N. 9 , ART. 20 , COMMA 29 , L.R. 8.4.1997 N. 10 , ART. 17 , COMMA 11 , L.R. 13.9.1999 N. 25
U.P.B. : 4.5.330.2.125	2888	2.1.210.3.10.11 REISCRIZIONE FONDI NON UTILIZZATI, PER LA REALIZZAZIONE DI PISTE FORESTALI NELLE PROVINCE DI UDINE E PORDENONE, AI SENSI DELLA DELIBERA CIPE 19 DICEMBRE 1989, PUNTO 14 - FONDI REGIONALI ART. 21 , L. 26.4.1983 N. 130 , ART. 9 , L.R. 8.4.1982 N. 22 , ART. 29 , L.R. 8.4.1982 N. 22 COME MODIFICATO DALL' ART. 52 , L.R. 24.7.1982 N. 45 , ART. 12 , COMMA 16 , L.R. 8.4.1997 N. 10 AUT. FIN. : ART. 12 , COMMA 16 , L.R. 8.4.1997 N. 10 , ART. 17 , COMMA 12 , L.R. 13.9.1999 N. 25

CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE

	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 330 DIREZIONE CENTRALE DELLE RISORSE AGRICOLE, NATURALI E FORESTALI		258. SERVIZIO PER IL TERRITORIO MONTANO E PER LE MANUTENZIONI
U.P.B. : 4.6.330.2.145	2937	2.1.210.3.10.12 SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICO-FORESTALI R.D. 13.2.1933 N. 215 , ART. 1 , L.R. 27.11.1972 N. 55 COME INTERPRETATA DALL' ART. 1 , L.R. 4.9.1991 N. 43 E ABROGATA DALL' ART. 80 , COMMA 1 , LETTERA Q) , L.R. 13.7.1998 N. 12 CON EFFETTO EX ART. 93, C. 1, LR 12/1998, ART. 9 , COMMA 26 , L.R. 12.2.1998 N. 3 , ART. 1 , COMMA 11 , L.R. 13.11.2000 N. 20 - AUT. FIN. : ART. 17 , COMMA 1 , L.R. 6.2.1996 N. 9 , ART. 20 , COMMA 30 , L.R. 8.4.1997 N. 10 , ART. 22 , COMMI 31 , 32 , L.R. 12.2.1998 N. 3 , ART. 15 , COMMI 42 , 43 , L.R. 15.2.1999 N. 4 , ART. 17 , COMMA 13 , L.R. 13.9.1999 N. 25 , ART. 4 , COMMA 109 , L.R. 22.2.2000 N. 2 , ART. 5 , COMMA 158 , L.R. 26.2.2001 N. 4 , ART. 4 , COMMA 138 , L.R. FIN. 2004
U.P.B. : 4.6.330.2.144	2944	2.1.210.3.10.15 SPESE PER IL COMPLETAMENTO E L' ESECUZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO- FORESTALE DA REALIZZARE NELLE AREE DI CUI ALL' ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 11 NOVEMBRE 1982, N. 828 ART. 10 , L.R. 8.4.1982 N. 22 , ART. 30 , L.R. 8.4.1982 N. 22 COME MODIFICATA ED INTEGRATA DALLA L.R. 30.12.1985 N. 54 E DALLA L.R. 25.8.1986 N. 38
U.P.B. : 4.6.330.2.144	2946	2.1.210.3.10.11 SPESE PER LA PROSECUZIONE, IL COMPLETAMENTO E L' ESECUZIONE DI OPERE DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA, LIMITATAMENTE ALLE OPERE IDRAULICO-FORESTALI, E PER LA REVISIONE PREZZI DI OPERE GIA' APPALTATE DA UTILIZZARE, CON LE PROCEDURE PREVISTE DALLA LEGGE REGIONALE 8 APRILE 1982, N. 22, NEI BACINI MONTANI DELLE AREE COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL 1976, AI SENSI DELL' ART. 2 DELLA LEGGE 11 NOVEMBRE 1982, N. 828 ART. 1 , L.R. 27.11.1972 N. 55 ABROGATO DALL' ART. 80 , COMMA 1 , LETTERA Q) , L.R. 13.7.1998 N. 12 CON EFFETTO EX ART. 93, COMMA 1, LR 12/98
U.P.B. : 4.6.330.2.144	2959	2.1.210.3.08.29 SPESE PER L' ATTUAZIONE DELL' INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICO -FORESTALE DEL TORRENTE SENONS NELL' AMBITO DELL' ACCORDO DI PROGRAMMA IN MATERIA DI AREE NATURALI PROTETTE - LEGGE 394/91

CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE

	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 330 DIREZIONE CENTRALE DELLE RISORSE AGRICOLE, NATURALI E FORESTALI		259. SERVIZIO PER LA SELVICOLTURA E AN TINCENDIO BOSCHIVO
U.P.B. : 4.5.330.2.121	6998	2.1.210.3.10.11 SPESE PER LA PRODUZIONE DI PIANTE TARTUFIGENE IDONEE, PER INCREMENTARE LE TARTUFAIE CONTROLLATE, PER REALIZZARE TARTUFAIE COLTIVATE E PER LA VALORIZZAZIONE DELLE SPECIFICHE SITUAZIONI TERRITORIALI ED AMBIENTALI A VOCAZIONE TARTUFIGENA ART. 15 , COMMA 2 , L.R. 16.8.1999 N. 23 - AUT. FIN. : ART. 20 , COMMA 4 , L.R. 16.8.1999 N. 23 , ART. 4 , COMMA 109 , L.R. 22.2.2000 N. 2

CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE

	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 340 DIREZIONE CENTRALE DELL' AMBIENTE E DEI LAVORI PUBBLICI		266. SERVIZIO PER GLI AFFARI GIURIDICI, GENERALI E PER LA CONSULENZA
U.P.B. : 4.1.340.2.649	2204	2.1.238.3.08.32 FINANZIAMENTI A ENTI PUBBLICI PER LA PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI NATURA AMBIENTALE SUSCETTIBILI DI SOLLECITO COFINANZIAMENTO REGIONALE, STATALE O COMUNITARIO - PARCO PROGETTI ART. 9 , COMMA 14 , L.R. 12.2.1998 N. 3 - AUT. FIN. : ART. 4 , COMMA 109 , L.R. 22.2.2000 N. 2 , ART. 5 , COMMA 158 , L.R. 26.2.2001 N. 4
U.P.B. : 5.3.340.2.106	2655	2.1.243.5.06.06 CONTRIBUTI ANNUT COSTANTI PER LA RISTRUTTURAZIONE DI SALE CINEMATOGRA_ FICHE E DI SALE POLIFUNZIONALI DESTINATE AD ATTIVITA' CULTURALI AI FI_ NI DI UN LORO ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI ANTINCENDIO ART. 1 , L.R. 15.6.1984 N. 19 COME MODIFICATO DALL' ART. 2 , L.R. 28.12.1984 N. 57 - AUT. FIN. : ART. 12 , COMMA 7 , L.R. 30.1.1988 N. 3

CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE

	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 340 DIREZIONE CENTRALE DELL' AMBIENTE E DEI LAVORI PUBBLICI		268. SERVIZIO PER GLI INTERVENTI IN MATE_ RIA DI RICOSTRUZIONE
U.P.B. : 5.4.340.2.644	9511	2.1.241.3.07.26 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER LA RIPARAZIONE DEGLI EDIFICI DANNEG_ GIATI DAGLI EVENTI TELLURICI DELL' ANNO 1976 ARTT. 15 , 16 , 23 , 25 , 26 , L.R. 20.6.1977 N. 30 , ART. 9 BIS , L.R. 20.6.1977 N. 30 COME INSERITO DALL' ART. 10 , L.R. 24.4.1978 N. 25 , ARTT. 37 , 38 , L.R. 24.4.1978 N. 25
U.P.B. : 5.4.340.2.644	9519	2.1.241.3.07.26 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A FAVORE DI SOGGETTI CHE RICEVANO OD AB_ BIANO RICEVUTO DOPO IL 6 MAGGIO 1976 IN PROPRIETA' A TITOLO GRATUITO O IN CESSIONE AGEVOLATA CON PATTO DI FUTURA PROPRIETA', UN ALLOGGIO PER IL QUALE DEBBANO O ABBIANO DOVUTO EFFETTUARE DELLE OPERE PER RENDERLO AGIBILE ART. 27 , L.R. 4.7.1979 N. 35 COME SOSTITUITO DALL' ART. 1 , L.R. 23.12.1980 N. 80 , ART. 36 , L.R. 2.5.1988 N. 26
U.P.B. : 5.4.340.2.644	9523	2.1.242.3.08.15 FINANZIAMENTI PER IL RIPRISTINO DI OPERE ED IMPIANTI PUBBLICI, NONCHE' DI OPERE DI PUBBLICA UTILITA', NEI SETTORI SCOLASTICO, PARASCOLASTICO, ASSISTENZIALE, SANITARIO, RELIGIOSO, SOCIALE, CULTURALE E SPORTIVO-RI_ CREATIVO, NON DI COMPETENZA COMUNALE, NON IRRIMEDIABILMENTE DANNEGGIA_ TI DAL SISMA, NONCHE' PER IL MUTAMENTO DELLA DESTINAZIONE D' USO DEGLI EDIFICI ACCOMPAGNATO DA OPERE EDILIZIE DI RISTRUTTURAZIONE, AMPLIAMEN_ TO, COMPLETAMENTO, ADATTAMENTO E DI MIGLIORAMENTO ART. 75 , COMMA PRIMO , PUNTO 1) , ART. 75 , COMMA TERZO , L.R. 23.12.1977 N. 63 , ART. 75 , COMMA PRIMO , PUNTO 5) , L.R. 23.12.1977 N. 63 COME INSERITO DALL' ART. 23 , L.R. 19.12.1986 N. 55 , ART. 47 , L.R. 4.7.1979 N. 35 , ART. 43 , L.R. 19.12.1986 N. 55 , ART. 81 , L.R. 2.5.1988 N. 26 , ARTT. 30 , 48 , L.R. 18.10.1990 N. 50 , ART. 40 , L.R. 8.6.1993 N. 37 , ART. 139 , COMMA 42 , L.R. 9.11.1998 N. 13 - AUT. FIN. : ART. 2 , COMMA 11 , L.R. 29.12.1990 N. 58 , ART. 141 , COMMA 10 , L.R. 8.6.1993 N. 37 , ART. 78 , COMMA 3 , L.R. 8.8.1996 N. 29 , ART. 139 , COMMA 47 , L.R. 9.11.1998 N. 13

CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE

	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 340 DIREZIONE CENTRALE DELL' AMBIENTE E DEI LAVORI PUBBLICI		268. SERVIZIO PER GLI INTERVENTI IN MATERIA DI RICOSTRUZIONE
U.P.B. : 5.4.340.2.644	9524	2.1.242.3.08.15 FINANZIAMENTI PER LA RICOSTRUZIONE DI OPERE ED IMPIANTI PUBBLICI DISTRUTTI O DEMOLITI PER EFFETTO DEL SISMA, OVVERO PER L' ACQUISTO DI IMMOBILI IN SOSTITUZIONE DEGLI STESSI, NONCHE' PER LA RICOSTRUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITA' NEI SETTORI SCOLASTICO, PARASCOLASTICO, ASSISTENZIALE, SANITARIO, RELIGIOSO E SPORTIVO-RICREATIVO, NON DI COMPETENZA COMUNALE ART. 75 , COMMA PRIMO , PUNTO 2) , L.R. 23.12.1977 N. 63 COME MODIFICATO DALL' ART. 8 , L.R. 17.6.1978 N. 70 , ART. 75 , COMMA TERZO , L.R. 23.12.1977 N. 63 , ART. 47 , L.R. 4.7.1979 N. 35 , ART. 43 , L.R. 19.12.1986 N. 55 , ART. 32 , L.R. 8.6.1993 N. 37 , ART. 139 , COMMA 27 , L.R. 9.11.1998 N. 13 , ART. 5 , COMMI 73 , 75 , L.R. 26.2.2001 N. 4 - AUT. FIN. : ART. 141 , COMMA 18 , L.R. 8.6.1993 N. 37 , ART. 78 , COMMA 4 , L.R. 8.8.1996 N. 29 , ART. 139 , COMMA 32 , L.R. 9.11.1998 N. 13 , ART. 5 , COMMA 68 , L.R. 26.2.2001 N. 4 , ART. 6 , COMMA 103 , L.R. 25.1.2002 N. 3
U.P.B. : 5.4.340.2.644	9525	2.1.238.3.08.15 FINANZIAMENTI PER L' AMPLIAMENTO, IL COMPLETAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE, L' ADATTAMENTO ED IL MIGLIORAMENTO DI OPERE ED IMPIANTI PUBBLICI, NONCHE' DI OPERE DI PUBBLICA UTILITA' NEI SETTORI SCOLASTICO, PARASCOLASTICO, ASSISTENZIALE, SANITARIO, RELIGIOSO E SPORTIVO-RICREATIVO, NON DI COMPETENZA COMUNALE, NON IRRIMEDIABILMENTE DANNEGGIATI DAL SISMA E GIA' AMMESSI AI BENEFICI DELLA LEGGE REGIONALE 26 LUGLIO 1976, N. 34 ART. 75 , COMMA PRIMO , PUNTO 3) , L.R. 23.12.1977 N. 63 COME MODIFICATO DALL' ART. 34 , L.R. 18.12.1984 N. 53 COME MODIFICATO DALL' ART. 15 , COMMA 35 , L.R. 15.5.2002 N. 13 , ART. 75 , COMMA TERZO , L.R. 23.12.1977 N. 63 , ART. 47 , L.R. 4.7.1979 N. 35 , ART. 39 , L.R. 11.1.1982 N. 2
U.P.B. : 5.4.340.2.644	9528	2.1.232.3.08.32 SOVVENZIONI AI COMUNI PER L' ESPROPRIAZIONE E PER L' OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D' URGENZA DELLE AREE DESTINATE AGLI INSEDIAMENTI PER FRONTEGGIARE LE IMMEDIATE ESIGENZE ABITATIVE, NONCHE' DEI SERVIZI COLLETTIVI E PER L' ACQUISIZIONE ANCHE MEDIANTE ESPROPRIAZIONE DELLE AREE ADIBITE A DEPOSITO DI MATERIALI DI RISULTA ART. 7 , L.R. 30.8.1976 N. 49 , ART. 4 , L.R. 11.2.1981 N. 8

CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE

	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 340 DIREZIONE CENTRALE DELL' AMBIENTE E DEI LAVORI PUBBLICI		268. SERVIZIO PER GLI INTERVENTI IN MATERIA DI RICOSTRUZIONE
U.P.B. : 5.4.340.2.644	9532	2.1.242.3.08.32 CONTRIBUTO INTEGRATIVO ALL' ORDINARIO DIOCESANO PER SPESE GENERALI DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI DI RICOSTRUZIONE E DI RIPARAZIONE DEGLI EDIFICI DI CULTO ART. 54 , L.R. 18.12.1984 N. 53
U.P.B. : 5.4.340.2.644	9546	2.1.242.3.08.06 FINANZIAMENTO ALLA ASSOCIAZIONE DENOMINATA "COMITATO CULTURALE PRADIS" PER LA COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO DESTINATO A FINALITA' MUSEALI E TURISTICO-CULTURALI ART. 74 , L.R. 2.5.1988 N. 26 - AUT. FIN. : ART. 107 , L.R. 2.5.1988 N. 26
U.P.B. : 5.4.340.2.644	9569	2.1.232.3.06.06 FINANZIAMENTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI CASTELNUOVO DEL FRIULI PER IL COMPLETAMENTO DEL CENTRO CULTURALE CASA SULIS E LA DEFINITIVA SISTEMAZIONE DELLE SUE ADIACENZE ART. 70 , COMMA 1 , L.R. 19.9.1996 N. 40
U.P.B. : 5.4.340.2.644	9571	2.1.242.3.08.32 FINANZIAMENTO ALLA PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA DI CIVIDALE DEL FRIULI PER IL RECUPERO E IL CONSOLIDAMENTO ANTISISMICO DELL' EDIFICIO ANNESSO AL DUOMO ART. 139 , COMMA 16 , L.R. 9.11.1998 N. 13 - AUT. FIN. : ART. 139 , COMMA 21 , L.R. 9.11.1998 N. 13
U.P.B. : 5.4.340.2.644	9572	2.1.242.3.08.32 FINANZIAMENTO ALLA PARROCCHIA DI S.M. MAGGIORE E S. PELLEGRINO DI MEDUNO NOVARONS PER IL RECUPERO ED IL CONSOLIDAMENTO ANTISISMICO DEL CAMPANILE ART. 139 , COMMA 64 , L.R. 9.11.1998 N. 13 - AUT. FIN. : ART. 139 , COMMA 68 , L.R. 9.11.1998 N. 13
U.P.B. : 5.4.340.2.644	9574	2.1.232.3.06.06 SOVVENZIONE STRAORDINARIA AL COMUNE DI VENZONE PER IL PRIMO IMPIANTO E L' AVVIO DEL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE SUI DANNI SISMICI E SUL RESTAURO DELLE STRUTTURE ARCHITETTONICHE ART. 140 , COMMA 30 , L.R. 9.11.1998 N. 13 - AUT. FIN. : ART. 140 , COMMA 38 , L.R. 9.11.1998 N. 13

CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE

CAPITOLO		DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 340 DIREZIONE CENTRALE DELL' AMBIENTE E DEI LAVORI PUBBLICI		268. SERVIZIO PER GLI INTERVENTI IN MATE_ RIA DI RICOSTRUZIONE
U.P.B. : 5.4.340.2.644	9585	2.1.232.3.06.06 FINANZIAMENTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI MANIAGO PER IL COMPLETAMENTO DEL MUSEO DELLA COLTELLERIA ART. 15 , COMMA 39 , L.R. 13.9.1999 N. 25 - AUT. FIN. : ART. 15 , COM_ MA 42 , L.R. 13.9.1999 N. 25
U.P.B. : 5.4.340.2.644	9586	2.1.232.3.06.06 FINANZIAMENTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI OSOPPO PER IL COMPLETAMENTO DEL RECUPERO E L' ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA "FORTEZZA OSOPPO" ART. 15 , COMMA 43 , L.R. 13.9.1999 N. 25 AUT. FIN. : ART. 15 , COM_ MA 46 , L.R. 13.9.1999 N. 25
U.P.B. : 5.4.340.2.644	9589	2.1.232.3.07.26 FINANZIAMENTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI VILLA SANTINA PER L' ACQUISTO E LA RICONVERSIONE AD USO ABITATIVO DI ALCUNI FABBRICATI PRODUTTIVI ART. 15 , COMMA 35 , L.R. 13.9.1999 N. 25 - AUT. FIN. : ART. 15 , COM_ MA 38 , L.R. 13.9.1999 N. 25
U.P.B. : 5.4.340.2.644	9592	2.1.242.3.06.32 FINANZIAMENTO ALLA PARROCCHIA DI "S. MARIA DELL' ASSUNTA IN GEMONA DEL FRIULI PER LE OPERE DI ADEGUAMENTO, RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO TECNICO-FUNZIONALE DELL' EDIFICIO DENOMINATO EX CASA CANONICA, ANNESSO AL DUOMO, DA ADIBIRE A MUSEO DEL DUOMO E DELLE CHIESE DI GEMONA ART. 9 , COMMA 7 , L.R. 15.2.1999 N. 4 · AUT. FIN. : ART. 9 , COMMA 15 , L.R. 15.2.1999 N. 4
U.P.B. : 5.4.340.2.644	9595	2.1.232.3.06.06 FINANZIAMENTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI BORDANO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SEDE FUNZIONALE PER LO STUDIO E LA RICERCA ENTOMOLOGICA DEI LE PIDOTTERI LOCALI ED ESOTICI ART. 15 , COMMA 4 , L.R. 13.9.1999 N. 25 - AUT. FIN. : ART. 15 , COMMA 7 , L.R. 13.9.1999 N. 25
U.P.B. : 5.4.340.2.644	9597	2.1.232.3.08.16 FINANZIAMENTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI FORNI DI SOPRA PER LAVORI DI RIPRISTINO E COMPLETAMENTO DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIA ART. 15 , COMMA 12 , L.R. 13.9.1999 N. 25 - AUT. FIN. : ART. 15 , COM MA 15 , L.R. 13.9.1999 N. 25

CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE

	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 340 DIREZIONE CENTRALE DELL' AMBIENTE E DEI LAVORI PUBBLICI		268. SERVIZIO PER GLI INTERVENTI IN MATE_ RIA DI RICOSTRUZIONE
U.P.B. : 5.4.340.2.644	9598	2.1.232.3.06.06 FINANZIAMENTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI RESIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO POLIFUNZIONALE DA ADIBIRE AD ARCHIVIO STORICO, BIBLIOTECA COMUNALE E MUSEO ETNOGRAFICO ART. 15 , COMMA 20 , L.R. 13.9.1999 N. 25 - AUT. FIN. : ART. 15 , COM_ MA 23 , L.R. 13.9.1999 N. 25
U.P.B. : 5.4.340.2.644	9599	2.1.232.3.08.16 FINANZIAMENTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI TARVISIO PER IL RIPRISTINO E LA SISTEMAZIONE DELL' ACQUEDOTTO DI MONTE LUSSARI ART. 15 , COMMA 24 , L.R. 13.9.1999 N. 25 - AUT. FIN. : ART. 15 , COM_ MA 27 , L.R. 13.9.1999 N. 25
U.P.B. : 5.4.340.2.644	9601	2.1.232.3.07.32 FINANZIAMENTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI TARCENTO PER L' ACQUISTO, IL RECUPERO, L' ADEGUAMENTO TECNOLOGICO, STRUTTURALE E FUNZIONALE DI UN EDIFICIO DA ADIBIRE A BIBLIOTECA COMPRENSORIALE E A SALA POLIFUNZIO_ NALE ART. 15 , COMMA 51 , L.R. 13.9.1999 N. 25 - AUT. FIN. : ART. 15 , COM_ MA 54 , L.R. 13.9.1999 N. 25
U.P.B. : 5.4.340.2.644	9603	2.1.232.3.08.32 FINANZIAMENTO AL COMUNE DI OSOPPO PER LA COSTRUZIONE DI DUE CENTRI PO_ LIFUNZIONALI E PER LA RELATIVA URBANIZZAZIONE DELLE AREE DI PERTINENZA ART. 7 , COMMA 18 , L.R. 22.2.2000 N. 2 - AUT. FIN. : ART. 7 , COMMA 20 , L.R. 22.2.2000 N. 2
U.P.B. : 2.2.340.2.803	9605	2.1.232.3.10.12 FINANZIAMENTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI BORDANO PER LA COSTRUZIONE NEL PROPRIO TERRITORIO DI UN IMMOBILE AD USO PRODUTTIVO ART. 7 , COMMA 14 , L.R. 22.2.2000 N. 2 - AUT. FIN. : ART. 7 , COMMA 17 , L.R. 22.2.2000 N. 2

CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE

	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 340 DIREZIONE CENTRALE DELL' AMBIENTE E DEI LAVORI PUBBLICI		269. SERVIZIO PER LA DISCIPLINA TECNICA DELL' EDILIZIA E PER LE STRUTTURE A SUPPORTO DELLA RESIDENZA
U.P.B. : 5.2.340.2.433	3310	2.1.232.5.07.26 CONTRIBUTI UNA TANTUM AI COMUNI PER LE SPESE RELATIVE ALLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONNESSE CON L' ELABORAZIONE DEI PIANI DI RECUPERO ART. 3 , COMMA 2 , L.R. 29.4.1986 N. 18 - AUT. FIN. : ART. 31 , COMMA 1 , L.R. 26.9.1995 N. 39 , ART. 20 , COMMA 1 , L.R. 6.2.1996 N. 9 , ART. 64 , COMMA 17 , L.R. 8.8.1996 N. 29 , ART. 4 , COMMA 109 , L.R. 22.2.2000 N. 2
U.P.B. : 5.3.340.2.178	3430	1.1.242.3.06.06 CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI RICONOSCIUTI AMMISSIBILI PER L' INSERIMENTO NEL "PIANO DI INTERVENTI PER I PERCORSI GIUBILARI AL DI FUORI DEL LAZIO" DI CUI ALLA LEGGE 270/1997 MA NON AMMESSI IN TUTTO O IN PARTE AL FINANZIAMENTO STATALE ART. 5 , COMMA 28 , L.R. 15.2.1999 N. 4 - AUT. FIN. : ART. 5 , COMMA 31 , L.R. 15.2.1999 N. 4 , ART. 4 , COMMA 109 , L.R. 22.2.2000 N. 2
U.P.B. : 5.3.340.2.178	3438	2.1.232.4.08.32 CONTRIBUTI ANNUI COSTANTI A FAVORE DI PROVINCE, COMUNI, CONSORZI FRA ENTI LOCALI, ISTITUZIONI ED ALTRI ENTI SUL CAPITALE MUTUATO PER LA COSTRUZIONE, SISTEMAZIONE, AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO DI OPERE PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO, COMPRESE QUELLE RIGUARDANTI GLI EDIFICI DESTINATI AI SERVIZI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA ED AL CULTO O ADIBITI AD USO DI MINISTERO PASTORALE, DI UFFICIO O DI ABITAZIONE DEL PARROCO ART. 1 , L.R. 22.8.1966 N. 23 COME MODIFICATO DALL' ART. 1 , L.R. 16.8.1971 N. 36

CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE

U.P.B.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 340 DIREZIONE CENTRALE DELL' AMBIENTE E DEI LAVORI PUBBLICI		270. SERVIZIO PER L' EDILIZIA RESIDENZIALE
U.P.B. : 5.1.340.2.159	3244	2.1.238.4.07.26 CONTRIBUTI IN ANNUALITA' COSTANTI SUL CAPITALE MUTUATO A FAVORE DI ENTI LOCALI, ISTITUTI, ENTI PUBBLICI E SOCIETA' COOPERATIVE PER LA COSTRUZIONE DI ALLOGGI A CARATTERE POPOLARE NON FRUENTI DI CONTRIBUTI STATALI ART. 1 , L.R. 16.11.1965 N. 26 - AUT. FIN. : ART. 9 , L.R. 16.11.1965 N. 26
U.P.B. : 5.1.340.2.159	3246	2.1.238.4.07.26 CONTRIBUTI ANNUI COSTANTI SUL CAPITALE MUTUATO AGLI ENTI LOCALI, ISTITUTI ED ENTI PUBBLICI PER LA COSTRUZIONE DI ALLOGGI A CARATTERE POPOLARE CHE NON FRUISCONO DI ALCUN CONTRIBUTO STATALE ART. 1 , COMMA PRIMO , L.R. 16.11.1965 N. 26 , ART. 1 , L.R. 29.12.1967 N. 27 - AUT. FIN. : ART. 20 , L.R. 29.12.1967 N. 27
U.P.B. : 5.1.340.2.159	3268	2.1.238.5.07.26 CONTRIBUTI ANNUI COSTANTI A FAVORE DELLE A.T.E.R. PER LA COSTRUZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE E PER L' ACQUISTO O LA COSTRUZIONE DI ALLOGGI FINANZIATI CON I PRESTITI DEL FONDO DI RISTABILIMENTO DEL CONSIGLIO D' EUROPA ART. 1 , L.R. 17.1.1980 N. 2
U.P.B. : 5.1.340.2.159	3271	2.1.232.5.08.27 CONTRIBUTI ANNUI COSTANTI SULLA SPESA RICONOSCIUTA AMMISSIBILE PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI FORMATI ED APPROVATI ART. 5 , L.R. 16.6.1970 N. 23 COME SOSTITUITO DALL' ART. 5 , L.R. 19.8.1972 N. 45
U.P.B. : 5.1.340.2.159	3321	2.1.232.5.08.27 CONTRIBUTI ANNUI COSTANTI AI COMUNI E LORO CONSORZI SULLA SPESA RITENUTA AMMISSIBILE, PER L' ESECUZIONE PARZIALE O TOTALE DEI VIGENTI PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PUBBLICA, PREVISTI DALLA LEGGE 17 AGOSTO 1942, N. 1150, DALLA LEGGE REGIONALE 9 APRILE 1968, N. 23, DALLA LEGGE 18 APRILE 1962, N. 167 E LORO SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, NONCHE' DAGLI ARTICOLI 26, 27 E 51 DELLA LEGGE 22 OTTOBRE 1971, N. 865, E COMPRENDENTI L' ACQUISIZIONE O L' ESPROPRIO DELLE AREE E L' ESECUZIONE DELLE RELATIVE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA ART. 1 , COMMA PRIMO , LETTERA B) , L.R. 8.8.1974 N. 37

CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE

	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 340	DIREZIONE CENTRALE DELL' AMBIENTE E DEI LAVORI PUBBLICI	270. SERVIZIO PER L' EDILIZIA RESIDENZIALE
U.P.B. : 5.1.340.2.159	3324	2.1.232.4.07.26 CONTRIBUTI COSTANTI ANNUI AI COMUNI E LORO CONSORZI SUL CAPITALE MUTUATO PER L' ACQUISIZIONE E L' URBANIZZAZIONE PRIMARIA DELLE AREE DESTINATE ALL' EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE AI SENSI DELLA LEGGE 18 APRILE 1962, N. 167 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI ART. 1 , L.R. 14.6.1967 N. 12

CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE

	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 340 DIREZIONE CENTRALE DELL' AMBIENTE E DEI LAVORI PUBBLICI		271. DIREZIONE PROVINCIALE DEI LAVORI PUBBLICI DI GORIZIA
U.P.B. : 5.1.340.2.771	219	2.1.241.4.07.26 CONTRIBUTI SEMESTRALI COSTANTI SUI MUTUI CONTRATTI PER LA COSTRUZIONE E L' ACQUISTO DI NUOVE ABITAZIONI DA PARTE DI SOCIETA' COOPERATIVE EDILIZIE E DI PERSONE SINGOLE ANCHE SE ASSOCIATE OPPURE CONTRIBUTI VENTENNALI COSTANTI COMMISURATI PER METRO QUADRATO DI SUPERFICIE UTILE DELLE ABITAZIONI ART. 31 , L.R. 11.9.1974 N. 48 COME MODIFICATO DALL' ART. 1 , L.R. 16.6.1978 N. 67 E DALL' ART. 7 , L.R. 6.9.1980 N. 49 , ART. 33 , L.R. 11.9.1974 N. 48 COME MODIFICATO DALL' ART. 2 , L.R. 16.6.1978 N. 67 E DALL' ART. 7 , COMMA SECONDO , L.R. 6.9.1980 N. 49 - AUT. FIN. : ART. 8 , COMMA 117 , L.R. 22.2.2000 N. 2
U.P.B. : 5.1.340.2.771	231	2.1.243.4.07.26 CONTRIBUTI ANNUI COSTANTI A FAVORE DI COOPERATIVE EDILIZIE INDIVISE ED INDIVIDUALI PER LA COSTRUZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE CONVENZIONATA ED AGEVOLATA, GIA' FRUENTI DI CONTRIBUTI AI SENSI DELL' ARTICOLO 72 DELLA LEGGE 22 OTTOBRE 1971, N. 865, DELLA LEGGE 27 MAGGIO 1975, N. 166, E DELLA LEGGE 16 OTTOBRE 1975, N. 492 ART. 22 , COMMA PRIMO , L.R. 16.8.1976 N. 41
U.P.B. : 5.1.340.2.771	247	2.1.241.4.07.26 CONTRIBUTI SEMESTRALI COSTANTI SUI MUTUI CONTRATTI PER LA COSTRUZIONE, L' AMPLIAMENTO, IL COMPLETAMENTO, IL RIATTAMENTO E LA TRASFORMAZIONE DI ABITAZIONI RURALI E RELATIVE PERTINENZE E/O ANNESSI RUSTICI FACENTI CORPO UNICO CON L' ABITAZIONE ART. 21 , L.R. 6.9.1980 N. 49
U.P.B. : 5.1.340.2.771	359	2.1.241.4.08.26 CONTRIBUTI A TITOLO DI CONCORSO NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI PER MUTUI DA EROGARE AL FINE DI PROMUOVERE L' ACQUISTO O LA COSTRUZIONE DI ABITAZIONI TRA LE CATEGORIE MENO ABBIENTI, AI SENSI DELL' ARTICOLO 9 DEL DECRETO LEGGE 15 DICEMBRE 1979, N. 629, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 15 FEBBRAIO 1980, N. 25, E CONTRIBUTI UNA TANTUM A PRIVATI PER L' ACQUISTO, LA NUOVA COSTRUZIONE O IL RECUPERO DI ALLOGGI AI SENSI DEL DECIMO COMMA DELL' ART. 2 DELLA LEGGE 25 MARZO 1982, N. 94 ART. 9 , D.L. 15.12.1979 N. 629 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA L. 15.2.1980 N. 25 , ART. 2 , COMMA 10 , D.L. 23.1.1982 N. 9 CONVERTITO NELLA L. 25.3.1982 N. 94 , ART. 5 BIS , D.L. 7.2.1985 N. 12 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA L. 5.4.1985 N. 118

CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE

	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 340 DIREZIONE CENTRALE DELL' AMBIENTE E DEI LAVORI PUBBLICI		271. DIREZIONE PROVINCIALE DEI LAVORI PUBBLICI DI GORIZIA
U.P.B. : 5.6.340.2.767	371	2.1.238.3.10.28 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A PRIVATI ED ENTI PUBBLICI PER IL CONTE_ NIMENTO E LA RIDUZIONE DEI CONSUMI E L' UTILIZZAZIONE DELLE FONTI AL_ TERNATIVE DI ENERGIA, ANCHE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPE_ RIMENTALI - DIREZIONE PROVINCIALE DEI LAVORI PUBBLICI DI GORIZIA ART. 5 , COMMA 24 , COMMA 25BIS DELL' ART. 5 , L.R. 26.2.2001 N. 4 CO_ ME INSERITO DALL' ART. 6 , COMMA 78 , L.R. 25.1.2002 N. 3 E MODIFICATO DALL' ART. 12 , COMMA 2 , L.R. 30.4.2003 N. 12
U.P.B. : 53.5.340.1.1847	1146	1.1.190.2.12.32 FONDO PER IL PAGAMENTO DELLE QUOTE DI RESIDUO PASSIVO OVVERO DI QUOTE DI IMPEGNO SU COMPETENZA DERIVATA DALL' ESERCIZIO PRECEDENTE NON CO_ PERTE FINANZIARIAMENTE DAL RISPETTIVO IMPEGNO DI SPESA A CAUSA DELLO SCOSTAMENTO IN ECCESSO DELLE PRIME RISPETTO AL SECONDO IN RELAZIONE ALLA CONVERSIONE IN EURO - DIREZIONE DELL' AMBIENTE E DEI LAVORI PUB BLICI - DIREZIONE PROVINCIALE DEI LAVORI PUBBLICI DI GORIZIA ART. 9 , COMMA 69 , L.R. 25.1.2002 N. 3 - AUT. FIN. : ART. 9 , COMMA 69 , L.R. 25.1.2002 N. 3 , ART. 8 , COMMA 71 , L.R. 29.1.2003 N. 1 (SPESA OBBLIGATORIA)

CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE

CAPITOLO		DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 340 DIREZIONE CENTRALE DELL' AMBIENTE E DEI LAVORI PUBBLICI		272. DIREZIONE PROVINCIALE DEI LAVORI PUBBLICI DI PORDENONE
U.P.B. : 5.1.340.2.773	217	2.1.241.4.07.26 CONTRIBUTI SUGLI INTERESSI DEI MUTUI CONTRATTI CON GLI ISTITUTI DI CREDITO PER LA COSTRUZIONE O PER L' ACQUISTO DI CASE DI ABITAZIONE DI TIPO POPOLARE ED ECONOMICO E PER LA RICOSTRUZIONE O RIPARAZIONE DI ALLOGGI DISTRUTTI O DANNEGGIATI IN CONSEGUENZA DEL DISASTRO DA SCOPPIO DI ESPLOSIVO VERIFICATOSI A UDINE IL 15 NOVEMBRE 1967 ART. 2 , L.R. 29.12.1967 N. 27 COME MODIFICATO E INTEGRATO DALL' ART. 9 , L.R. 22.7.1969 N. 15 , DALL' ART. 5 , L.R. 27.11.1970 N. 43 E DALL' ART. 1 , L.R. 1.12.1972 N. 57 , ART. 8 , L. 1.6.1971 N. 291 , ART. 50 , COMMA SECONDO , L.R. 11.9.1974 N. 48 , ART. 1 QUATER , D.L. 28.12.1971 N. 1119 CONVERTITO NELLA L. 25.2.1972 N. 13
U.P.B. : 5.1.340.2.773	221	2.1.241.4.07.26 CONTRIBUTI SEMESTRALI COSTANTI SUI MUTUI CONTRATTI PER LA COSTRUZIONE E L' ACQUISTO DI NUOVE ABITAZIONI DA PARTE DI SOCIETA' COOPERATIVE EDILIZIE E DI PERSONE SINGOLE ANCHE SE ASSOCIATE OPPURE CONTRIBUTI VENTENNALI COSTANTI COMMISURATI PER METRO QUADRATO DI SUPERFICIE UTILE DELLE ABITAZIONI ART. 31 , L.R. 11.9.1974 N. 48 COME MODIFICATO DALL' ART. 1 , L.R. 16.6.1978 N. 67 E DALL' ART. 7 , L.R. 6.9.1980 N. 49 , ART. 33 , L.R. 11.9.1974 N. 48 COME MODIFICATO DALL' ART. 2 , L.R. 16.6.1978 N. 67 E DALL' ART. 7 , COMMA SECONDO , L.R. 6.9.1980 N. 49 - AUT. FIN. : ART. 8 , COMMA 117 , L.R. 22.2.2000 N. 2
U.P.B. : 5.1.340.2.773	249	2.1.241.4.07.26 CONTRIBUTI SEMESTRALI COSTANTI SUI MUTUI CONTRATTI PER LA COSTRUZIONE, L' AMPLIAMENTO, IL COMPLETAMENTO, IL RIATTAMENTO E LA TRASFORMAZIONE DI ABITAZIONI RURALI E RELATIVE PERTINENZE E/O ANNESSI RUSTICI FACENTI CORPO UNICO CON L' ABITAZIONE ART. 21 , L.R. 6.9.1980 N. 49

CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE

	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 340 DIREZIONE CENTRALE DELL' AMBIENTE E DEI LAVORI PUBBLICI		272. DIREZIONE PROVINCIALE DEI LAVORI PUBBLICI DI PORDENONE
U.P.B. : 5.1.340.2.773	357	2.1.241.4.08.26 CONTRIBUTI A TITOLO DI CONCORSO NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI PER MUTUI DA EROGARE AL FINE DI PROMUOVERE L' ACQUISTO O LA COSTRUZIONE DI ABITAZIONI TRA LE CATEGORIE MENO ABBIENTI, AI SENSI DELL' ARTICOLO 9 DEL DECRETO LEGGE 15 DICEMBRE 1979, N. 629, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 15 FEBBRAIO 1980, N. 25, E CONTRIBUTI UNA TANTUM A PRIVATI PER L' ACQUISTO, LA NUOVA COSTRUZIONE O IL RECUPERO DI ALLOGGI AI SENSI DEL DECIMO COMMA DELL' ART. 2 DELLA LEGGE 25 MARZO 1982, N. 94 ART. 9 , D.L. 15.12.1979 N. 629 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA L. 15.2.1980 N. 25 , ART. 2 , COMMA 10 , D.L. 23.1.1982 N. 9 CONVERTITO NELLA L. 25.3.1982 N. 94 , ART. 5 BIS , D.L. 7.2.1985 N. 12 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA L. 5.4.1985 N. 118
U.P.B. : 5.6.340.2.769	373	2.1.238.3.10.28 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A PRIVATI ED ENTI PUBBLICI PER IL CONTENIMENTO E LA RIDUZIONE DEI CONSUMI E L' UTILIZZAZIONE DELLE FONTI ALTERNATIVE DI ENERGIA, ANCHE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI - DIREZIONE PROVINCIALE DEI LAVORI PUBBLICI DI PORDENONE ART. 5 , COMMA 24 , COMMA 25BIS DELL' ART. 5 , L.R. 26.2.2001 N. 4 , ART. 6 , COMMA 78 , L.R. 25.1.2002 N. 3 E MODIFICATO DALL' ART. 12 , COMMA 2 , L.R. 30.4.2003 N. 12
U.P.B. : 5.6.340.2.769	376	2.1.238.3.10.28 CONTRIBUTI A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI COLLEGATI ALLA RETE ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE - SOTTOPROGRAMMA STATALE "TETTI FOTOVOLTAICI" DIREZIONE PROVINCIALE DEI LAVORI PUBBLICI DI PORDENONE - FONDI STATALI ART. 29 , DECRETO LEGISLATIVO 31.3.1998 N. 112

CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE

	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 340 DIREZIONE CENTRALE DELL' AMBIENTE E DEI LAVORI PUBBLICI		273. DIREZIONE PROVINCIALE DEI LAVORI PUBBLICI DI TRIESTE
U.P.B. : 5.1.340.2.770	218	2.1.241.4.07.26 CONTRIBUTI SEMESTRALI COSTANTI SUI MUTUI CONTRATTI PER LA COSTRUZIONE E L' ACQUISTO DI NUOVE ABITAZIONI DA PARTE DI SOCIETA' COOPERATIVE EDILIZIE E DI PERSONE SINGOLE ANCHE SE ASSOCIATE OPPURE CONTRIBUTI VENTENNALI COSTANTI COMMISURATI PER METRO QUADRATO DI SUPERFICIE UTILE DELLE ABITAZIONI ART. 31 , L.R. 11.9.1974 N. 48 COME MODIFICATO DALL' ART. 1 , L.R. 16.6.1978 N. 67 E DALL' ART. 7 , L.R. 6.9.1980 N. 49 , ART. 33 , L.R. 11.9.1974 N. 48 COME MODIFICATO DALL' ART. 2 , L.R. 16.6.1978 N. 67 E DALL' ART. 7 , COMMA SECONDO , L.R. 6.9.1980 N. 49 - AUT. FIN. : ART. 8 , COMMA 117 , L.R. 22.2.2000 N. 2
U.P.B. : 5.1.340.2.770	356	2.1.241.4.08.26 CONTRIBUTI A TITOLO DI CONCORSO NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI PER MUTUI DA EROGARE AL FINE DI PROMUOVERE L' ACQUISTO O LA COSTRUZIONE DI ABITAZIONI TRA LE CATEGORIE MENO ABBIENTI, AI SENSI DELL' ARTICOLO 9 DEL DECRETO LEGGE 15 DICEMBRE 1979, N. 629, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 15 FEBBRAIO 1980, N. 25, E CONTRIBUTI UNA TANTUM A PRIVATI PER L' ACQUISTO, LA NUOVA COSTRUZIONE O IL RECUPERO DI ALLOGGI AI SENSI DEL DECIMO COMMA DELL' ART. 2 DELLA LEGGE 25 MARZO 1982, N. 94 ART. 9 , D.L. 15.12.1979 N. 629 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA L. 15.2.1980 N. 25 , ART. 2 , COMMA 10 , D.L. 23.1.1982 N. 9 CONVERTITO NELLA L. 25.3.1982 N. 94 , ART. 5 BIS , D.L. 7.2.1985 N. 12 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA L. 5.4.1985 N. 118
U.P.B. : 5.6.340.2.766	370	2.1.238.3.10.28 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A PRIVATI ED ENTI PUBBLICI PER IL CONTENIMENTO E LA RIDUZIONE DEI CONSUMI E L' UTILIZZAZIONE DELLE FONTI ALTERNATIVE DI ENERGIA, ANCHE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI - DIREZIONE PROVINCIALE DEI LAVORI PUBBLICI DI TRIESTE ART. 5 , COMMA 24 , L.R. 26.2.2001 N. 4 COMMA 25BIS DELL' ART. 5 , L.R. 26.2.2001 N. 4 COME INSERITO DALL' ART. 6 , COMMA 78 , L.R. 25.1.2002 N. 3 E MODIFICATO DALL' ART. 12 , COMMA 2 , L.R. 30.4.2003 N. 12

CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE

	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 340 DIREZIONE CENTRALE DELL' AMBIENTE E DEI LAVORI PUBBLICI		274. DIREZIONE PROVINCIALE DEI LAVORI PUBBLICI DI UDINE
U.P.B. : 5.1.340.2.772	216	2.1.241.4.07.26 CONTRIBUTI SUGLI INTERESSI DEI MUTUI CONTRATTI CON GLI ISTITUTI DI CREDITO PER LA COSTRUZIONE O PER L' ACQUISTO DI CASE DI ABITAZIONE DI TIPO POPOLARE ED ECONOMICO E PER LA RICOSTRUZIONE O RIPARAZIONE DI ALLOGGI DISTRUTTI O DANNEGGIATI IN CONSEGUENZA DEL DISASTRO DA SCOPPIO DI ESPLOSIVO VERIFICATOSI A UDINE IL 15 NOVEMBRE 1967 ART. 2 , L.R. 29.12.1967 N. 27 COME MODIFICATO E INTEGRATO DALL' ART. 9 , L.R. 22.7.1969 N. 15 , DALL' ART. 5 , L.R. 27.11.1970 N. 43 E DALL' ART. 1 , L.R. 1.12.1972 N. 57 , ART. 8 , L. 1.6.1971 N. 291 , ART. 50 , COMMA SECONDO , L.R. 11.9.1974 N. 48 , ART. 1 QUATER , D.L. 28.12.1971 N. 1119 CONVERTITO NELLA L. 25.2.1972 N. 13
U.P.B. : 5.1.340.2.772	220	2.1.241.4.07.26 CONTRIBUTI SEMESTRALI COSTANTI SUI MUTUI CONTRATTI PER LA COSTRUZIONE E L' ACQUISTO DI NUOVE ABITAZIONI DA PARTE DI SOCIETA' COOPERATIVE EDILIZIE E DI PERSONE SINGOLE ANCHE SE ASSOCIATE OPPURE CONTRIBUTI VENTENNALI COSTANTI COMMISURATI PER METRO QUADRATO DI SUPERFICIE UTILE DELLE ABITAZIONI ART. 31 , L.R. 11.9.1974 N. 48 COME MODIFICATO DALL' ART. 1 , L.R. 16.6.1978 N. 67 E DALL' ART. 7 , L.R. 6.9.1980 N. 49 , ART. 33 , L.R. 11.9.1974 N. 48 COME MODIFICATO DALL' ART. 2 , L.R. 16.6.1978 N. 67 E DALL' ART. 7 , COMMA SECONDO , L.R. 6.9.1980 N. 49 - AUT. FIN. : ART. 8 , COMMA 117 , L.R. 22.2.2000 N. 2
U.P.B. : 5.1.340.2.772	224	2.1.241.5.07.26 CONTRIBUTI SEMESTRALI COSTANTI A FAVORE DEGLI EMIGRANTI E LORO CONIUGI, NON LEGALMENTE SEPARATI, PER LA COSTRUZIONE E L' ACQUISTO DI NUOVE ABITAZIONI, NONCHE' PER LAVORI DI CONSOLIDAMENTO, RISANAMENTO, COMPLETAMENTO, AMMODERNAMENTO, RISTRUTTURAZIONE E TRASFORMAZIONE DI EDIFICI DI LORO PROPRIETA' DA ADIBIRE AD ABITAZIONE ART. 68 , COMMA 1 , LETTERE A) , B) , L. 22.10.1971 N. 865 , ART. 1 QUATER , D.L. 28.12.1971 N. 1119 CONVERTITO NELLA L. 25.2.1972 N. 13 , ART. 38 , L.R. 11.9.1974 N. 48 COME MODIFICATO DALL' ART. 7 , COMMA SECONDO , L.R. 6.9.1980 N. 49 DALL' ART. 39 , L.R. 11.9.1974 N. 48 COME MODIFICATO DALL' ART. 7 , L.R. 16.8.1976 N. 41 DALL' ART. 5 , L.R. 16.6.1978 N. 67 E DALL' ART. 7 , COMMA TERZO , L.R. 6.9.1980 N. 49

CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE

CAPITOLO		DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 340 DIREZIONE CENTRALE DELL' AMBIENTE E DEI LAVORI PUBBLICI		274. DIREZIONE PROVINCIALE DEI LAVORI PUBBLICI DI UDINE
U.P.B. : 5.1.340.2.772	232	2.1.243.4.07.26 CONTRIBUTI ANNUI COSTANTI A FAVORE DI COOPERATIVE EDILIZIE INDIVISE ED INDIVIDUALI PER LA COSTRUZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE CONVENZIONATA ED AGEVOLATA, GIA' FRUENTI DI CONTRIBUTI AI SENSI DELL' ARTICOLO 72 DELLA LEGGE 22 OTTOBRE 1971, N. 865, DELLA LEGGE 27 MAGGIO 1975, N. 166, E DELLA LEGGE 16 OTTOBRE 1975, N. 492 ART. 22 , COMMA PRIMO , L.R. 16.8.1976 N. 41
U.P.B. : 5.1.340.2.772	244	2.1.241.5.07.26 FINANZIAMENTI PER INTERVENTI CONCERNENTI IL COMPLETAMENTO DI PROGRAMMI DI EDILIZIA CONVENZIONATA E AGEVOLATA IN CORSO ART. 38 , L. 5.8.1978 N. 457
U.P.B. : 5.1.340.2.772	248	2.1.241.4.07.26 CONTRIBUTI SEMESTRALI COSTANTI SUI MUTUI CONTRATTI PER LA COSTRUZIONE, L' AMPLIAMENTO, IL COMPLETAMENTO, IL RIATTAMENTO E LA TRASFORMAZIONE DI ABITAZIONI RURALI E RELATIVE PERTINENZE E/O ANNESSI RUSTICI FACENTI CORPO UNICO CON L' ABITAZIONE ART. 21 , L.R. 6.9.1980 N. 49
U.P.B. : 5.1.340.2.772	252	2.1.243.5.07.26 CONTRIBUTI ANNUI COSTANTI INTEGRATIVI DI QUELLI CONCESSI AI SENSI DELL' ART. 38 DELLA L. 5 AGOSTO 1978, N. 457, PER IL COMPLETAMENTO DI PROGRAMMI DI EDILIZIA CONVENZIONATA ED AGEVOLATA IN CORSO ART. 1 , L.R. 7.5.1981 N. 24
U.P.B. : 5.1.340.2.772	353	2.1.238.4.07.26 CONTRIBUTI ANNUI COSTANTI VENTICINQUENNALI AGLI ENTI ED IMPRESE DI CUI AL SECONDO COMMA DELL' ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 11 SETTEMBRE 1974, N. 48, SOSTITUITO CON L' ARTICOLO 2 DELLA LEGGE REGIONALE 16 A_ GOSTO 1976, N. 41, NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI SUI MUTUI CONTRATTI PER LA COSTRUZIONE DI ABITAZIONI DA ASSEGNARE IN PROPRIETA' O IN LOCA_ ZIONE E DA REALIZZARE NELLE AREE OTTENUTE CON DIRITTO DI SUPERFICIE O CEDUTE IN PROPRIETA' NEI PIANI DI ZONA PER LA EDILIZIA ECONOMICA E PO_ POLARE, AI SENSI DELL' ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 18 APRILE 1962, N. 167, E DELL' ARTICOLO 51 DELLA LEGGE 22 OTTOBRE 1971, N. 865 ART. 16 , L.R. 11.9.1974 N. 48 , ART. 37 , L.R. 30.1.1984 N. 4 - AUT. FIN. : ART. 9 , COMMA 66 , L.R. 25.1.2002 N. 3

CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE

	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 340 DIREZIONE CENTRALE DELL' AMBIENTE E DEI LAVORI PUBBLICI		274. DIREZIONE PROVINCIALE DEI LAVORI PUBBLICI DI UDINE
U.P.B. : 5.6.340.2.768	372	2.1.238.3.10.28 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A PRIVATI ED ENTI PUBBLICI PER IL CONTENIMENTO E LA RIDUZIONE DEI CONSUMI E L' UTILIZZAZIONE DELLE FONTI ALTERNATIVE DI ENERGIA, ANCHE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI - DIREZIONE PROVINCIALE DEI LAVORI PUBBLICI DI UDINE ART. 5 , COMMA 24 , COMMA 25BIS DELL' ART. 5 , L.R. 26.2.2001 N. 4 COME INSERITO DALL' ART. 6 , COMMA 78 , L.R. 25.1.2002 N. 3 E MODIFICATO DALL' ART. 12 , COMMA 2 , L.R. 30.4.2003 N. 12
U.P.B. : 5.6.340.2.768	375	2.1.238.3.10.28 CONTRIBUTI A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI COLLEGATI ALLA RETE ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE - SOTTOPROGRAMMA STATALE "TETTI FOTOVOLTAICI" - DIREZIONE PROVINCIALE DEI LAVORI PUBBLICI DI UDINE - FONDI STATALI ART. 29 , DECRETO LEGISLATIVO 31.3.1998 N. 112
U.P.B. : 5.1.340.2.772	658	2.1.241.4.08.26 CONTRIBUTI A TITOLO DI CONCORSO NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI PER MUTUI DA EROGARE AL FINE DI PROMUOVERE L' ACQUISTO O LA COSTRUZIONE DI ABITAZIONI TRA LE CATEGORIE MENO ABBIENTI, AI SENSI DELL' ARTICOLO 9 DEL DECRETO LEGGE 15 DICEMBRE 1979, N. 629, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 15 FEBBRAIO 1980, N. 25, E CONTRIBUTI UNA TANTUM A PRIVATI PER L' ACQUISTO, LA NUOVA COSTRUZIONE O IL RECUPERO DI ALLOGGI AI SENSI DEL DECIMO COMMA DELL' ART. 2 DELLA LEGGE 25 MARZO 1982, N. 94 ART. 9 , D.L. 15.12.1979 N. 629 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA L. 15.2.1980 N. 25 , ART. 2 , COMMA 10 , D.L. 23.1.1982 N. 9 CONVERTITO NELLA L. 25.3.1982 N. 94 , ART. 5 BIS , D.L. 7.2.1985 N. 12 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA L. 5.4.1985 N. 118
U.P.B. : 53.5.340.1.1846	1145	1.1.190.2.12.32 FONDO PER IL PAGAMENTO DELLE QUOTE DI RESIDUO PASSIVO OVVERO DI QUOTE DI IMPEGNO SU COMPETENZA DERIVATA DALL' ESERCIZIO PRECEDENTE NON COPERTE FINANZIARIAMENTE DAL RISPETTIVO IMPEGNO DI SPESA A CAUSA DELLO SCOSTAMENTO IN ECCESSO DELLE PRIME RISPETTO AL SECONDO IN RELAZIONE ALLA CONVERSIONE IN EURO - DIREZIONE DELL' AMBIENTE E DEI LAVORI PUBBLICI - DIREZIONE PROVINCIALE DEI LAVORI PUBBLICI DI UDINE ART. 9 , COMMA 69 , L.R. 25.1.2002 N. 3 - AUT. FIN. : ART. 9 , COMMA 69 , L.R. 25.1.2002 N. 3 , ART. 8 , COMMA 71 , L.R. 29.1.2003 N. 1 (SPESA OBBLIGATORIA)

CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE

	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 340 DIREZIONE CENTRALE DELL' AMBIENTE E DEI LAVORI PUBBLICI		275. SERVIZIO GEOLOGICO
U.P.B. : 5.5.340.2.85	2220	2.1.220.5.04.27 SPESE PER LA PREDISPOSIZIONE E LA REDAZIONE DELLA CARTOGRAFIA GEOLOGI_CO-TECNICA E GEOLOGICO-FORMAZIONALE DEL TERRITORIO REGIONALE ART. 14 BIS , L.R. 9.5.1988 N. 27 COME INSERITO DALL' ART. 9 , L.R. 4.5.1992 N. 15 E DA ULTIMO MODIFICATO DALL' ART. 5 , COMMA 83 , L.R. 29.1.2003 N. 1 - AUT. FIN. : ART. 13 , COMMI 6 , 7 , L.R. 6.2.1996 N. 9 , ART. 20 , COMMI 3 , 4 , L.R. 8.4.1997 N. 10 , ART. 22 , COMMA 13 , L.R. 12.2.1998 N. 3 , ART. 15 , COMMA 10 , L.R. 15.2.1999 N. 4 , ART. 4 , COMMA 109 , L.R. 22.2.2000 N. 2 , ART. 5 , COMMA 158 , L.R. 26.2.2001 N. 4 , ART. 6 , COMMA 103 , ART. 9 , COMMA 66 , L.R. 25.1.2002 N. 3 , ART. 5 , COMMA 113 , L.R. 29.1.2003 N. 1
U.P.B. : 4.1.340.2.2601	2235	2.1.210.3.10.29 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELL' INVENTARIO FENOMENI FRANOSI IN ITALIA (IFFI)
U.P.B. : 4.1.340.2.2601	2236	2.1.210.3.10.29 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELL' INVENTARIO DEI FENOMENI FRANOSI IN I_TALIA (IFFI) PER IL TERRITORIO REGIONALE ART. 4 , COMMA 1 , L.R. 12.9.2001 N. 23 - AUT. FIN. : ART. 4 , COMMA 2 , L.R. 12.9.2001 N. 23
U.P.B. : 4.4.340.2.112	2521	2.1.242.3.06.04 SPESE PER LA PROMOZIONE DELL' ISTITUZIONE IN COMUNE DI GORIZIA DI UNA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN GESTIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO IDRO_GEOLOGICO E PER LA DIFESA DEL SUOLO ART. 1 , COMMA 8 , L. 2.10.1997 N. 345 - AUT. FIN. : ART. 1 , COMMA 9 , L. 2.10.1997 N. 345
U.P.B. : 4.4.340.2.113	2560	2.1.210.3.12.32 SPESE PER GLI INTERVENTI PREVISTI DALL' ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIO_NALE 6 LUGLIO 1966, N. 12 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, NONCHE' QUELLI RELATIVI AL RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI ED EDIFICI PUB_BLICI, O COMUNQUE DESTINATI AD USO PUBBLICO, DANNEGGIATI O DISTRUTTI DAL MOVIMENTO TELLURICO DEL MAGGIO 1976 ART. 3 , COMMA PRIMO , LETTERA B) , L.R. 10.5.1976 N. 15 , E SUCCES_SIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI , ART. 1 , L.R. 26.7.1976 N. 34 , ART. 83 , L.R. 23.12.1977 N. 63 , ART. 37 , L.R. 20.8.1984 N. 36

CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE

	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 340 DIREZIONE CENTRALE DELL' AMBIENTE E DEI LAVORI PUBBLICI		276. SERVIZIO DELL' IDRAULICA
U.P.B. : 4.1.340.1.89	2240	2.1.141.2.10.29 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI OPERE ED IMPIANTI DI RILEVAMENTO DELLE RISORSE IDRICHE DEL TERRITORIO REGIONALE, O COMUNQUE CONNESSE CON OGNI ALTRA UTILE RICERCA IDROGEOLOGICA E CLIMATICA, NONCHE' SPESE DI FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DI STAZIONI AUTOMATICHE DI RILEVAMENTO DELLA QUALITA' DELLE ACQUE ART. 1 , COMMA SECONDO , L.R. 16.8.1979 N. 42 ABROGATO DALL' ART. 68 , COMMA 1 , L.R. 3.7.2002 N. 16 , ART. 3 , COMMA TERZO , L.R. 16.8.1979 N. 42 COME SOSTITUITO DALL' ART. 20 , L.R. 13.7.1981 N. 45 ED ABROGATO DALL' ART. 68 , COMMA 1 , L.R. 3.7.2002 N. 16 , ART. 5 , COMMA DICIANNOVESIMO , L.R. 13.7.1981 N. 45 - AUT. FIN. : ART. 4 , COMMA 109 , L.R. 22.2.2000 N. 2 , ART. 5 , COMMA 158 , L.R. 26.2.2001 N. 4 , ART. 6 , COMMA 103 , ART. 9 , COMMA 66 , L.R. 25.1.2002 N. 3 , ART. 62 , COMMA 15 , LETTERA B) , L.R. 3.7.2002 N. 16 , ART. 5 , COMMA 113 , L.R. 29.1.2003 N. 1
U.P.B. : 4.2.340.1.1089	2266	2.1.141.2.10.29 SPESE PER IL MONITORAGGIO, IL RILEVAMENTO ED IL CONTROLLO DELLA SITUAZIONE MORFOLOGICA DEGLI ALVEI DEI CORSI D' ACQUA E PER LO STUDIO DEL TRASPORTO SOLIDO ART. 4 , COMMA 3 , LETTERA A) , L.R. 12.9.2001 N. 23 - AUT. FIN. : ART. 4 , COMMA 3 , L.R. 12.9.2001 N. 23 , ART. 6 , COMMA 103 , L.R. 25.1.2002 N. 3
U.P.B. : 4.4.340.2.933	2405	2.1.232.3.08.16 FINANZIAMENTO PER LA RINATURALIZZAZIONE DEL TORRENTE CORNO, CON LA RIABILITAZIONE DELLA RETE FOGNARIA E L' INTEGRAZIONE DELL' ESISTENTE SISTEMA DI DEPURAZIONE, NEL COMUNE DI GORIZIA ART. 1 , COMMA 8 , L. 2.10.1997 N. 345
U.P.B. : 4.4.340.2.597	2503	2.1.210.3.12.15 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA MANUTENZIONE DI OPERE IDRAULICHE E DI OPERE DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DI COMPETENZA REGIONALE - FONDI STATALI ART. 40 , L.R. 8.4.1982 N. 22 , ART. 7 , COMMA 1 , L.R. 17.8.1985 N. 38 ABROGATO DALL' ART. 68 , COMMA 1 , L.R. 3.7.2002 N. 16 - AUT. FIN. : ART. 2 , COMMA 13 , D.L. 20.5.1993 N. 149 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA ART. 7 , COMMA 2 , L. 9.1.1991 N. 19 COME SOSTITUITO DALL' L. 19.7.1993 N. 237 , ART. 16 , COMMA 1 , L.R. 6.2.1996 N. 9

CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE

	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 340 DIREZIONE CENTRALE DELL' AMBIENTE E DEI LAVORI PUBBLICI		276. SERVIZIO DELL' IDRAULICA
U.P.B. : 4.4.340.2.597	2514	2.1.210.3.12.15 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICO-FO_ RESTALE NEL BACINO DI RILIEVO INTERREGIONALE DEL FIUME LEMENE SECONDO I PROGRAMMI APPROVATI AI SENSI DELL' ART. 3 DEL D.L. 148/1993 CONVER_ TITO NELLA L. 236/1993 L. 18.5.1989 N. 183 , ART. 3 , D.L. 20.5.1993 N. 148 CONVERTITO NELLA L. 19.7.1993 N. 236 - AUT. FIN. : ART. 3 , COMMA 4 , L. 19.7.1993 N. 236
U.P.B. : 4.4.340.2.597	2553	2.1.210.3.08.15 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL TORRENTE CORMOR E DEL RIO TRESEMANE ART. 1 , COMMA 2 , D.L. 1.1.1998 N. 180 CONVERTITO NELLA L. 3.8.1998 N. 267

C A P I T O L I   D I   N U O V A   I S T I T U Z I O N E

CAPITOLO		DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 340 DIREZIONE CENTRALE DELL' AMBIENTE E DEI LAVORI PUBBLICI		277. SERVIZIO PER LA DISCIPLINA DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
U.P.B. : 4.3.340.2.196	2421	2.1.232.3.08.16 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE, L' AMPLIAMENTO, IL COMPLETAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE E L' ADEGUAMENTO DI IMPIANTI PER LO SMALTIMENTO O IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IVI COMPRESE LE SPESE PER L' ACQUISTO DI AUTOMEZZI E ATTREZZATURE PER LA RACCOLTA ANCHE DIFFERENZIATA E IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, LA REALIZZAZIONE DI PIATTAFORME E IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO, LA PREDISPOSIZIONE DI AREE ATTREZZATE PER LO STOCCAGGIO PROVVISORIO DI RIFIUTI INGOMBRANTI ART. 31 , COMMA 1 , L.R. 7.9.1987 N. 30 , ART. 31 , COMMA 2 , L.R. 7.9.1987 N. 30 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL' ART. 23 , COMMA 1 , L.R. 14.6.1996 N. 22 , ART. 1 , COMMA 3 , LETTERA B) , L.R. 2.5.1988 N. 25 - AUT. FIN. : ART. 34 , COMMA 1 , L.R. 14.2.1995 N. 8 , ART. 14 , COMMA 1 , L.R. 6.2.1996 N. 9 , ART. 20 , COMMA 11 , L.R. 8.4.1997 N. 10 , ART. 22 , COMMI 18 , 19 , L.R. 12.2.1998 N. 3 , ART. 15 , COMMA 21 , L.R. 15.2.1999 N. 4 , ART. 4 , COMMA 109 , L.R. 22.2.2000 N. 2 , ART. 4 , COMMA 41 , L.R. 12.9.2001 N. 23
U.P.B. : 4.3.340.2.196	2422	2.1.232.5.08.16 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE, L' AMPLIAMENTO, IL COMPLETAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE E L' ADEGUAMENTO DI IMPIANTI PER LO SMALTIMENTO O IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IVI COMPRESE LE SPESE PER L' ACQUISTO DI AUTOMEZZI E ATTREZZATURE PER LA RACCOLTA ANCHE DIFFERENZIATA E IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, LA REALIZZAZIONE DI PIATTAFORME E IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO, LA PREDISPOSIZIONE DI AREE ATTREZZATE PER LO STOCCAGGIO PROVVISORIO DI RIFIUTI INGOMBRANTI - RICORSO AL MERCATO FINANZIARIO ART. 31 , COMMA 1 , L.R. 7.9.1987 N. 30 , ART. 31 , COMMA 2 , L.R. 7.9.1987 N. 30 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL' ART. 23 , COMMA 1 , L.R. 14.6.1996 N. 22 , ART. 1 , COMMA 3 , LETTERA B) , L.R. 2.5.1988 N. 25 , ART. 35 , COMMI 1 , 2 , L.R. 14.2.1995 N. 8 - AUT. FIN. : ART. 4 , COMMA 109 , L.R. 22.2.2000 N. 2 , ART. 5 , COMMA 158 , L.R. 26.2.2001 N. 4

CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE

	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 340 DIREZIONE CENTRALE DELL' AMBIENTE E DEI LAVORI PUBBLICI		278. SERVIZIO PER LE INFRASTRUTTURE CIVI_ LI E TUTELA DELLE ACQUE DALL' IN_ QUINAMENTO
U.P.B. : 4.1.340.2.862	2206	2.1.210.3.08.32 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI STRATEGICI DI INTERESSE NAZIO_ NALE NELL' AMBITO DEL PROGRAMMA STRALCIO DI TUTELA AMBIENTALE ART. 106 , L. 23.12.1996 N. 662 COME MODIFICATO DALL' ART. 10 , L. 28.2.1997 N. 30 , L. 8.10.1997 N. 344
U.P.B. : 4.2.340.2.877	2302	2.1.210.3.08.16 FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA RETE FOGNARIA DI MARINA JULIA IN COMUNE DI MONFALCONE ART. 6 , D.L. 25.3.1997 N. 67 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA L. 23.5.1997 N. 135 - AUT. FIN. : L.R. 13.9.1999 N. 25
U.P.B. : 4.2.340.2.99	2337	2.1.232.5.08.29 SPESE PER L' ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI DISINQUINAMENTO DELLA BASSA FRIULANA E DELLA LAGUNA DI MARANO E GRADO - II LOTTO ART. 21 , L. 26.4.1983 N. 130 , ART. 17 , COMMA 31 , L. 11.3.1988 N. 67
U.P.B. : 4.2.340.2.99	2340	1.1.234.3.08.16 FINANZIAMENTI AL CONSORZIO DEPURAZIONE E DISCIPLINA SCARICHI E RISANA_ MENTO ACQUE COMPRENSORIO BASSA FRIULANA PER LA REALIZZAZIONE DEL PRO_ GETTO DI DISINQUINAMENTO DELLA BASSA FRIULANA E DELLE AREE CONTERMINI DELLA LAGUNA DI MARANO E GRADO ART. 2 BIS , COMMA 5 , D.L. 13.6.1989 N. 227 CONVERTITO CON MODIFICA_ ZIONI NELLA L. 4.8.1989 N. 283 , ART. 9 , COMMA 5 , L. 7.8.1990 N. 253
U.P.B. : 4.2.340.2.99	2341	1.1.234.3.08.16 FINANZIAMENTI AL CONSORZIO FOGNATURA DELLA SINISTRA ISONZO PER IL RI_ SANAMENTO DELLA BAIA DI PANZANO ART. 2 BIS , COMMA 5 , D.L. 13.6.1989 N. 227 CONVERTITO CON MODIFICA_ ZIONI NELLA L. 4.8.1989 N. 283 , ART. 9 , COMMA 5 , L. 7.8.1990 N. 253
U.P.B. : 15.5.340.2.618	2343	2.1.210.3.08.29 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RISANAMENTO DEL BACINO DEL FIUME TIMAVO PREVISTO DAL PROGRAMMA OPERATIVO INTERREG FRONTIERA ITA_ LIA-SLOVENIA - FONDI C.E.E. REGOLAMENTO C.E.E. 19.12.1988 N. 4254 , ART. 26 , COMMA 1 , L.R. 29.3.1993 N. 10

CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE

	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 340 DIREZIONE CENTRALE DELL' AMBIENTE E DEI LAVORI PUBBLICI		278. SERVIZIO PER LE INFRASTRUTTURE CIVI_ LI E TUTELA DELLE ACQUE DALL' IN_ QUINAMENTO
U.P.B. : 15.5.340.2.618	2344	2.1.210.3.08.29 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RISANAMENTO DEL BACINO DEL FIUME TIMAVO PREVISTO DAL PROGRAMMA OPERATIVO INTERREG FRONTIERA ITA_ LIA-SLOVENIA - FONDI STATALI REGOLAMENTO C.E.E. 1991 N. 3094 , ART. 26 , COMMA 1 , L.R. 29.3.1993 N. 10
U.P.B. : 4.2.340.2.877	2361	2.1.210.3.08.16 SPESE PER IL COMPLETAMENTO DI OPERE IDRAULICHE IN AREE DEPRESSE - FON_ DI STATALI ART. 1 , D.L. 25.3.1997 N. 67 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA L. 23.5.1997 N. 135 , ART. 1 , L. 30.6.1998 N. 208 - AUT. FIN. : ART. 4 , COMMA 109 , L.R. 22.2.2000 N. 2 , ART. 9 , COMMA 66 , L.R. 25.1.2002 N. 3
U.P.B. : 4.2.340.2.99	2365	2.1.232.3.08.16 CONTRIBUTO SPECIALE A FAVORE DEL COMUNE DI TRIESTE PER LA COSTRUZIONE DELL' ACQUEDOTTO DELL' ISONZO - FONDI STATALI ART. 1 , L. 1.8.1977 N. 545
U.P.B. : 4.2.340.2.99	2381	2.1.232.5.08.16 CONTRIBUTI COSTANTI SULLA SPESA RICONOSCIUTA AMMISSIBILE A FAVORE DI COMUNI E DI CONSORZI DI COMUNI PER OPERE DI COSTRUZIONE, DI COMPLETA_ MENTO E DI AMPLIAMENTO DI ACQUEDOTTI E FOGNATURE ART. 2 , L.R. 16.11.1965 N. 27 - AUT. FIN. : ART. 9 , L.R. 16.11.1965 N. 27
U.P.B. : 5.3.340.2.173	2650	2.1.210.3.07.26 SPESE DIRETTE PER LA RIPARAZIONE DI UN LIMITATO NUMERO DI EDIFICI, AN_ CHE DI PROPRIETA' PRIVATA, ALLO SCOPO DI REALIZZARE INTERVENTI-CAMPIO_ NE PER LA SPERIMENTAZIONE E LA DIVULGAZIONE DELLE PIU' OPPORTUNE MODA_ LITA' E TECNOLOGIE COSTRUTTIVE ART. 15 , L.R. 27.8.1976 N. 46
U.P.B. : 5.3.340.2.936	2690	2.1.232.4.08.32 INTEGRAZIONE DI CONTRIBUTI PLURIENNALI GIA' CONCESSI AI SENSI DELLE LEGGI REGIONALI 22 AGOSTO 1966, N. 23, 27 MAGGIO 1970, N. 16, 16 AGO_ STO 1971, N. 36 E 28 FEBBRATO 1973, N. 15 AL FINE DI SOPPERIRE ALLE SPESE PER REVISIONE DI PREZZI CONTRATTUALI NONCHE' PER MAGGIORI COSTI DI PROGETTO ART. 7 , COMMA SECONDO , L.R. 27.5.1974 N. 24

CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE

	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
U.P.B. : 5.3.340.2.936	2692	2.1.232.5.08.32 CONTRIBUTI ANNUI COSTANTI SULLA SPESA RICONOSCIUTA AMMISSIBILE A FAVORE DI PROVINCE, COMUNI, CONSORZI FRA ENTI LOCALI, ISTITUZIONI ED ALTRI ENTI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE INDICATE DALL' ART. 2 DELLA LEGGE REGIONALE 22 AGOSTO 1966, N. 23 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ART. 1 , L.R. 22.8.1966 N. 23 COME SOSTITUITO DALL' ART. 1 , L.R. 16.8.1971 N. 36

CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE

CAPITOLO		DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 340	DIREZIONE CENTRALE DELL' AMBIENTE E DEI LAVORI PUBBLICI	279. SERVIZIO PER LA TUTELA DALL' INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO E AMBIENTALE
U.P.B. : 4.1.340.2.94	2268	2.1.233.5.08.08 FINANZIAMENTI ALLE PROVINCE PER ATTIVITA' DI INDAGINE E STUDIO DEI FATTORI CLIMATICI E DELLE COMPONENTI METEOROLOGICHE NONCHE' DEI FATTORI DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO E ACUSTICO L.R. 6.6.1986 N. 25 - AUT. FIN. : ART. 15 , COMMA 14 , L.R. 15.2.1999 N. 4 , ART. 4 , COMMA 109 , L.R. 22.2.2000 N. 2

CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE

	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 350	DIREZIONE CENTRALE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, DELLA MOBILITA' E DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO	171. SERVIZIO PER GLI AFFARI GIURIDICI, AMMINISTRATIVI, CONTABILI, GENERALI E PER LA CONSULENZA
U.P.B. : 5.5.350.2.76	1980	2.1.210.3.08.29 SPESE PER LA PROMOZIONE DELLA FORMAZIONE DEI PIANI TERRITORIALI REGIONALI PARTICOLAREGGIATI ART. 15 , COMMA 3 , L.R. 12.2.1998 N. 3 COME MODIFICATO DALL' ART. 4 , COMMA 7 , L.R. 22.2.2000 N. 2 - AUT. FIN. : ART. 15 , COMMA 3 , L.R. 15.2.1999 N. 4 , ART. 4 , COMMA 14 , L.R. 22.2.2000 N. 2

CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE

	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 350 DIREZIONE CENTRALE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, DELLA MOBILITA' E DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO		252. SERVIZIO PER LE INFRASTRUTTURE E VIE DI COMUNICAZIONE
U.P.B. : 6.4.350.2.168	3623	2.1.210.3.09.17 FINANZIAMENTO STRAORDINARIO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEL COLLE_ GAMENTO STRADALE SEQUALS GEMONA ART. 15 , COMMA 32 , L.R. 13.9.1999 N. 25 - AUT. FIN. : ART. 15 , COM MA 34 , L.R. 13.9.1999 N. 25
U.P.B. : 6.1.350.2.182	3670	2.1.210.3.10.17 SPESE PER LA REALIZZAZIONE, IL COMPLETAMENTO E L' AMMODERNAMENTO DI O_ PERE DI VIABILITA' DI INTERESSE REGIONALE ART. 10 , L.R. 20.5.1985 N. 22 COME SOSTITUITO DALL' ART. 16 , COMMA 5 , L.R. 30.4.2003 N. 12 - AUT. FIN. : ART. 25 , COMMA 4 , L.R. 6.2.1996 N. 9 , ART. 21 , COMMA 33 , L.R. 8.4.1997 N. 10 , ART. 23 , COMMA 40 , L.R. 12.2.1998 N. 3 , ART. 4 , COMMA 41 , L.R. 12.9.2001 N. 23
U.P.B. : 6.1.350.2.182	3672	2.1.210.3.10.17 SPESE PER LA REALIZZAZIONE, IL COMPLETAMENTO E L' AMMODERNAMENTO DI O_ PERE DI VIABILITA' DI INTERESSE REGIONALE - FONDI STATALI ART. 10 , L.R. 20.5.1985 N. 22 COME SOSTITUITO DALL' ART. 16 , COMMA 5 , L.R. 30.4.2003 N. 12 - AUT. FIN. : ART. 7 , COMMA 2 , L. 9.1.1991 N. 19 COME SOSTITUITO CON ART. 2 , COMMA 13 , D.L. 20.5.1993 N. 149 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA L. 19.7.1993 N. 237 , ART. 150 , COMMA 1 , L.R. 14.2.1995 N. 8
U.P.B. : 6.1.350.2.184	3679	2.2.210.3.09.19 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE SOSTITUTIVE DEI PASSAGGI A LIVELLO LUNGO LA LINEA FERROVIARIA UDINE - VENEZIA NELL' AMBITO DEL PIANO DE_ CENNALE DI CUI ALLA LEGGE 10 MAGGIO 1983, N. 189 - RICORSO AL MERCATO FINANZIARIO ART. 69 , COMMA 1 , L.R. 28.4.1994 N. 5 - AUT. FIN. : ART. 16 , COMMA 30 , L.R. 15.2.1999 N. 4 , ART. 4 , COMMA 109 , L.R. 22.2.2000 N. 2 , ART. 5 , COMMA 158 , L.R. 26.2.2001 N. 4 , ART. 4 , COMMA 41 , L.R. 12.9.2001 N. 23

CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE

	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 350 DIREZIONE CENTRALE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, DELLA MOBILITA' E DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO		252. SERVIZIO PER LE INFRASTRUTTURE E VIE DI COMUNICAZIONE
U.P.B. : 6.1.350.2.186	3712	2.1.210.3.09.17 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE RELATIVE A STRADE STATALI ED AUTO STRADE IN CONCESSIONE DALL' A.N.A.S. - RICORSO AL MERCATO FINANZIARIO ART. 7 , L.R. 2.7.1986 N. 27 - AUT. FIN. : ART. 4 , COMMA 109 , L.R. 22.2.2000 N. 2 , ART. 4 , COMMA 41 , L.R. 12.9.2001 N. 23
U.P.B. : 6.2.350.2.190	3753	1.1.210.5.09.20 SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE PORTUALI E DI NAVIGAZIONE INTERNA DI COMPETENZA REGIONALE, PER L' ILLUMINAZIONE I SEGNALAMENTI, LE FORNITURE D' ACQUA, GLI ACQUISTI, I NOLEGGI E LA MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE E DEI MEZZI NECESSARI ALL' ATTIVITA' ISTITUZIONALE ED OPERATIVA DEL SERVIZIO DEI PORTI E DELLA NAVIGAZIONE INTERNA ART. 21 , COMMA 1 , L.R. 14.8.1987 N. 22 COME INTEGRATO DALL' ART. 41 , L.R. 9.11.1998 N. 13 AUT. FIN. : ART. 4 , COMMA 109 , L.R. 22.2.2000 N. 2 , ART. 5 , COMMA 158 , L.R. 26.2.2001 N. 4 , ART. 4 , COMMA 41 , L.R. 12.9.2001 N. 23 , ART. 6 , COMMA 103 , L.R. 25.1.2002 N. 3
U.P.B. : 6.2.350.2.190	3771	2.1.210.3.09.20 SPESE PER L' ATTUAZIONE DI INTERVENTI SULL' IDROVIA LITORANEA VENETA E SULLA CONCA DI BEVAZZANA, NELL' AMBITO DEL SISTEMA IDROVIARIO PADANO -VENETO ART. 6 , L. 29.11.1990 N. 380
U.P.B. : 6.3.350.2.926	3850	2.1.210.3.10.15 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE E DI IMPIANTI NECESSARI AL POTENZIAMENTO DELL' ATTIVITA' ECONOMICA NEI TERRITORI DI CONFINE NELL' AMBITO DELLA REGIONE - FONDI STATALI D.P.R. 6.3.1978 N. 101
U.P.B. : 6.1.350.2.182	3939	2.1.210.3.09.17 SPESE PER L' ELIMINAZIONE DEI PUNTI DI MAGGIORE CRITICITA' DELLA RETE STRADALE REGIONALE - RICORSO AL MERCATO FINANZIARIO ART. 13 , COMMA 27 , L.R. 13.9.1999 N. 25 - AUT. FIN. : ART. 4 , COMMA 109 , L.R. 22.2.2000 N. 2 , ART. 9 , COMMA 66 , L.R. 25.1.2002 N. 3

CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE

	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 350	DIREZIONE CENTRALE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, DELLA MOBILITA' E DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO	252. SERVIZIO PER LE INFRASTRUTTURE E VIE DI COMUNICAZIONE
U.P.B. : 6.1.350.2.182	3941	2.1.210.3.09.17 SPESE PER L' ELIMINAZIONE DEI PUNTI DI MAGGIORE CRITICITA' DELLA RETE STRADALE REGIONALE ART. 13 , COMMA 27 , L.R. 13.9.1999 N. 25 - AUT. FIN. : ART. 13 , COMMA 28 , L.R. 13.9.1999 N. 25 , ART. 4 , COMMA 109 , L.R. 22.2.2000 N. 2

CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE

	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 350	DIREZIONE CENTRALE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, DELLA MOBILITA' E DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO	253. SERVIZIO PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
U.P.B. : 6.4.350.2.209	3940	2.1.235.5.09.18 FINANZIAMENTI ALLE AZIENDE LOCALI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E AGLI ENTI LOCALI ESERCENTI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER L' AT TUAZIONE DI PROGRAMMI DI RICONVERSIONE DEL PARCO ROTABILE CON VEICOLI ELETTRICI ART. 7 , L.R. 13.11.1995 N. 43 - AUT. FIN. : ART. 13 , COMMA 1 , L.R. 13.11.1995 N. 43 , ART. 16 , COMMA 43 , L.R. 15.2.1999 N. 4
U.P.B. : 6.4.350.2.214	3951	2.1.243.3.09.20 CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L' ISTITUZIONE, IL POTENZIAMENTO ED IL RIASSETTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PASSEGGERI MARITTIMI, LAGUNARI, FLUVIALI E LACUALI ART. 1 , L.R. 23.7.1990 N. 30 COME ABROGATO DALL' ART. 17 , COMMA 2 , L.R. 30.4.2003 N. 12 , ART. 5 , COMMA 78 , L.R. 15.2.1999 N. 4 - AUT. FIN. : ART. 5 , COMMA 79 , ART. 16 , COMMA 49 , L.R. 15.2.1999 N. 4 , ART. 4 , COMMA 109 , L.R. 22.2.2000 N. 2 , ART. 5 , COMMA 158 , L.R. 26.2.2001 N. 4 , ART. 4 , COMMA 41 , L.R. 12.9.2001 N. 23 , ART. 6 , COMMA 103 , ART. 9 , COMMA 66 , L.R. 25.1.2002 N. 3
U.P.B. : 6.4.350.2.214	3954	2.1.243.3.09.20 CONTRIBUTI PER L' ESERCIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI CABOTAGGIO MARITTIMO NEL GOLFO DI TRIESTE ART. 4 , COMMA 105 , L.R. 22.2.2000 N. 2 AUT. FIN. : ART. 4 , COMMA 107 , L.R. 22.2.2000 N. 2 , ART. 5 , COMMA 158 , L.R. 26.2.2001 N. 4 , ART. 4 , COMMA 41 , L.R. 12.9.2001 N. 23

CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE

	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 350 DIREZIONE CENTRALE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, DELLA MOBILITA' E DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO		254. SERVIZIO PER IL TRASPORTO MERCI
U.P.B. : 6.4.350.2.165	3622	2.1.210.3.09.19 SPESE PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA FERROVIARIO METROPOLITANO REGIONALE ART. 1 , COMMI 1 , 2 , 3 , L.R. 3.5.1999 N. 12 - AUT. FIN. : ART. 1 , COMMA 4 , L.R. 3.5.1999 N. 12 , ART. 4 , COMMA 109 , L.R. 22.2.2000 N. 2
U.P.B. : 6.3.350.2.198	3865	2.1.243.3.09.21 FINANZIAMENTO ALLA SOCIETA' AEROPORTO FRIULI -VENEZIA GIULIA SPA PER IL POTENZIAMENTO ED IL COMPLETAMENTO DELLE STRUTTURE AEROPORTUALI ART. 5 , COMMA 67 , L.R. 15.2.1999 N. 4 COME SOSTITUITO DALL' ART. 4 , COMMA 96 , L.R. 22.2.2000 N. 2 - AUT. FIN. : ART. 5 , COMMA 68 , L.R. 15.2.1999 N. 4 , ART. 4 , COMMI 97 , 109 , L.R. 22.2.2000 N. 2 , ART. 5 , COMMA 158 , L.R. 26.2.2001 N. 4 , ART. 6 , COMMA 103 , L.R. 25.1.2002 N. 3
U.P.B. : 13.2.350.2.349	4066	2.1.243.4.09.22 CONTRIBUTI SUGLI INTERESSI DEI MUTUI CONTRATTI DALLE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO DI MERCI IN CONTO TERZI PER LA COSTRUZIONE, L' ACQUISTO, L' AMPLIAMENTO, IL COMPLETAMENTO E L' AMMODERNAMENTO DEI LOCALI AZIENDALI PER L' ACQUISTO, IL POTENZIAMENTO ED IL RINNOVO DELLE ATTREZZATURE FISSE E MOBILI NONCHE' DEI MEZZI DI TRASPORTO, INTERNI E STRADALI - AUT. FIN. : ART. 85 , COMMA 1 , L.R. 30.1.1989 N. 2 , ART. 85 , COMMA 1 , L.R. 7.2.1990 N. 3 , ART. 94 , COMMA 1 , L.R. 5.2.1992 N. 4 , ART. 74 , COMMA 1 , L.R. 28.4.1994 N. 5 , ART. 69 , COMMA 1 , L.R. 14.2.1995 N. 8 , ART. 31 , COMMA 1 , L.R. 6.2.1996 N. 9 , ART. 9 , COMMA 66 , L.R. 25.1.2002 N. 3
U.P.B. : 13.2.350.2.349	4067	2.1.243.5.09.18 CONTRIBUTI ANNUI COSTANTI ALLE IMPRESE ISCRITTE ALL' ALBO DEGLI AUTOTRASPORTATORI DI CUI ALLA LEGGE 6 GIUGNO 1974 N. 298 SULLE OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA CON POSSIBILITA' DI ACQUISTO, A FINE LOCAZIONE, DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI, SEMIRIMORCHI E RELATIVE CARROZZERIE INTERCAMBIABILI, NONCHE' DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE - AUT. FIN. : ART. 68 , L.R. 1.2.1993 N. 1 , ART. 31 , COMMA 9 , L.R. 6.2.1996 N. 9 , ART. 23 , COMMI 53 , 54 , L.R. 12.2.1998 N. 3

CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE

	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 360 DIREZIONE CENTRALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE		225. SERVIZIO PER IL SOSTEGNO E LA PROMOZIONE DEL COMPARTO PRODUTTIVO INDUSTRIALE
U.P.B. : 12.3.360.2.88	7651	2.2.243.3.10.28 CONTRIBUTI PLURIENNALI SU MUTUI O IN CONTO CAPITALE PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI INTESI A FAVORIRE LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FISSI, SISTEMI O COMPONENTI NEL SETTORE INDUSTRIALE ART. 8 , L. 29.5.1982 N. 308
U.P.B. : 12.2.360.2.309	7811	2.1.243.3.08.16 CONTRIBUTI UNA TANTUM A IMPRESE, COOPERATIVE, SOCIETA' MISTE O DI TIPO CONSORTILE TRA IMPRESE ED ENTI PUBBLICI PER L' ATTUAZIONE DI INTERVENTI VOLTI AD ATTIVARE E MODIFICARE I PROCESSI E GLI IMPIANTI PRODUTTIVI AL FINE DI RIDURRE LA QUANTITA' O LA PERICOLOSITA' DEI REFLUI, NONCHE' PER INTERVENTI FINALIZZATI AL RECUPERO, RICICLAGGIO E RIUTILIZZO DELLE SOSTANZE ADOPERATE E RESIDUATE DALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, AI SENSI DELL' ARTICOLO 15, COMMI 1 E 2, DELLA LEGGE REGIONALE 3 GIUGNO 1978, N. 47, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ART. 15 , L.R. 3.6.1978 N. 47 ABROGATO DALL' ART. 1 , COMMA 10 , L.R. 5.12.2003 N. 18 , ART. 11 , L.R. 11.3.1993 N. 8 ABROGATO DALL' ART. 1 , COMMA 10 , L.R. 5.12.2003 N. 18 - AUT. FIN. : ART. 122 , COMMI 1 , 3 , 5 , L.R. 14.2.1995 N. 8 , ART. 57 , COMMA 13 , L.R. 6.2.1996 N. 9 , ART. 25 , COMMA 18 , L.R. 8.4.1997 N. 10 , ART. 27 , COMMA 16 , L.R. 12.2.1998 N. 3 , ART. 20 , COMMA 19 , L.R. 15.2.1999 N. 4 , ART. 6 , COMMA 212 , L.R. 22.2.2000 N. 2 , ART. 7 , COMMA 138 , L.R. 26.2.2001 N. 4 , ART. 6 , COMMA 22 , L.R. 12.9.2001 N. 23 , ART. 8 , COMMA 78 , ART. 9 , COMMA 66 , L.R. 25.1.2002 N. 3 , ART. 7 , COMMA 93 , L.R. 29.1.2003 N. 1
U.P.B. : 2.2.360.2.40	7916	2.1.243.3.10.28 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ALL' "AGEMONT S.P.A. " PER L' ACQUISIZIONE E LA REALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI E L' APPRONTAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO DEI CENTRI DI INNOVAZIONE NELLE AREE DI CUI ALL' ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 11 NOVEMBRE 1982, N. 828 - FONDI REGIONALI ART. 9 , L. 11.11.1982 N. 828 , ART. 2 , COMMA 2 , LETTERA A) , L.R. 31.10.1987 N. 36 COME SOSTITUITO DALL' ART. 5 , L.R. 7.8.1989 N. 16 E MODIFICATO DALL' ART. 6 , COMMA 3 , L.R. 25.6.1993 N. 50 - AUT. FIN. : ART. 6 , COMMA 37 , L.R. 11.9.2000 N. 18

CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE

	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 360 DIREZIONE CENTRALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE		225. SERVIZIO PER IL SOSTEGNO E LA PROMOZIONE DEL COMPARTO PRODUTTIVO INDUSTRIALE
U.P.B. : 12.3.360.2.322	7960	2.1.243.5.10.28 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ALLE IMPRESE SINGOLE O ASSOCIATE, PER LA RIATTIVAZIONE DI IMPIANTI IDROELETTRICI ART. 11 , COMMA 8 , L.R. 12.2.1998 N. 3 ABROGATO DALL' ART. 2 , COMMA 7 , L.R. 5.12.2003 N. 18 - AUT. FIN. : ART. 11 , COMMA 10 , L.R. 12.2.1998 N. 3 , ART. 20 , COMMA 25 , L.R. 15.2.1999 N. 4 , ART. 6 , COMMA 212 , L.R. 22.2.2000 N. 2 , ART. 7 , COMMA 138 , L.R. 26.2.2001 N. 4 , ART. 8 , COMMA 78 , ART. 9 , COMMA 66 , L.R. 25.1.2002 N. 3 , ART. 7 , COMMA 93 , L.R. 29.1.2003 N. 1 , ART. 6 , COMMA 46 , L.R. 20.8.2003 N. 14
U.P.B. : 12.3.360.2.2318	7992	2.1.232.5.10.28 CONTRIBUTI ANNUI COSTANTI SULLE SPESE SOSTENUTE DAI COMUNI E CONSORZI TRA ENTI LOCALI TERRITORIALI PER OPERE ED IMPIANTI PUBBLICI INFRASTRUTTURALI A SERVIZIO DI INSEDIAMENTI INDUSTRIALI NELLE ZONE PREDETERMINATE DAGLI STRUMENTI URBANISTICI, COMUNALI O COMPRENSORIALI ARTT. 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 5 BIS , 6 , L.R. 19.8.1969 N. 31 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI , ART. 218 , COMMA 2 , L.R. 28.4.1994 N. 5 AUT. FIN. : ART. 9 , L.R. 2.9.1981 N. 66 , ART. 10 , L.R. 28.8.1982 N. 67
U.P.B. : 12.3.360.2.2318	7993	2.1.232.5.10.28 CONTRIBUTI ANNUI COSTANTI A COMUNI E CONSORZI FRA ENTI LOCALI TERRITORIALI SULLE SPESE SOSTENUTE PER OPERE ED IMPIANTI PUBBLICI INFRASTRUTTURALI (COMPRESI I MERCATI ALL' INGROSSO DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI, DELLE CARNI E DEI PRODOTTI ITTICI) A SERVIZIO DI INSEDIAMENTI INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI, SECONDO IL PROGRAMMA DI SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE REGIONALE, NELLE ZONE PREDETERMINATE DAGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI E COMPRENSORIALI ART. 1 , L.R. 19.8.1969 N. 31 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI
U.P.B. : 12.3.360.2.2318	7994	2.1.234.5.10.28 CONTRIBUTI ANNUI COSTANTI A COMUNI E CONSORZI FRA ENTI LOCALI TERRITORIALI SULLA SPESA RITENUTA AMMISSIBILE PER OPERE ED IMPIANTI PUBBLICI INFRASTRUTTURALI A SERVIZIO DI INSEDIAMENTI INDUSTRIALI ED ARTIGIANI NELLE AREE PREDETERMINATE DAI PIANI DI CUI ALL' ARTICOLO 27 DELLA LEGGE 22 OTTOBRE 1971, N. 865 ART. 2 , L.R. 19.8.1969 N. 31 COME SOSTITUITO DALL' ART. 7 , L.R. 28.8.1974 N. 45

CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE

	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 360 DIREZIONE CENTRALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE		225. SERVIZIO PER IL SOSTEGNO E LA PROMOZIONE DEL COMPARTO PRODUTTIVO INDUSTRIALE
U.P.B. : 12.3.360.2.2318	7997	2.1.232.5.10.28 CONTRIBUTI ANNUI COSTANTI SULLE SPESE SOSTENUTE DAI COMUNI E CONSORZI TRA ENTI LOCALI TERRITORIALI PER OPERE ED IMPIANTI PUBBLICI INFRASTRUTTURALI A SERVIZIO DI INSEDIAMENTI INDUSTRIALI NELLE AREE DI CUI ALL' ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 11 NOVEMBRE 1982, N. 828 ART. 33 , COMMA TERZO , L.R. 29.6.1983 N. 70 - AUT. FIN. : ART. 82 , COMMA UNDICESIMO , L.R. 29.6.1983 N. 70 , ART. 5 , COMMA 70 , LETTERA A) , ART. 7 , COMMA 138 , L.R. 26.2.2001 N. 4 , ART. 9 , COMMA 66 , L.R. 25.1.2002 N. 3
U.P.B. : 12.1.360.2.1609	8016	2.1.238.3.10.28 FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI CUI ALL' ARTICOLO 12 DELLA LEGGE 25 FEBBRAIO 1992, N. 215 IN MATERIA DI INTERVENTI A FAVORE DELL' IMPRENDITORIA FEMMINILE PREDISPOSTI E APPROVATI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 21 E 22 DEL DPR 28 LUGLIO 2000, N. 314 ART. 12 , L. 1.1.1992 N. 215 , ART. 2 , COMMA 1 , LETTERA B) , D.P.R. 2000 N. 314 - AUT. FIN. : ART. 1 , COMMA 4 , L.R. 12.9.2001 N. 23
U.P.B. : 15.6.360.2.3019	8246	2.1.243.3.10.14 CONTRIBUTI PER L' ATTUAZIONE DI INTERVENTI PREVISTI DALLE MISURE 3.2 E 3.4 DEL DOCUP 2000-2006 RELATIVO ALLO STRUMENTO FINANZIARIO DI ORIENTAMENTO DELLA PESCA (SFOP) - PROGRAMMA AGGIUNTIVO REGIONALE
U.P.B. : 15.6.360.2.593	8250	2.1.243.5.10.14 CONTRIBUTI ALLE IMPRESE SINGOLE OD ASSOCIATE, OPERANTI NEL SETTORE DELLA PESCA MARITTIMA E LAGUNARE, AGLI ACQUACOLTORI E ALLE IMPRESE REGIONALI OPERANTI NEL SETTORE DELL' ALLEVAMENTO NELLE ACQUE MARINE E LAGUNARI PER LA COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO DI IMPIANTI, ATTREZZATURE E MAGAZZINO, L' AMMODERNAMENTO DI NATANTI DA PESCA, LA REALIZZAZIONE O AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI DI ACQUACOLTURA, STABULAZIONE E DEPURAZIONE E PER L' ACQUISTO DI MEZZI MOBILI - PROGRAMMA OPERATIVO PESCA - MISURA 2 - FONDI SFOP ART. 2 , COMMA 1 , L.R. 6.7.1998 N. 11 - AUT. FIN. : ART. 2 , COMMA 10 , LETTERA A) , L.R. 6.7.1998 N. 11

CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE

	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 360 DIREZIONE CENTRALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE		225. SERVIZIO PER IL SOSTEGNO E LA PROMOZIONE DEL COMPARTO PRODUTTIVO INDUSTRIALE
U.P.B. : 15.6.360.2.593	8251	2.1.243.5.10.14 CONTRIBUTI ALLE IMPRESE SINGOLE OD ASSOCIATE, OPERANTI NEL SETTORE DELLA PESCA MARITTIMA E LAGUNARE, AGLI ACQUACOLTORI E ALLE IMPRESE REGIONALI OPERANTI NEL SETTORE DELL' ALLEVAMENTO NELLE ACQUE MARINE E LAGUNARI PER LA COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO DI IMPIANTI, ATTREZZATURE E MAGAZZINO, L' AMMODERNAMENTO DI NATANTI DA PESCA, LA REALIZZAZIONE O AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI DI ACQUACOLTURA, STABULAZIONE E DEPURAZIONE E PER L' ACQUISTO DI MEZZI MOBILI - PROGRAMMA OPERATIVO PESCA - MISURA 2 - FONDI STATALI COFINANZIAMENTO SFOP ART. 2 , COMMA 1 , L.R. 6.7.1998 N. 11 - AUT. FIN. : ART. 2 , COMMA 10 , LETTERA B) , L.R. 6.7.1998 N. 11

CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE

	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 360 DIREZIONE CENTRALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE		226. SERVIZIO PER LE POLITICHE ECONOMICHE E DEL MARKETING TERRITORIALE
U.P.B. : 12.2.360.2.2309	7812	2.1.243.3.10.28 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ALLA SOCIETA' ACQUIRENTE DEGLI IMPIANTI PRODUTTIVI GIA' DI PROPRIETA' DELLA "ALTI FORNI E FERRIERE DI SERVOLA SPA" SULLE SPESE DI INVESTIMENTO PER INTERVENTI DEL PIANO DI RISANA_ MENTO AMBIENTALE ART. 1 , L.R. 9.8.1995 N. 33 - AUT. FIN. : ART. 4 , COMMA 1 , L.R. 9.8.1995 N. 33 , ART. 25 , COMMA 19 , L.R. 8.4.1997 N. 10 , ART. 20 , COMMA 20 , L.R. 15.2.1999 N. 4
U.P.B. : 12.1.360.1.351	7920	2.1.156.2.10.28 CONTRIBUTI AI CONSORZI DI SVILUPPO INDUSTRIALE E ALL' EZIT PER INCA_ RICHI PROFESSIONALI NECESSARI PER LA REDAZIONE DEI PIANI TERRITORIALI INFRAREGIONALI E RELATIVE VARIANTI ART. 12 , COMMA 6 , L.R. 3.7.2000 N. 13 - AUT. FIN. : ART. 12 , COMMA 7 , L.R. 3.7.2000 N. 13 , ART. 7 , COMMA 138 , L.R. 26.2.2001 N. 4
U.P.B. : 12.3.360.2.318	7931	2.1.238.3.10.28 CONTRIBUTI AI DISTRETTI INDUSTRIALI PER INIZIATIVE PROGETTUALI CONTE_ NUTE NEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA NON FINANZIABILI CON LEGGI AGEVOLATIVE ESISTENTI ART. 7 , COMMA 38 , L.R. 26.2.2001 N. 4 - AUT. FIN. : ART. 7 , COMMA 40 , L.R. 26.2.2001 N. 4

CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE

	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 360 DIREZIONE CENTRALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE		227. SERVIZIO PER IL SOSTEGNO E LA PROMOZIONE DEL COMPARTO PRODUTTIVO ARTIGIANO
U.P.B. : 13.1.360.2.338	8652	2.1.243.3.10.23 CONTRIBUTI ALLE IMPRESE ARTIGIANE E AI LORO CONSORZI PER FACILITARNE L' ACCESSO AL COMMERCIO ELETTRONICO ART. 7 , COMMA 49 , L.R. 26.2.2001 N. 4 - AUT. FIN. : ART. 7 , COMMA 54 , L.R. 26.2.2001 N. 4 , ART. 8 , COMMA 78 , ART. 9 , COMMA 66 , L.R. 25.1.2002 N. 3 , ART. 79 , COMMA 14 , L.R. 22.4.2002 N. 12 , ART. 6 , COMMA 55 , L.R. 23.8.2002 N. 23
U.P.B. : 13.2.360.2.353	8740	2.1.243.7.10.23 CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI AL MEDIO CREDITO DEL FRIULI VENEZIA - GIULIA PER LA CONCESSIONE AD IMPRESE ARTIGIANE E LORO CONSORZI DI FINANZIAMENTI AGEVOLATI A BREVE TERMINE COMMA 6 BIS DELL' ART. 142 , L.R. 28.4.1994 N. 5 COME AGGIUNTO DALL' ART. 59 , COMMA 17 , L.R. 6.2.1996 N. 9 - AUT. FIN. : ART. 59 , COMMA 18 , L.R. 6.2.1996 N. 9 , ART. 25 , COMMA 29 , L.R. 8.4.1997 N. 10 , ART. 27 , COMMA 23 , L.R. 12.2.1998 N. 3 , ART. 20 , COMMA 32 , L.R. 15.2.1999 N. 4 , ART. 17 , COMMA 50 , L.R. 13.9.1999 N. 25 , ART. 6 , COMMA 212 , L.R. 22.2.2000 N. 2 , ART. 7 , COMMA 138 , L.R. 26.2.2001 N. 4 , ART. 8 , COMMA 78 , ART. 9 , COMMA 66 , L.R. 25.1.2002 N. 3 , ART. 79 , COMMA 8 , L.R. 22.4.2002 N. 12
U.P.B. : 13.2.360.2.353	8741	2.1.243.7.10.23 CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI AL MEDIOCREDITO DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI A CONDIZIONI AGEVOLATE A FAVORE DI IMPRESE ARTIGIANE, DI COOPERATIVE ARTIGIANE E DI CONSORZI FRA IMPRESE ARTIGIANE, PER ACQUISTO, COSTRUZIONE E AMMODERNAMENTO LABORATORI, CONSOLIDAMENTO STRUTTURE AZIENDALI, ACQUISTO MACCHINARI ED ATTREZZATURE ART. 142 , COMMA 1 , L.R. 28.4.1994 N. 5 COME INTEGRATO DALL' ART. 7 , L.R. 26.2.2001 N. 4 COMMI 126 E 127, ART. 11 , COMMA 26 , L.R. 12.2.1998 N. 3 - AUT. FIN. : ART. 59 , COMMA 7 , L.R. 6.2.1996 N. 9 , ART. 25 , COMMA 30 , L.R. 8.4.1997 N. 10 , ART. 11 , COMMA 25 , L.R. 12.2.1998 N. 3 , ART. 20 , COMMI 33 , 34 , L.R. 15.2.1999 N. 4 , ART. 6 , COMMA 212 , L.R. 22.2.2000 N. 2 , ART. 7 , COMMA 138 , L.R. 26.2.2001 N. 4 , ART. 8 , COMMA 78 , ART. 9 , COMMA 66 , L.R. 25.1.2002 N. 3 , ART. 79 , COMMA 7 , L.R. 22.4.2002 N. 12

CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE

	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 360 . DIREZIONE CENTRALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE		227. SERVIZIO PER IL SOSTEGNO E LA PROMOZIONE DEL COMPARTO PRODUTTIVO ARTIGIANO
U.P.B. : 13.2.360.1.450	8913	1.1.163.2.10.23 CONTRIBUTI ALLE IMPRESE ARTIGIANE PER CONSULENZE, ANALISI DI FATTIBILITA' E CONSULENZA ECONOMICO FINANZIARIA, PARTECIPAZIONE A MOSTRE, FIERE, ESPOSIZIONI E MANIFESTAZIONI COMMERCIALI NAZIONALI ED ESTERE ART. 8 , COMMA 45 , L.R. 25.1.2002 N. 3 - AUT. FIN. : ART. 8 , COMMA 50 , L.R. 25.1.2002 N. 3 , ART. 6 , COMMA 55 , L.R. 23.8.2002 N. 23
U.P.B. : 13.2.360.2.455	8914	2.1.243.3.10.23 CONTRIBUTI ALLE IMPRESE ARTIGIANE PER L' ADEGUAMENTO DI STRUTTURE E IMPIANTI ALLE NORMATIVE IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI, PREVENZIONE INFORTUNI, IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO, ANTINQUINAMENTO ART. 8 , COMMA 46 , L.R. 25.1.2002 N. 3 - AUT. FIN. : ART. 8 , COMMA 51 , L.R. 25.1.2002 N. 3 , ART. 6 , COMMA 46 , L.R. 20.8.2003 N. 14

CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE

	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 360 DIREZIONE CENTRALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE		228. SERVIZIO PER IL SOSTEGNO E LA PROMOZIONE DEI COMPARTI DEL COMMERCIO E DEL TERZIARIO
U.P.B. : 13.3.360.2.449	9060	2.1.243.3.12.32 CONTRIBUTI A FAVORE DELLE COOPERATIVE DI CONSUMO, DI PRODUZIONE E DI LAVORO E LORO CONSORZI, OPERANTI NELLE ZONE TERREMOTATE, PER GLI SCOPI DI CUI ALL' ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE 12 AGOSTO 1972, N. 40, NONCHE' PER LA COSTRUZIONE, L' ACQUISTO, IL COMPLETAMENTO O L' AMMODERNAMENTO DEI LOCALI NECESSARI ALL' ATTIVITA' DELLE COOPERATIVE ART. 1 , L.R. 12.8.1972 N. 40 , ART. 29 , L.R. 3.6.1978 N. 49
U.P.B. : 13.3.360.2.449	9061	2.1.243.4.12.32 CONTRIBUTI ANNUI COSTANTI A FAVORE DELLE SOCIETA' ED ENTI COOPERATIVI E LORO CONSORZI ISCRITTI NEL REGISTRO REGIONALE DELLE COOPERATIVE, SUI MUTUI CONTRATTI A INTEGRAZIONE DEL CAPITALE D' ESERCIZIO PER IL RIPIANAMENTO DELLE PASSIVITA' ISCRITTE A BILANCIO, OVVERO PER L' AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO, LA RAZIONALIZZAZIONE E L' AUMENTO DELLA PRODUZIONE, IL MIGLIORAMENTO DELLA FASE DELLA COMMERCIALIZZAZIONE, LA REALIZZAZIONE ED IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI, IL FINANZIAMENTO DELLE SCORTE ART. 1 , L.R. 10.11.1981 N. 75
U.P.B. : 13.3.360.2.449	9062	2.1.243.3.12.32 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A FAVORE DELLE COOPERATIVE DI CONSUMO E DEI LORO CONSORZI PER L' ACQUISTO, IL RINNOVO, L' AMPLIAMENTO DELLE ATTREZZATURE FISSE E MOBILI RELATIVE AI CENTRI DI VENDITA ED AI LOCALI, SINGOLI O CONSORTILI, DI DEPOSITO, NONCHE' PER L' ACQUISTO DI MEZZI DI TRASPORTO, INTERNI E STRADALI, NECESSARI ALL' ESERCIZIO DELL' ATTIVITA' E CONTRIBUTI ALLE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E DI LAVORO E LORO CONSORZI PER L' ACQUISTO E IL RINNOVO DELLE ATTREZZATURE DEGLI IMPIANTI E DEI MEZZI DI TRASPORTO OCCORRENTI ALL' ATTIVITA' DELL' IMPRESA NELLE AREE DI CUI ALL' ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 11 NOVEMBRE 1982, N. 828 ART. 1 , L.R. 12.8.1972 N. 40 , ART. 42 , COMMA PRIMO , LETTERA A) , L.R. 29.6.1983 N. 70

CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE

	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 360 DIREZIONE CENTRALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE		228. SERVIZIO PER IL SOSTEGNO E LA PROMOZIONE DEI COMPARTI DEL COMMERCIO E DEL TERZIARIO
U.P.B. : 14.1.360.2.480	9110	2.1.243.3.10.25 FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI STRAORDINARI PER L' ATTUAZIONE DI PROGRAMMI NELLE AREE DI CUI ALL' ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 11 NOVEMBRE 1982, N. 828 CONCERNENTI L' IMPIANTO E L' ALLESTIMENTO DI COMPRENSORI FIERISTICI, CENTRI COMMERCIALI, MERCATI ALLA PRODUZIONE, CENTRI DI RACCOLTA DI PRODOTTI AGRICOLI E ZONE DI SERVIZIO PER LE OPERAZIONI DOGANALI AI VALICHI DI CONFINE (LEGGI ABROGATE) ART. 9 , ARTT. 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , L.R. 27.11.1967 N. 26 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI , ART. 43 , COMMA PRIMO , LETTERA A) , L.R. 29.6.1983 N. 70
U.P.B. : 14.2.360.2.780	9129	2.1.243.5.10.25 FINANZIAMENTI PER IL PRIMO IMPIANTO PER IL CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA ALLE IMPRESE COMMERCIALI ART. 11 , L.R. 19.4.1999 N. 8 , ART. 6 , COMMA 123 , L.R. 22.2.2000 N. 2 - AUT. FIN. : ART. 6 , COMMA 125 , L.R. 22.2.2000 N. 2 , ART. 7 , COMMA 138 , L.R. 26.2.2001 N. 4
U.P.B. : 14.2.360.2.488	9150	2.1.243.3.10.25 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A FAVORE DEGLI OPERATORI COMMERCIALI, AL FINE DI FAVORIRE LA RAZIONALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SETTORE DISTRIBUTIVO ART. 11 , L.R. 26.8.1996 N. 36 , ART. 24 , COMMA 1 , L.R. 19.4.1999 N. 8 , COME MODIFICATO DALL' ART. 7 , COMMA 63 , L.R. 26.2.2001 N. 4 - AUT. FIN. : ART. 17 , COMMA 10 , L.R. 26.8.1996 N. 36 , ART. 25 , COMMA 47 , L.R. 8.4.1997 N. 10 , ART. 20 , COMMA 57 , L.R. 15.2.1999 N. 4 , ART. 17 , COMMA 54 , L.R. 13.9.1999 N. 25 , ART. 6 , COMMA 212 , L.R. 22.2.2000 N. 2 , ART. 7 , COMMA 138 , L.R. 26.2.2001 N. 4 , ART. 8 , COMMA 78 , ART. 9 , COMMA 66 , L.R. 25.1.2002 N. 3
U.P.B. : 14.2.360.2.488	9160	2.1.243.5.10.23 CONTRIBUTI ANNUI COSTANTI A FAVORE DELLE IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE DEL COMMERCIO E DEI SERVIZI, NELLE OPERAZIONI DI LOCAZIONI FINANZIARIE DI MACCHINE ED ATTREZZATURE ART. 1 , L.R. 6.12.1976 N. 63 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI , ART. 218 , COMMA 2 , L.R. 28.4.1994 N. 5 - AUT. FIN. : ART. 52 , L.R. 5.2.1992 N. 4

CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE

	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 360 DIREZIONE CENTRALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE		228. SERVIZIO PER IL SOSTEGNO E LA PROMOZIONE DEI COMPARTI DEL COMMERCIO E DEL TERZIARIO
U.P.B. : 14.2.360.2.488	9161	2.1.243.5.10.25 CONTRIBUTI ANNUI COSTANTI A FAVORE DELLE IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE DEL COMMERCIO E DEI SERVIZI, AL FINE DI FAVORIRE LA RAZIONALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEI SETTORI MEDESIMI ART. 1 , L.R. 24.5.1988 N. 36 - AUT. FIN. : ART. 77 , COMMA 5 , L.R. 30.1.1989 N. 2 , ART. 77 , COMMA 5 , L.R. 7.2.1990 N. 3 , ART. 51 , COMMA 5 , L.R. 1.2.1991 N. 4 , ART. 83 , COMMA 5 , L.R. 5.2.1992 N. 4 , ART. 61 , COMMA 5 , ART. 103 , COMMA 5 , L.R. 1.2.1993 N. 1 , ART. 9 , COMMA 66 , L.R. 25.1.2002 N. 3

C A P I T O L I D I N U O V A I S T I T U Z I O N E

CAPITOLO		DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 360 DIREZIONE CENTRALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE		229. SERVIZIO PER IL SOSTEGNO E LA PROMOZIONE DEL COMPARTO COOPERATIVO
U.P.B. : 13.3.360.2.447	8791	2.1.243.5.08.32 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ALLE COOPERATIVE SOCIALI PER L' ADEGUAMENTO DEL POSTO DI LAVORO E PER LE SPESE DI INVESTIMENTO ART. 9 , COMMA 1 , LETTERA A) , ART. 11 , COMMA 1 , L.R. 7.2.1992 N. 7 - AUT. FIN. : ART. 131 , COMMA 4 , L.R. 14.2.1995 N. 8 , ART. 87 , COMMA 1 , L.R. 26.9.1995 N. 39 , ART. 61 , COMMA 3 , L.R. 6.2.1996 N. 9 , ART. 74 , COMMA 1 , L.R. 8.8.1996 N. 29 , ART. 25 , COMMA 25 , L.R. 8.4.1997 N. 10 , ART. 27 , COMMA 26 , L.R. 12.2.1998 N. 3 , ART. 20 , COMMA 37 , L.R. 15.2.1999 N. 4 , ART. 6 , COMMA 212 , L.R. 22.2.2000 N. 2 , ART. 7 , COMMA 138 , L.R. 26.2.2001 N. 4 , ART. 8 , COMMA 78 , ART. 9 , COMMA 66 , L.R. 25.1.2002 N. 3

CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE

	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 360 DIREZIONE CENTRALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE		230. SERVIZIO PER IL SOSTEGNO E LA PROMO_ ZIONE DEL COMPARTO TURISTICO
U.P.B. : 2.2.360.2.45	8998	2.1.243.3.10.24 CONTRIBUTI PER L' ACQUISTO DI BATTIPISTA (LEGGE ABROGATA) ART. 1 , COMMA PRIMO , LETTERA E) , L.R. 18.8.1977 N. 51 - AUT. FIN. : ART. 25 , COMMA 36 , L.R. 8.4.1997 N. 10 , ART. 6 , COMMA 212 , L.R. 22.2.2000 N. 2
U.P.B. : 2.2.360.2.47	9021	2.1.232.5.10.24 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A PROVINCE, COMUNI, AZIENDE DI PROMOZIONE TURISTICA ED ALTRI ENTI PUBBLICI, PER LA REALIZZAZIONE, NEI TERRITORI MONTANI, DELLE OPERE PREVISTE DALL' ART. 2, PRIMO COMMA, LETTERE A) E B), DELLA LEGGE REGIONALE 25 AGOSTO 1965, N. 16, COME DA ULTIMO SOSTI_ TUITO DALL' ARTICOLO 1, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 4 MAGGIO 1993, N. 17 ART. 18 , L.R. 31.10.1987 N. 35 COME MODIFICATO DALL' ART. 64 , L.R. 6.9.1991 N. 47 , ART. 38 , COMMA 1 , LETTERA B) , L.R. 31.10.1987 N. 35 - AUT. FIN. : ART. 75 , COMMA 1 , L.R. 8.8.1996 N. 29 , ART. 27 , COMMA 32 , L.R. 12.2.1998 N. 3
U.P.B. : 14.3.360.1.498	9203	2.1.155.2.10.24 FINANZIAMENTI A FAVORE DELL' AZIENDA REGIONALE DI PROMOZIONE TURISTICA PER IL MANTENIMENTO E LA GESTIONE IN CONVENZIONE CON IL CONSORZIO PRO_ MOTRIESTE DI TRIESTE E CON L' AEROPORTO DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA SPA DEL CENTRO INFORMAZIONI PRESSO L' AEROPORTO DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA DI RONCHI DEI LEGIONARI ART. 7 , COMMA 79 , L.R. 26.2.2001 N. 4 - AUT. FIN. : ART. 7 , COMMA 81 , L.R. 26.2.2001 N. 4 , ART. 9 , COMMA 66 , L.R. 25.1.2002 N. 3
U.P.B. : 14.3.360.1.2304	9204	1.1.162.2.10.24 FINANZIAMENTI ANNUI ALLE AGENZIE DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURI_ STICA (AIAT) PER IL PERSEGUIMENTO DEI FINI ISTITUZIONALI E PER LE SPE_ SE DI FUNZIONAMENTO - FONDI STATALI ARTT. 5 , 6 , L. 29.3.2001 N. 135 , ART. 18 , COMMA 1 , L.R. 16.1.2002 N. 2 - AUT. FIN. : ART. 1 , COMMA 3 , L.R. 23.8.2002 N. 23
U.P.B. : 14.3.360.1.498	9219	2.1.155.2.10.24 FINANZIAMENTO ALLA AZIENDA REGIONALE PER LA PROMOZIONE TURISTICA PER L' INCARICO TEMPORANEO DI EFFETTUARE LE ATTIVITA' DI PROMOZIONE E PUB_ BLICITA' DELL' IMMAGINE REGIONALE ART. 7 , COMMA 75 , L.R. 26.2.2001 N. 4 - AUT. FIN. : ART. 7 , COMMA 78 , L.R. 26.2.2001 N. 4 , ART. 8 , COMMA 78 , L.R. 25.1.2002 N. 3 , ART. 7 , COMMA 93 , L.R. 29.1.2003 N. 1

CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE

	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 360 DIREZIONE CENTRALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE		230. SERVIZIO PER IL SOSTEGNO E LA PROMOZIONE DEL COMPARTO TURISTICO
U.P.B. : 14.3.360.1.507	9233	1.1.163.2.10.24 FINANZIAMENTI PER L' ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DI CORSI DI FORMAZIONE PER GUIDE ED ACCOMPAGNATORI TURISTICI, NONCHE' PER GUIDE NATURALISTICHE ART. 63 , COMMA 18 , L.R. 6.2.1996 N. 9 , ART. 17 , COMMA 31 , L.R. 8.4.1997 N. 10 - AUT. FIN. : ART. 7 , COMMA 138 , L.R. 26.2.2001 N. 4
U.P.B. : 14.3.360.2.158	9240	2.1.232.3.10.24 FINANZIAMENTO A FAVORE DEI COMUNI PER LA PARTECIPAZIONE DEI MEDESIMI A SOCIETA' D' AREA A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE, COSTITUITE PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' ECONOMICHE TURISTICHE DI INTERESSE REGIONALE IN AMBITO LOCALE (LEGGE ABROGATA) ART. 6 , COMMA 144 , L.R. 22.2.2000 N. 2 AUT. FIN. : ART. 6 , COMMA 145 , L.R. 22.2.2000 N. 2 , ART. 7 , COMMA 138 , L.R. 26.2.2001 N. 4 , ART. 8 , COMMA 78 , L.R. 25.1.2002 N. 3 , ART. 6 , COMMA 55 , L.R. 23.8.2002 N. 23
U.P.B. : 14.4.360.2.510	9251	2.1.232.3.10.24 CONTRIBUTI AI COMUNI, SINGOLI ED ASSOCIATI, PER LA REALIZZAZIONE, LA RISTRUTTURAZIONE E L' AMPLIAMENTO DI AREE ATTREZZATE PER IL TURISMO ITINERANTE (LEGGE ABRÓGATA) ART. 4 , L.R. 5.7.1999 N. 17 - AUT. FIN. : ART. 10 , COMMA 1 , L.R. 5.7.1999 N. 17 , ART. 6 , COMMA 212 , L.R. 22.2.2000 N. 2 , ART. 7 , COMMA 138 , L.R. 26.2.2001 N. 4 , ART. 8 , COMMA 78 , L.R. 25.1.2002 N. 3 , ART. 6 , COMMA 46 , L.R. 20.8.2003 N. 14
U.P.B. : 14.4.360.2.510	9255	2.1.243.3.10.24 SOVVENZIONE ALLA COSTITUENDA PROMOSER S.R.L. PER IL FINANZIAMENTO DI UN CONCORSO DI IDEE PER LA RISTRUTTURAZIONE E L' ADEGUAMENTO DELLA STAZIONE MARITTIMA DI TRIESTE ALLE ESIGENZE CONGRESSUALI DI TUTTO IL FRIULI - VENEZIA GIULIA ART. 6 , COMMA 183 , L.R. 22.2.2000 N. 2 - AUT. FIN. : ART. 6 , COMMA 185 , L.R. 22.2.2000 N. 2

CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE

	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 360 DIREZIONE CENTRALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE		230. SERVIZIO PER IL SOSTEGNO E LA PROMOZIONE DEL COMPARTO TURISTICO
U.P.B. : 14.4.360.2.510	9260	2.1.243.3.10.24 CONTRIBUTI A PRIVATI OPERATORI PER LA COSTRUZIONE, L' ADATTAMENTO E L' ARREDAMENTO DI IMMOBILI DA ADIBIRE A STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE DI CUI AL TITOLO I DELLA LEGGE REGIONALE 30 MAGGIO 1988, N. 39, NONCHE' PER L' AMPLIAMENTO, L' AMMODERNAMENTO ED IL RINNOVO DELL' ARREDAMENTO DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE ESISTENTI (LEGGI ABROGATE) ART. 2 , COMMA PRIMO , LETTERA A) , L.R. 25.8.1965 N. 16 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL' ART. 1 , L.R. 4.5.1993 N. 17 , E MODIFICATO DALL' ART. 11 , COMMA 27 , L.R. 15.2.1999 N. 4 E DALL' ART. 13 , COMMA 1 , L.R. 3.7.2000 N. 13 , ART. 11 , COMMA 27 , L.R. 12.2.1998 N. 3 - AUT. FIN. : ART. 141 , COMMA 1 , L.R. 14.2.1995 N. 8 , ART. 75 , COMMA 8 , L.R. 8.8.1996 N. 29 , ART. 25 , COMMA 52 , L.R. 8.4.1997 N. 10 , ART. 11 , COMMA 28 , L.R. 12.2.1998 N. 3 , ART. 20 , COMMA 59 , L.R. 15.2.1999 N. 4 , ART. 6 , COMMA 212 , L.R. 22.2.2000 N. 2 , ART. 7 , COMMA 138 , L.R. 26.2.2001 N. 4 , ART. 6 , COMMA 22 , L.R. 12.9.2001 N. 23 , ART. 181 , COMMA 33 , LETTERA C) , L.R. 16.1.2002 N. 2 , ART. 8 , COMMA 78 , ART. 9 , COMMA 66 , L.R. 25.1.2002 N. 3
U.P.B. : 14.4.360.2.510	9261	2.1.243.3.10.24 CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E DI PRIVATI OPERATORI PER LA COSTRUZIONE, L' ALLESTIMENTO, L' AMPLIAMENTO, L' AMMODERNAMENTO, L' ARREDAMENTO OD IL RINNOVO DELL' ARREDAMENTO DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALL' ARIA APERTA E DELLE STRUTTURE RICETTIVE A CARATTERE SOCIALE, DI CUI AI TITOLI II E III DELLA LEGGE REGIONALE 30 MAGGIO 1988, N. 39 E L' ADATTAMENTO DI IMMOBILI DA ADIBIRE A DETTE STRUTTURE RICETTIVE (LEGGI ABROGATE) ART. 2 , COMMA PRIMO , LETTERA B) , L.R. 25.8.1965 N. 16 COME SOSTITUITO DALL' ART. 1 , L.R. 4.5.1993 N. 17 E MODIFICATO DALL' ART. 11 , COMMA 27 , L.R. 15.2.1999 N. 4 E DALL' ART. 13 , COMMA 1 , L.R. 3.7.2000 N. 13 - AUT. FIN. : ART. 20 , COMMA 60 , L.R. 15.2.1999 N. 4 , ART. 6 , COMMA 212 , L.R. 22.2.2000 N. 2 , ART. 7 , COMMA 138 , L.R. 26.2.2001 N. 4 , ART. 181 , COMMA 33 , LETTERA C) , L.R. 16.1.2002 N. 2 , ART. 8 , COMMA 78 , ART. 9 , COMMA 66 , L.R. 25.1.2002 N. 3

CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE

	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 360 DIREZIONE CENTRALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE		230. SERVIZIO PER IL SOSTEGNO E LA PROMOZIONE DEL COMPARTO TURISTICO
U.P.B. : 14.4.360.2.510	9265	2.1.243.5.10.24 CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E DI PRIVATI OPERATORI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI ED OPERE COMPLEMENTARI ALLA ATTIVITA' TURISTICA E PER LO SVILUPPO DEL MOVIMENTO TURISTICO NONCHE' LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI A FUNE (LEGGI ABROGATE) ART. 2 , COMMA PRIMO , LETTERA F) , L.R. 25.8.1965 N. 16 COME SOSTITUITO DALL' ART. 1 , COMMA 1 , L.R. 4.5.1993 N. 17 E DA ULTIMO MODIFICATO DALL' ART. 13 , COMMA 1 , L.R. 3.7.2000 N. 13 , ART. 3 , L.R. 14.12.1987 N. 43 COME MODIFICATO DALL' ART. 58 , L.R. 30.5.1988 N. 39 - AUT. FIN. : ART. 63 , COMMA 7 , L.R. 6.2.1996 N. 9 , ART. 25 , COMMA 54 , L.R. 8.4.1997 N. 10 , ART. 27 , COMMA 46 , L.R. 12.2.1998 N. 3 , ART. 20 , COMMA 62 , L.R. 15.2.1999 N. 4 , ART. 6 , COMMA 212 , L.R. 22.2.2000 N. 2 , ART. 7 , COMMA 138 , L.R. 26.2.2001 N. 4 , ART. 6 , COMMA 22 , L.R. 12.9.2001 N. 23 , ART. 181 , COMMA 33 , LETTERA C) , L.R. 16.1.2002 N. 2 , ART. 8 , COMMA 78 , ART. 9 , COMMA 66 , L.R. 25.1.2002 N. 3
U.P.B. : 14.4.360.2.512	9266	2.1.238.5.08.09 CONTRIBUTI PER LA COSTRUZIONE E L' INSTALLAZIONE DI STRUTTURE E DI IMPIANTI NECESSARI PER LA NAUTICA DA DIPORTO (LEGGI ABROGATE) ART. 2 , COMMA PRIMO , LETTERA D) , L.R. 25.8.1965 N. 16 COME SOSTITUITO DALL' ART. 1 , COMMA 1 , L.R. 4.5.1993 N. 17 , E DA ULTIMO MODIFICATO DALL' ART. 13 , COMMA 1 , L.R. 3.7.2000 N. 13 - AUT. FIN. : ART. 143 , COMMA 6 , L.R. 14.2.1995 N. 8 , ART. 20 , COMMA 63 , L.R. 15.2.1999 N. 4 , ART. 6 , COMMA 212 , L.R. 22.2.2000 N. 2 , ART. 7 , COMMA 138 , L.R. 26.2.2001 N. 4 , ART. 6 , COMMA 22 , L.R. 12.9.2001 N. 23 , ART. 181 , COMMA 33 , LETTERA C) , L.R. 16.1.2002 N. 2 , ART. 8 , COMMA 78 , ART. 9 , COMMA 66 , L.R. 25.1.2002 N. 3

CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE

	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 360 DIREZIONE CENTRALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE		230. SERVIZIO PER IL SOSTEGNO E LA PROMOZIONE DEL COMPARTO TURISTICO
U.P.B. : 14.4.360.2.515	9270	2.1.238.3.10.24 CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E DI PRIVATI OPERATORI PER L' ACQUISTO, LA REALIZZAZIONE, L' AMMODERNAMENTO E L' ARREDAMENTO DI IMMOBILI DESTINATI A SEDE E AD UFFICI DI INFORMAZIONE, NONCHE' L' AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI E STRUTTURE GESTITE DALLE AZIENDE DI PROMOZIONE TURISTICA (LEGGI ABROGATE) ART. 2 , COMMA PRIMO , LETTERA G) , L.R. 25.8.1965 N. 16 COME SOSTITUITO DALL' ART. 1 , L.R. 4.5.1993 N. 17 E COME MODIFICATO DALL' ART. 11 , COMMA 27 , L.R. 15.2.1999 N. 4 - AUT. FIN. : ART. 27 , COMMA 47 , L.R. 12.2.1998 N. 3 , ART. 20 , COMMA 64 , L.R. 15.2.1999 N. 4 , ART. 17 , COMMA 55 , L.R. 13.9.1999 N. 25 , ART. 6 , COMMA 212 , L.R. 22.2.2000 N. 2 , ART. 7 , COMMA 138 , L.R. 26.2.2001 N. 4
U.P.B. : 14.4.360.2.510	9271	2.1.242.3.10.24 CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE PROLOCO VILLA MANIN DI CODROIPO A SOLLIEVO DEGLI ONERI RELATIVI ALLE OPERE DI ORDINARIA E STRAORDINARIA MANUTENZIONE ART. 6 , COMMA 114 , L.R. 15.2.1999 N. 4 AUT. FIN. : ART. 6 , COMMA 115 , L.R. 15.2.1999 N. 4 , ART. 6 , COMMA 212 , L.R. 22.2.2000 N. 2 , ART. 7 , COMMA 138 , L.R. 26.2.2001 N. 4 , ART. 9 , COMMA 66 , L.R. 25.1.2002 N. 3 , ART. 7 , COMMA 93 , L.R. 29.1.2003 N. 1 , ART. 6 , COMMA 46 , L.R. 20.8.2003 N. 14 , ART. 6 , COMMA 81 , L.R. FIN. 2004
U.P.B. : 14.4.360.2.510	9275	2.1.243.4.10.24 CONTRIBUTI SUGLI INTERESSI DEI MUTUI CONTRATTI PER LE INIZIATIVE DI CUI ALLE LETTERE A) E B) DEL NUMERO 1 ED AL NUMERO 5 DELL' ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE 13 MAGGIO 1985, N. 20 E SUCCESSIVA MODIFICAZIONE ED INTEGRAZIONE, DA REALIZZARE NELLE AREE DI CUI ALL' ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 11 NOVEMBRE 1982, N. 828 ART. 47 , L.R. 29.6.1983 N. 70 - AUT. FIN. : ART. 96 , L.R. 29.6.1983 N. 70 , ART. 9 , COMMA 66 , L.R. 25.1.2002 N. 3

CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE

	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 360 DIREZIONE CENTRALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE		230. SERVIZIO PER IL SOSTEGNO E LA PROMOZIONE DEL COMPARTO TURISTICO
U.P.B. : 14.4.360.2.510	9278	2.1.243.4.10.24 CONTRIBUTI SUGLI INTERESSI DEI MUTUI CONTRATTI PER LA COSTRUZIONE, RICOSTRUZIONE, TRASFORMAZIONE, AMPLIAMENTO ED AMMODERNAMENTO DI IMMOBILI DESTINATI AD ESERCIZI ALBERGHIERI E DI COMPLESSI RICETTIVI COMPLEMENTARI A CARATTERE TURISTICO-SOCIALE, NONCHE' DI OPERE ED IMPIANTI COMPLEMENTARI ALL' ATTIVITA' TURISTICA E DI EDIFICI E RELATIVI IMPIANTI DESTINATI ALLA CONSERVAZIONE DI MATERIALE NECESSARIO E ALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI PER I PREDETTI ESERCIZI ART. 1 , L.R. 26.8.1966 N. 24 COME MODIFICATO DALL' ART. 1 , L.R. 4.5.1973 N. 34 , DALL' ART. 1 , L.R. 20.8.1979 N. 44 E DA ULTIMO MODIFICATO DALL' ART. 28 , COMMA 1 , L.R. 13.5.1985 N. 20 - AUT. FIN. : ART. 5 , L.R. 20.8.1979 N. 44 , ART. 36 , L.R. 28.7.1980 N. 27 , ART. 3 , L.R. 13.8.1981 N. 48 , ART. 5 , L.R. 11.6.1983 N. 48
U.P.B. : 14.4.360.2.510	9279	2.1.243.4.10.24 CONTRIBUTI SUGLI INTERESSI DEI FINANZIAMENTI DESTINATI ALL' ESTINZIONE DI PASSIVITA' DERIVANTI DA MUTUI PREGRESSI CONTRATTI, NELLE ZONE TERREMOTATE, DA IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE DEL TURISMO ART. 9 , L.R. 3.6.1978 N. 49 COME MODIFICATO DALL' ART. 1 , L.R. 28.7.1979 N. 39 , ART. 2 , L.R. 28.7.1979 N. 39
U.P.B. : 14.4.360.2.510	9280	2.1.243.4.10.24 CONTRIBUTI SUGLI INTERESSI DEI MUTUI CONTRATTI PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI DI INVESTIMENTI, NELLE ZONE TERREMOTATE, DA PARTE DI IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE DEL TURISMO, LIMITATAMENTE ALLE INIZIATIVE INDICATE ALLE LETTERE A) E B) DEL I COMMA DELL' ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE 16 AGOSTO 1966, N. 24 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, NONCHE' DELLE ATTIVITA' DI SERVIZIO COMPLEMENTARI A TALE SETTORE ART. 2 , L.R. 3.6.1978 N. 49 , ART. 58 , L.R. 23.12.1977 N. 63 COME SOSTITUITO DALL' ART. 43 , L.R. 4.7.1979 N. 35
U.P.B. : 14.4.360.2.510	9287	2.1.232.3.10.24 FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI STRAORDINARI PER L' ESECUZIONE, NELLE ZONE TERREMOTATE, DELLE OPERE DI CUI ALL' ARTICOLO 4, LETTERE A) E B), DELLA L.R. 27 NOVEMBRE 1967, N. 26 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, NONCHE' PER IL CONCORSO AGLI ONERI DERIVANTI A COMUNI E AD AZIENDE AUTONOME DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO, DALLA REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI DELLE OPERE FRUENTI DI CONTRIBUTI CONCESSI AI SENSI DELLE PREDETTE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE ART. 25 , COMMA PRIMO , LETTERA A) (LEGGE ABROGATA) ART. 25 , COMMA SECONDO , L.R. 3.6.1978 N. 49

CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE

	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 360 DIREZIONE CENTRALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE		230. SERVIZIO PER IL SOSTEGNO E LA PROMOZIONE DEL COMPARTO TURISTICO
U.P.B. : 14.4.360.2.510	9288	2.1.232.3.10.24 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L' ESECUZIONE, NELLE ZONE TERREMOTATE, DELLE OPERE DI CUI ALLE LETTERE E) ED F) DELL' ARTICOLO 2 DELLA L.R. 25 AGOSTO 1965, N. 16 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, NONCHE' PER IL CONCORSO AGLI ONERI DERIVANTI A COMUNI E AD AZIENDE AUTONOME DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO DALLA REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI DELLE OPERE FRUENTI DI CONTRIBUTI CONCESSI AI SENSI DELLE CITATE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE ART. 25 , COMMA PRIMO , LETTERA B) (LEGGE ABROGATA) ART. 25 , COMMA SECONDO , L.R. 3.6.1978 N. 49
U.P.B. : 14.4.360.2.510	9294	2.1.238.3.10.13 CONTRIBUTI PER L' AMPLIAMENTO E L' AMMODERNAMENTO DEL COMPLESSO TERMALE IN ARTA TERME A VALERE SUI FONDI DI CUI ALL' ART. 9 DELLA LEGGE 11 NOVEMBRE 1982, N. 828 (LEGGE ABROGATA) ART. 1 , ART. 2 , L.R. 14.6.1984 N. 17

CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE

	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 360 DIREZIONE CENTRALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE		232. SERVIZIO PER LA PROMOZIONE E L' INTERNAZIONALIZZAZIONE
U.P.B. : 12.1.360.1.286	7680	2.1.163.2.10.28 CONTRIBUTI A CONSORZI E SOCIETA' CONSORTILI TRA IMPRESE INDUSTRIALI, COMMERCIALI, ARTIGIANE E DI SERVIZI SINGOLE O ASSOCIATE, IVI COMPRESE LE COOPERATIVE, NONCHE' ENTI PUBBLICI, PER L' ATTUAZIONE DI PROGRAMMI DI PENETRAZIONE COMMERCIALE ART. 1 , COMMA PRIMO , L.R. 16.1.1973 N. 3 COME DA ULTIMO ABROGATO DALL' ART. 6 , COMMA 6 , L.R. 5.12.2003 N. 18 , ART. 5 , L.R. 11.3.1993 N. 8 ABROGATO IMPLICITAMENTE DALL' ART. 6 , COMMA 6 , L.R. 5.12.2003 N. 18 , ART. 6 , L.R. 13.5.1975 N. 22 ABROGATO IMPLICITAMENTE DALL' ART. 6 , COMMA 6 , L.R. 5.12.2003 N. 18 - AUT. FIN. : ART. 57 , COMMA 1 , L.R. 6.2.1996 N. 9 , ART. 72 , COMMA 2 , L.R. 8.8.1996 N. 29 , ART. 25 , COMMA 7 , L.R. 8.4.1997 N. 10 , ART. 27 , COMMA 7 , L.R. 12.2.1998 N. 3 , ART. 20 , COMMI 13 , 14 , L.R. 15.2.1999 N. 4 , ART. 6 , COMMA 212 , L.R. 22.2.2000 N. 2 , ART. 7 , COMMA 138 , L.R. 26.2.2001 N. 4 , ART. 8 , COMMA 78 , ART. 9 , COMMA 66 , L.R. 25.1.2002 N. 3 , ART. 7 , COMMA 93 , L.R. 29.1.2003 N. 1 , ART. 6 , COMMA 5 , LETTERA B) , L.R. 5.12.2003 N. 18
U.P.B. : 12.1.360.1.286	7681	2.1.163.2.10.28 CONTRIBUTI ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE IN ATTUAZIONE DI PROGRAMMI PLURIENNALI DI PENETRAZIONE COMMERCIALE NEI PAESI EXTRACOMUNITARI ARTT. 24 , 25 , L.R. 20.1.1992 N. 2 COME DA ULTIMO SOSTITUITI DALL' ART. 5 , COMMA 1 , L.R. 5.12.2003 N. 18 - AUT. FIN. : ART. 57 , COMMA 3 , L.R. 6.2.1996 N. 9 , ART. 25 , COMMA 8 , L.R. 8.4.1997 N. 10 , ART. 27 , COMMA 8 , L.R. 12.2.1998 N. 3 , ART. 20 , COMMA 15 , L.R. 15.2.1999 N. 4 , ART. 6 , COMMA 212 , L.R. 22.2.2000 N. 2 , ART. 7 , COMMA 138 , L.R. 26.2.2001 N. 4 , ART. 8 , COMMA 78 , ART. 9 , COMMA 66 , L.R. 25.1.2002 N. 3 , ART. 7 , COMMA 93 , L.R. 29.1.2003 N. 1 , ART. 5 , COMMA 2 , LETTERA B) , L.R. 5.12.2003 N. 18
U.P.B. : 14.3.360.1.1300	9197	2.1.155.2.10.24 FINANZIAMENTI A FAVORE DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI MIRATI ALLA PROMOZIONE DELL' IMMAGINE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA E PER L' INCREMENTO DEL MOVIMENTO TURISTICO - FONDI STATALI ARTT. 5 , 6 , L. 29.3.2001 N. 135 , ART. 6 , COMMA 137 , L.R. 22.2.2000 N. 2 COME MODIFICATO DALL' ART. 7 , COMMA 132 , L.R. 26.2.2001 N. 4 - AUT. FIN. : ART. 1 , COMMA 3 , L.R. 23.8.2002 N. 23

CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE

	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 360 DIREZIONE CENTRALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE		232. SERVIZIO PER LA PROMOZIONE E L' INTERNAZIONALIZZAZIONE
U.P.B. : 14.3.360.1.1300	9214	2.1.156.2.10.24 CONTRIBUTI PER AZIONI PROMOZIONALI, ISTITUZIONALI E TURISTICHE NEI PAESI DELL' EST EUROPEO ART. 12 , COMMA 20 , L.R. 13.9.1999 N. 25 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DA ART. 7 , COMMA 87 , LETTERA A) , L.R. 29.1.2003 N. 1 - AUT. FIN. : ART. 12 , COMMA 22 , L.R. 13.9.1999 N. 25 , ART. 6 , COMMA 212 , L.R. 22.2.2000 N. 2 , ART. 7 , COMMA 138 , L.R. 26.2.2001 N. 4 , ART. 8 , COMMA 78 , ART. 9 , COMMA 66 , L.R. 25.1.2002 N. 3 , ART. 7 , COMMA 93 , L.R. 29.1.2003 N. 1 , ART. 6 , COMMA 81 , L.R. FIN. 2004
U.P.B. : 14.3.360.1.503	9220	2.1.162.2.10.24 CONTRIBUTI ANNUI ALL' ASSOCIAZIONE FRA LE PRO-LOCO DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' DELLE PRO-LOCO STESSE IN RELAZIONE A MANIFESTAZIONI A RILEVANZA TURISTICA (LEGGI ABROGATE) ART. 22 , COMMA 1 , L.R. 18.3.1991 N. 10 , COME MODIFICATO DALL' ART. 6 , COMMA 129 , L.R. 22.2.2000 N. 2 - AUT. FIN. : ART. 6 , COMMA 212 , L.R. 22.2.2000 N. 2 , ART. 7 , COMMA 138 , L.R. 26.2.2001 N. 4 , ART. 181 , COMMA 33 , LETTERE C) , D) , L.R. 16.1.2002 N. 2 , ART. 8 , COMMA 78 , ART. 9 , COMMA 66 , L.R. 25.1.2002 N. 3
U.P.B. : 14.3.360.1.503	9225	2.1.158.2.10.24 CONTRIBUTI PER LE MANIFESTAZIONI DI GRANDE INTERESSE TURISTICO, PER PROMUOVERE LA CONOSCENZA DELLE BELLEZZE NATURALI ED ARTISTICHE DELLA REGIONE E PER LO SVILUPPO DEL MOVIMENTO TURISTICO NELLA REGIONE (LEGGI ABROGATE) ART. 1 , COMMA PRIMO , LETTERE B) , C) , E) , L.R. 25.8.1965 N. 16 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI , - AUT. FIN. : ART. 6 , COMMA 212 , L.R. 22.2.2000 N. 2 , ART. 7 , COMMA 138 , L.R. 26.2.2001 N. 4 , ART. 181 , COMMA 33 , LETTERA C) , L.R. 16.1.2002 N. 2 , ART. 8 , COMMA 78 , ART. 9 , COMMA 66 , L.R. 25.1.2002 N. 3

CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE

	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 370 DIREZIONE CENTRALE PER LE RELAZIONI INTERNAZIONALI E PER LE AUTONOMIE LOCALI		238. SERVIZIO PER LE POLITICHE COMUNITARIE DI SVILUPPO REGIONALE
U.P.B. : 52.3.370.1.859	748	1.1.141.2.01.32 SPESE PER L' ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' INERENTI IL CONTROLLO PREVISTO DAL REGOLAMENTO (CE) N. 2064/97 ART. 11 , COMMA 1 , L.R. 13.9.1999 N. 26 - AUT. FIN. : ART. 11 , COMMA 2 , L.R. 13.9.1999 N. 26 , ART. 8 , COMMA 116 , L.R. 22.2.2000 N. 2 , ART. 9 , COMMA 66 , L.R. 25.1.2002 N. 3

CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE

	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 370 DIREZIONE CENTRALE PER LE RELAZIONI INTERNAZIONALI E PER LE AUTONOMIE LOCALI		239. SERVIZIO PER I RAPPORTI INTERNAZIO_ NALI E L' INTEGRAZIONE EUROPEA
U.P.B. : 3.1.370.2.1030	725	2.1.210.3.01.01 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PRESENTATI AI SENSI DELLA LEGGE 26 FEBBRAIO 1992, N. 212, PER LA TRANSIZIONE VERSO FORME DI ECONOMIA DI MERCATO NEI PAESI DELL' EUROPA CENTRALE ED ORIENTALE ART. 8 , COMMA 1 , L.R. 11.9.2000 N. 18 - AUT. FIN. : ART. 8 , COMMA 2 , L.R. 11.9.2000 N. 18 , ART. 8 , COMMA 76 , L.R. 26.2.2001 N. 4 , ART. 7 , COMMA 50 , L.R. 12.9.2001 N. 23 , ART. 9 , COMMI 66 , 84 , L.R. 25.1.2002 N. 3
U.P.B. : 15.5.370.2.613	807	2.1.242.2.10.32 INTERVENTI NELL' AMBITO DELL' INIZIATIVA COMUNITARIA "INTERREG II C" P.O. "CADSES" - MISURA A PROGETTO "PREPARITY" RIGUARDANTE LE CONSE_ GUENZE DELL' AMPLIAMENTO AD EST DELL' UNIONE EUROPEA SULLE REGIONI DI CONFINE POSTE ALLE FRONTIERE ESTERNE DELL' UE - COFINANZIAMENTO STATA_ LE FESR REGOLAMENTO C.E.E. 19.12.1988 N. 4254 COME MODIFICATO DAL REGOLAMENTO C.E.E. 1.1.1993 N. 2083 , ART. 5 , L. 16.4.1987 N. 183
U.P.B. : 15.5.370.2.613	808	2.1.242.2.10.32 INTERVENTI NELL' AMBITO DELL' INIZIATIVA COMUNITARIA "INTERREG II C" P.O. "CADSES" - MISURA A PROGETTO "PREPARITY" RIGUARDANTE LE CONSE_ GUENZE DELL' AMPLIAMENTO AD EST DELL' UNIONE EUROPEA SULLE REGIONI DI CONFINE POSTE ALLE FRONTIERE ESTERNE DELL' UE - FINANZIAMENTO FESR REGOLAMENTO C.E.E. 19.12.1988 N. 4254 COME MODOFICATO DAL REGOLAMENTO C.E.E. 1.1.1993 N. 2083

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 28 aprile 2004, n. 46/REF.

Variazioni agli stati di previsione della spesa del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2004-2006 e per l'anno 2004 ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della legge regionale 7/1999 - Prelevamento dall'unità previsionale di base 53.5.250.1.712 con riferimento al capitolo 9680 (Fondo per le spese obbligatorie e d'ordine) di euro 50.000,00 a favore dell'unità previsionale di base 52.3.270.1.672 con riferimento al capitolo 1450 dell'elenco n. 2 allegato al documento tecnico.

L'ASSESSORE

VISTA la deliberazione n. 928 di data 16 aprile 2004, con la quale la Giunta regionale ha autorizzato il prelevamento di euro 50.000,00 dall'unità previsionale di base 53.5.250.1.712 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 9680 - «Oneri per spese obbligatorie e d'ordine» - dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e l'iscrizione di tale importo sull'unità previsionale di base 52.3.270.1.672 con riferimento al capitolo 1450 «Anticipazioni di spese inerenti ai contratti stipulati da terzi con l'amministrazione regionale» (spesa obbligatoria) del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

VISTO l'articolo 5 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 2;

VISTO l'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

VISTO l'articolo 20, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

DECRETA

Art. 1

Sull'unità previsionale di base 52.3.270.1.672 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 1450 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è iscritto lo stanziamento di euro 50.000,00.

Art. 2

Dall'unità previsionale di base 53.5.250.1.712 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 con riferimento al capitolo 9680 «Oneri per spese obbligatorie e d'ordine» dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è prelevato l'importo di euro 50.000,00.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 28 aprile 2004

ANTONUCCI

PARTE PRIMA

CONCORSI E AVVISI

COMUNE DI FAEDIS

(Udine)

Statuto comunale.

SOMMARIO

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Principi generali)

1) Il Comune di Faedis è ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2) Il Comune di Faedis è ente dotato di autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria, ed esercita funzioni proprie, attribuite o delegate.

3) Il presente Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, ne stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione.

Art. 2

(Territorio, gonfalone e stemma)

1) Il Comune di Faedis è costituito dalle comunità delle popolazioni e dei territori delle frazioni di Faedis, Campeglio, Canal di Grivò, Canebola, Raschiacco, Ronchis e Valle.

2) Capoluogo e sede degli organi comunali sono siti a Faedis.

3) Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma, adottati con deliberazione del Consiglio comunale, che sono quelli storicamente in uso. La descrizione ed il riferimento al modello sono inseriti in appendice al presente Statuto.

Art. 3

(Finalità e compiti)

1) Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi dell'intera popolazione del suo territorio nel rispetto delle caratteristiche etniche e culturali, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico ispirandosi ai principi della Costituzione e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, alle scelte politiche della comunità.

2) Il Comune persegue la collaborazione, gli scambi e la partecipazione con tutti i soggetti pubblici e privati e indirizza la propria azione alla promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo e di cooperazione

3) Il Comune riconosce il ruolo primario della famiglia nella comunità, perseguendone la tutela, nei limiti delle proprie attribuzioni.

4) Il Comune persegue le finalità ed i principi della Carta Europea delle libertà locali, e di quelle delle autonomie locali, adottate dal Consiglio d'Europa. Agevola i processi di integrazione politico istituzionale promossi dalla Comunità Europea favorendo lo scambio di esperienze maturate presso comunità locali dei diversi paesi.

5) Il Comune, nel rispetto del dettato costituzionale che sancisce il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, favorisce tutte quelle iniziative che siano utili al conseguimento di una cultura della pace, dei diritto umani e della non violenza.

6) Nell'ambito delle competenze assegnate dalle leggi statali e regionali ed in collaborazione con la Comunità montana e con gli altri enti pubblici, attiva tutte le funzioni amministrative nei settori organici della tutela della salute e dei servizi sociali, con particolare riferimento al servizio di assistenza sociale agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi, nonchi della tutela e della conservazione del patrimonio naturale, storico ed artistico, della promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, della programmazione economico-sociale e territoriale, con particolare riguardo al sostegno ed alla valorizzazione delle risorse umane e materiali presenti nel territorio montano e predispone idonei strumenti di pronto intervento da prestare al verificarsi di calamità naturali e di straordinari accadimenti.

Art. 4

(Funzioni del Comune)

1) L'attività amministrativa del Comune di Faedis è improntata ai principi di democrazia, di partecipazione, di solidarietà, di trasparenza, efficienza, efficacia, economicità e semplicità delle procedure.

2) Il Comune di Faedis svolge tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale nel rispetto delle finalità elencate nel precedente articolo 3.

3) Il Comune di Faedis può avvalersi, nell'esercizio delle proprie funzioni, dell'attività dei singoli cittadini anche organizzati in cooperative sociali o associazioni senza scopo di lucro, assicurando idonea pubblicità e trasparenza.

4) Il Comune di Faedis svolge tutte le funzioni amministrative sia di competenza propria sia decentrate; a tal fine promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali per coordinare ed organizzare unitamente servizi, funzioni e attività amministrative, privilegiando la collaborazione con le Amministrazioni Comunali contermini.

Art. 5

(Adesione ai principi della carta europea e gemellaggi)

1) Il Comune di Faedis in conformità al dettato Costituzionale, che ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, e nello spirito della Carta Europea favorisce tutte le attività utili alla diffusione della cultura della pace e all'affermazione dei diritti umani, attivando forme di collaborazione, scambi e gemellaggi per creare un'Europa democratica dei popoli.

2) Il Comune di Faedis è gemellato dal 1991 con il Comune di Castelltergol, Regione della Catalogna in Spagna.

Art. 6

(Servizi pubblici)

1) Il Comune di Faedis può assumere servizi pubblici rivolti alla realizzazione di fini sociali ed alla promozione dello sviluppo economico e civile della comunità , o affidare gli stessi servizi a terzi secondo le modalità previste dalla legge.

2) La scelta delle forme di gestione è effettuata, con provvedimento motivato, dal Consiglio comunale, sulla base di valutazioni di opportunità , convenienza economica e di efficienza di gestione, con riguardo alla natura dei servizi da erogare ed ai concreti interessi pubblici da perseguire.

3) I rapporti tra Comune e gestore, nel caso di affidamento a terzi, sono regolati da contratti di servizio e, salvo il caso dell'esercizio in economia del servizio pubblico, il Comune svolge unicamente attività di indirizzo, di programmazione, di vigilanza e di controllo.

4) Il Consiglio comunale può disporre forme di partecipazione e di controllo da parte degli utenti, può inoltre applicare tariffe e contribuzioni a carico degli utenti fatta salva la disciplina legislativa in materia tributaria.

5) Il Comune di Faedis può dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

TITOLO II

ORGANI

Art. 7

(Organi del Comune)

1) Sono organi del Comune: il Sindaco, il Consiglio comunale e la Giunta comunale; le rispettive competenze sono stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

2) Il Sindaco è il capo ed il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.

3) Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

4) La Giunta comunale collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio comunale.

Art. 8

(Linee programmatiche)

1) Il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, presenta al Consiglio Comunale, entro e non oltre sessanta gior-

ni decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il suo mandato amministrativo.

2) Ciascun consigliere può partecipare alla definizione delle linee programmatiche proponendo integrazioni, modifiche ed adeguamenti, mediante emendamenti da presentarsi per iscritto nei termini indicati nel regolamento del Consiglio Comunale.

3) Gli emendamenti proposti vengono discussi e votati dal Consiglio Comunale.

4) Il Consiglio Comunale verifica lo stato di attuazione delle linee programmatiche del Sindaco e della Giunta in coincidenza della verifica degli equilibri di bilancio.

Art. 9

(Il Sindaco)

1) Il Sindaco viene eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità e di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione della carica.

2) Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione, ha competenza e poteri di indirizzo politico-amministrativo, di organizzazione, di vigilanza e controllo sull'attività e funzionamento degli organi collegiali, degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

3) Il Sindaco può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori.

4) Il Sindaco rappresenta il Comune nell'assemblea dei consorzi comunali per la gestione associata di uno o più servizi, nelle società partecipate e nelle associazioni di cui il Comune è parte; per tale incombenza egli può nominare un Assessore o Consigliere Comunale quale proprio delegato. Il Sindaco può incaricare uno o più Consiglieri Comunali per l'assolvimento di compiti specifici che non abbiano rilevanza esterna.

5) Il Sindaco, oltre alle funzioni previste dal T.U. enti locali, quale responsabile dell'amministrazione:

a) promuove ed assume le determinazioni in ordine agli accordi di programma promossi dall'Amministrazione Comunale o in ordine alle richieste pervenute da parte della Regione Friuli - Venezia Giulia, della Provincia di Udine, di altri Comuni o di altri soggetti pubblici, sulla base degli indirizzi deliberati dagli organi competenti a pronunciarsi in merito all'intervento dell'accordo di programma;

b) promuove il coordinamento dell'azione dei diversi soggetti pubblici operanti nel territorio, nelle forme che ritiene più idonee, al fine di attivare flussi e scambi di informazioni sull'attività d'interesse per la collettività;

c) indice i referendum comunali;

d) promuove davanti all'autorità giudiziaria le azioni possessorie e cautelari;

e) rilascia le autorizzazioni e concessioni edilizie;

f) ha compiti specifici in materia di personale le cui competenze sono previste nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

g) attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

h) attribuisce le funzioni di messo comunale a dipendenti o incaricati di pubblico servizio;

i) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici impartendo le necessarie direttive al Segretario Comunale e al Direttore generale, qualora nominato.

6) Il Sindaco può delegare funzioni di rappresentanza politico - istituzionale a ciascun Assessore o Consigliere Comunale.

7) Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale, indagini e verifiche sull'intera attività amministrativa del Comune, acquisendo direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti anche riservati, al fine della tutela dei diritti del Comune.

8) Il Sindaco quale ufficiale di Governo esercita le funzioni previste dal T.U. enti locali.

9) Il Sindaco adotta tutti gli atti previsti da specifiche disposizioni di legge o di regolamento, con rinvio dinamico al contenuto delle stesse.

10) Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

Articolo 10

(Il Consiglio comunale)

1) L'elezione del Consiglio comunale, la durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono disciplinati dalla legge.

2) Il Consiglio comunale ispira la propria attività al principio di solidarietà, conforma l'azione dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

3) Il Consiglio comunale esercita le competenze ad esso conferite dalle leggi nel rispetto dei principi costituzionali.

4) Entro quarantacinque giorni dall'insediamento il Consiglio comunale formula gli indirizzi per la nomina, la designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso gli enti, aziende, istituzioni ed altri organismi gestori di servizi pubblici. Qualora non si proceda entro il predetto termine si intendono confermati gli indirizzi previgenti.

5) Il Consiglio comunale deve riunirsi almeno due volte l'anno, una per deliberare il bilancio di previsione e l'altra per deliberare il conto consuntivo.

6) Il funzionamento del Consiglio comunale è disciplinato da apposito regolamento il quale in particolare disciplina le modalità per la convocazione, la presentazione e la discussione delle proposte; stabilisce altresì il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute che in ogni caso non può essere inferiore alla metà dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.

Art. 11

(I Consiglieri comunali)

1) I Consiglieri comunali rappresentano la comunità locale.

2) I Consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa per gli atti di competenza consiliare, possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal regolamento del Consiglio comunale.

3) I Consiglieri comunali possono costituirsi in gruppi come da regolamento del Consiglio comunale. Per l'espletamento del mandato ai gruppi consiliari possono essere assegnati spazi, servizi, attrezzature e risorse finanziarie compatibilmente con la disponibilità di bilancio e con le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio comunale.

4) I Consiglieri comunali hanno il dovere di partecipare alle riunioni del Consiglio comunale e delle commissioni di cui fanno parte.

5) I Consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive decadono dal Consiglio comunale o dalla commissione. Il Sindaco, o il Presidente della commissione, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede a comunicargli l'avvio del procedimento e a contestargli l'addebito, assegnandogli 15 giorni di tempo per la formulazione di controdeduzioni.

6) Nel primo Consiglio comunale successivo alla scadenza del termine di cui al precedente comma il Consiglio comunale, o la relativa commissione, qualora ritenga che le controdeduzioni addotte non siano sufficientemente motivate, delibera la decadenza definitiva. Il Presidente della Commissione comunica al Sindaco l'avvenuta decadenza.

7) I Consiglieri comunali nel corso dell'attività del Consiglio comunale e delle Commissioni possono esprimersi in lingua friulana. Le modalità per esercitare tale facoltà sono stabilite nel regolamento di funzionamento del Consiglio comunale, nel rispetto delle norme di legge.

8) Il Comune di Faedis assicura il Sindaco, i Consiglieri comunali e gli Assessori per tutti i rischi conseguenti al libero espletamento del mandato, nei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 12

(Le Commissioni consiliari)

1) Il Consiglio comunale può istituire, nel proprio seno, con apposita deliberazione, commissioni con funzioni consultive, permanenti, temporanee o speciali.

2) Il Consiglio comunale può istituire anche commissioni consiliari con funzione di controllo, di garanzia e d'indagine sull'attività amministrativa attribuendo alle opposizioni la presidenza delle commissioni medesime.

3) La delibera di istituzione delle commissioni dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio comunale e dovrà disciplinare la durata, l'oggetto, il funzionamento e la composizione, nel rispetto del principio di proporzionalità fra maggioranza e minoranza.

Art. 13

(Il Vicesindaco)

1) Il Vicesindaco viene nominato dal Sindaco fra i componenti della Giunta.

2) Al Vicesindaco sono attribuite tutte le funzioni e competenze del Sindaco in caso di assenza e di impedimento temporaneo di quest'ultimo, nonchi nel caso di sospensione e/o dimissioni dall'esercizio della funzione adottata ai sensi del T.U. enti locali.

3) Nel caso in cui il Vicesindaco o gli Assessori siano esterni al Consiglio comunale questi non possono sostituire il Sindaco assente o impedito alla presidenza del Consiglio comunale, che sarà presieduto in tal caso dal Consigliere anziano del gruppo consiliare di maggioranza. È Consigliere anziano colui che ha ottenuto il maggior numero di voti.

4) Gli Assessori, in caso di assenza o impedimento del Sindaco e del Vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità basato sulla data di nascita.

Art. 14

(La Giunta comunale)

1) La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori non inferiore a quattro e non superiore a sei.

2) Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione.

3) Il Sindaco, con provvedimento formale, può revocare uno o più Assessori dalla carica, dandone motivata comunicazione al Consiglio comunale.

4) Possono essere nominati Assessori, in numero non superiore alla metà dei componenti della Giunta, anche cittadini non eletti Consiglieri comunali, purchi in possesso dei requisiti di candidabilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere stesso. I requisiti predetti sono verificati dal Consiglio comunale con la procedura eseguita per la convalida dei Consiglieri.

5) Gli Assessori non Consiglieri partecipano alle sedute consiliari senza diritto di voto.

6) La Giunta comunale è convocata, anche informalmente, dal Sindaco che la presiede.

7) Le sedute della Giunta non sono pubbliche e le votazioni sono palesi.

8) Alle sedute possono partecipare, senza diritto di voto e su invito del Sindaco:

a) persone esterne alla stessa, esclusivamente per la trattazione di specifici argomenti;

b) Consiglieri comunali.

9) Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.

10) I verbali delle sedute della Giunta comunale sono sottoscritti dal Sindaco, o da chi lo sostituisce, e dal Segretario comunale.

Art. 15

(Competenze della Giunta comunale

1) La Giunta collabora con il Sindaco nell' attuazione degli indirizzi generali del Consiglio e nell'Amministrazione del Comune.

2) La Giunta compie gli atti di amministrazione che non sono riservati dalla legge o dai regolamenti al Consiglio, al Sindaco, al Segretario/Direttore generale e ai responsabili degli uffici, emana atti di indirizzo di natura politico-discrezionale, fatta salva la facoltà di avocare a si la possibilità di emanare atti di attività di gestione motivando la scelta.

3) La Giunta in particolare delibera:

a) l'approvazione dei progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti non riservati dalla legge o dai regolamenti ai responsabili dei servizi;

b) la concessione di contributi economici ordinari e straordinari sia a enti che a privati;

c) la concessione di uso di strumenti e di mezzi ad altri Comuni;

d) l'approvazione di apposite convenzioni con singoli cittadini e/o associazioni locali, per lo svolgimento di determinate attività aventi rilevanza ed utilità sociale;

e) la portata economica delle spese di rappresentanza in occasione di cerimonie, ricorrenze, anniversari, ecc.;

f) l'approvazione del censimento dei dati trattati dal Comune ai sensi della legge 675/96 e successive modificazioni ed integrazioni che dettano disposizioni per il trattamento dei dati personali;

g) l'approvazione della concessione in uso di beni patrimoniali di durata inferiore a nove anni;

h) le locazioni attive e passive di durata inferiore ai nove anni;

i) gli atti in materia di toponomastica;

l) l'autorizzazione al Sindaco a stare in giudizio giurisdizionale ed amministrativo, come attore o convenuto, e l'approvazione delle transazioni.

4) La Giunta, anche tramite i singoli Assessori, impartisce ai responsabili degli uffici e dei servizi le necessarie direttive ai fini dell'espletamento dei compiti loro assegnati.

5) La Giunta su proposta del Sindaco e/o degli Assessori può procedere all'istituzione di Commissioni comunali, con il compito di coadiuvare gli stessi nella pianificazione ed attuazione dei programmi inerenti il loro assessorato. Apposito regolamento consiliare definisce le modalità d'istituzione delle commissioni, la composizione delle stesse, la loro durata, l'organizzazione e il funzionamento, nel rispetto del principio di proporzionalità tra i componenti indicati dalla maggioranza consiliare e dalla minoranza consiliare.

Art. 16

(Potere di direttiva)

1) Il potere di direttiva realizza la sovra ordinazione della funzione politica su quella dirigenziale ed è finalizzato ad assicurare la corrispondenza tra la gestione amministrativa e gli interessi pubblici rappresentati.

2) Il potere di direttiva si esercita mediante adozione di atti di impulso dell'attività dei responsabili nel rispetto delle competenze loro attribuite e nella forma di:

a) deliberazioni della Giunta comunale;

b) atti monocratici del Sindaco o degli Assessori.

3) Le direttive possono avere contenuto generale o di dettaglio e porre termini finali o intermedi degli obiettivi da raggiungere o indicare modalità per il loro efficace conseguimento.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Articolo 17

(Uffici)

1) Il Comune di Faedis è organizzato con settori aventi ognuno proprie funzioni distinte e ben definite, collegati fra loro dal dovere di comunicazione sia interna che esterna.

2) I principi operativi su cui si basa il funzionamento degli uffici sono la trasparenza, la snellezza e la celerità, efficacia efficienza economicità.

3) Ogni settore ha un proprio responsabile.

4) L'articolazione dei settori risulta definita dal Regolamento di organizzazione.

Art. 18

(Principi e criteri del regolamento di organizzazione)

1) L'amministrazione esercita la propria attività per il raggiungimento di specifici obiettivi ispirandosi al principio secondo cui agli organi di governo sono attribuiti i poteri di indirizzo politico-amministrativo e di controllo, mentre l'organizzazione delle risorse umane e strumentali, la gestione tecnica e finanziaria sono attribuite agli organi burocratici.

2) Il Comune di Faedis attraverso il Regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e in particolare le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi e il Segretario comunale ed il Direttore generale, qualora nominato, e gli organi politici, la dotazione organica del personale, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità di selezione.

3) Il Regolamento di organizzazione oltre a determinare le competenze gestionali, secondo i criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, disciplina:

a) i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti per la qualifica da ricoprire;

b) la copertura dei posti di titolari di posizioni organizzative, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, che può avvenire mediante contratto di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire;

c) le collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, stabilendone la loro durata che non potrà in nessun caso essere superiore alla durata del mandato elettorale del Sindaco, ed i criteri per la valutazione del relativo trattamento economico e del programma di lavoro;

d) un sistema di controlli interni finalizzato a garantire i processi di verifica economico-gestionale, il riscontro della regolarità amministrativa e contabile dell'azione amministrativa, la completa valutazione delle prestazioni dei titolari delle posizioni organizzative, nonchi l'analisi valutativa dello stato di attuazione dei

piani e dei programmi dell'ente. Il sistema dei controlli interni può essere attivato anche in forma associata con altri Enti.

Art. 19

(Il Segretario comunale)

1) Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, tra gli iscritti all'albo nazionale (sezione regionale); l'incarico ha la stessa durata di quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato. La nomina e la revoca sono disciplinate dalle disposizioni di legge.

2) Il Sindaco può attribuire al Segretario comunale ulteriori funzioni e competenze oltre a quelle previste dalla legge e dal Regolamento di organizzazione.

3) Il Segretario comunale continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato e fino alla sua riconferma o alla nomina del nuovo Segretario Comunale.

4) Il Comune di Faedis può stipulare con uno o più Comuni o Unioni di comuni una convenzione per l'incarico di Segretario comunale.

Art. 20

(Il Vicesegretario)

1) Il Sindaco può nominare all'interno della dotazione organica un Vicesegretario che coadiuva il Segretario comunale nell'esercizio delle funzioni e lo sostituisce nei casi di vacanza, di assenza o di impedimento temporaneo.

2) Le mansioni del Vicesegretario possono essere svolte solo da chi sia in possesso dei requisiti per accedere alla carriera di Segretario comunale ed abbia un'anzianità di servizio non inferiore a cinque anni.

Art. 21

(Il Direttore generale)

1) Le funzioni di Direttore generale possono essere svolte dal Segretario comunale, previo provvedimento del Sindaco. Nel decreto di nomina il Sindaco definisce le competenze, la durata dell'incarico ed il compenso.

2) Il Direttore generale è preposto alla direzione complessiva dell'ente, secondo le modalità espresse dal Regolamento di organizzazione; e ad esso rispondono i responsabili degli uffici e dei servizi nell'esercizio delle loro funzioni.

TITOLO IV

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 22

(Partecipazione popolare)

1) Il Comune di Faedis promuove la partecipazione dei cittadini singoli od associati all'attività amministrativa del Comune al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2) L'Amministrazione comunale, nel procedimento relativo all'adozione di atti di particolare interesse per la collettività o di specifiche categorie di cittadini, può promuovere forme diverse di consultazione, anche con il ricorso a tecnologie informatiche e telematiche. Sono comunque escluse le consultazioni sugli atti per i quali è inammissibile il referendum.

3) Ai cittadini sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi collettivi, favorendo il loro intervento nella formazione degli atti amministrativi.

4) Le forme di consultazione sono stabilite in apposito Regolamento.

Art. 23

(Associazionismo e volontariato)

1) L'Amministrazione comunale favorisce la formazione, sostiene e valorizza l'attività delle associazioni ed altri enti a base associativa, dei Comitati, degli enti e dei gruppi di volontariato che non abbiano fini di lucro, operanti sul proprio territorio, anche su base di frazione o quartiere, che perseguano finalità scientifiche, culturali, religiose, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio artistico e culturale, di assistenza, sportive, del tempo libero e delle tradizioni popolari.

2) A tal fine viene incentivata la partecipazione di detti organismi alla vita amministrativa dell'ente attraverso gli apporti consultivi alle commissioni consiliari, la possibilità di presentare memorie, documentazione, osservazioni utili alla formazione dei programmi di intervento pubblici ed alla soluzione dei problemi amministrativi.

3) Il Comune riconosce in particolare nelle associazioni Pro Loco uno strumento di base per la tutela e la valorizzazione dei beni ambientali, culturali ed artistici in quanto fattori fondanti della comunità ed incentivi per la promozione turistica e strumento per la conoscenza del territorio.

4) Per il raggiungimento di queste finalità appare opportuno prevedere l'inserimento di rappresentanti della Pro Loco nelle eventuali commissioni comunali riguardanti materie che abbiano attinenza con le finalità e le attività delle Pro Loco.

5) La Pro Loco per la sua natura di associazione con finalità pubbliche può essere titolare di concessioni da parte del Comune di servizi attinenti il settore ed il coordinamento di particolari iniziative.

6) L'Amministrazione comunale potrà inoltre intervenire con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonchi l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a sostegno delle iniziative promosse dagli organismi di cui al primo comma, predeterminandone modi e forme in un apposito regolamento. Può inoltre patrocinare quelle attività che abbiano come finalità il perseguimento di interessi sociali e collettivi, tra loro non concorrenti, e di particolare rilievo.

7) Il Comune favorisce la formazione di organismi a base associativa, con il compito di concorrere alla gestione dei servizi comunali a domanda individuale, quali scuole materne, impianti sportivi, culturali, ricreativi, mense scolastiche e simili.

8) Gli utenti dei predetti servizi possono costituirsi in comitati di gestione, secondo le norme del regolamento, che ne definisce le funzioni, gli organi rappresentativi ed i mezzi.

9) I comitati di gestione riferiscono annualmente della loro attività, con una relazione che è inviata al Consiglio comunale.

Art. 24

(Riunioni e assemblee)

1) Tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali, hanno il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, sportive, culturali e ricreative.

2) L'Amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo a disposizione strutture, locali e spazi idonei. Le modalità e le condizioni d'uso saranno disciplinate da apposito regolamento.

Art. 25

(Istanze)

1) I cittadini residenti o comunque operanti nel Comune di Faedis, le associazioni e i comitati possono richiedere al Sindaco le ragioni di provvedimenti aventi per oggetto aspetti di interesse generale o collettivo.

2) L'istanza è presentata in forma scritta al Sindaco che provvede ad assegnarla all'organo competente. La risposta viene fornita entro il termine di sessanta giorni dal Sindaco o dal responsabile del servizio a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

Art. 26

(Petizioni)

1) I cittadini anche in forma collettiva possono sollecitare l'intervento dell'Amministrazione su questioni di interesse generale o collettivo.

2) La raccolta delle firme può avvenire senza formalità in calce al documento comprendente le richieste rivolte all'Amministrazione.

3) La petizione è rivolta al Sindaco il quale l'assegna all'organo competente entro trenta giorni dal ricevimento.

4) Il contenuto della decisione dell'organo competente, che deve pronunciarsi nei successivi trenta giorni, unitamente al testo della petizione, è trasmessa ai primi due firmatari e pubblicato all'albo pretorio in modo da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari.

5) Se la petizione è firmata da almeno 30 persone, ciascun Consigliere comunale può chiedere al Sindaco che il testo della petizione sia posto in discussione nel primo Consiglio comunale utile.

Art. 27

(Proposte)

1) Qualora un numero di elettori del Comune, non inferiore a 150, avanzi al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza comunale e tali proposte siano sufficientemente dettagliate, in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto ed il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili del servizi interessati, trasmette la proposta all'organo competente ed ai gruppi presenti in Consiglio comunale entro trenta giorni dal ricevimento.

2) L'organo competente può sentire i proponenti ed adotta le sue determinazioni entro trenta giorni dal ricevimento della proposta.

3) I provvedimenti sono pubblicati all'albo pretorio del Comune e in altri luoghi pubblici e comunicati ai primi tre firmatari.

Art. 28

(Referendum)

1) Per consentire l'effettiva partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa è prevista l'indizione e l'attuazione di referendum consultivi tra la popolazione comunale in materie di interesse locale.

2) Sono escluse da referendum le materie concernenti tributi locali e tariffe, contribuzioni e bilancio, espropriazioni per pubblica utilità , nomine e designazioni di cui all'articolo 32, lettera n), della legge 142/1990, attività amministrative rese obbligatorie per l'Ente da leggi statali o regionali, le materie già oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

3) L'iniziativa del referendum può essere presa dal Consiglio comunale.

4) L'iniziativa di proposta referendaria potrà essere attivata da almeno 1/4 del corpo elettorale.

5) Presso il Consiglio comunale agirà un'apposita commissione, disciplinata dal regolamento, cui viene affidato il giudizio di ammissibilità dei referendum proposti dai cittadini, procedendo alla verifica della regolarità della presentazione e delle firme, all'ammissibilità per materia, considerate le limitazioni del precedente secondo comma, ed al riscontro della comprensibilità del quesito referendario.

6) Ultimata la verifica entro 30 giorni dalla presentazione del quesito referendario, la commissione ne presenta una relazione al Consiglio comunale, cui spetta comunque indire il referendum.

7) Il Consiglio comunale, ove nulla osti, indirà il referendum, rimettendo gli atti alla Giunta comunale per la fissazione della data.

8) Nel caso in cui il Consiglio comunale si pronunci per il rigetto della proposta referendaria o per il parziale accoglimento, dovrà assumere apposita deliberazione con la maggioranza assoluta dei propri componenti.

9) Le modalità operative per la consultazione referendaria formeranno oggetto di apposito regolamento che, approvato dal Consiglio comunale, verrà successivamente depositato presso la Segreteria a disposizione dei cittadini interessati.

10) Il referendum non sarà valido se non vi avrà partecipato oltre il 50% degli aventi diritto. In caso positivo il risultato viene sottoposto all'esame dell'organo collegiale competente entro due mesi dalla data dell'esito.

11) I referendum possono essere revocati o sospesi, previo parere dell'apposita commissione e con motivata deliberazione del Consiglio comunale assunta a maggioranza assoluta dei componenti, quando l'oggetto del loro quesito non abbia più ragione d'essere o sussistono degli impedimenti temporanei.

12) I referendum consultivi non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto di organi istituzionali.

Art. 29

(Diritto all'informazione)

1) Il Comune di Faedis garantisce il diritto all'informazione sulla propria attività mediante la pubblicazione all'Albo pretorio di tutti gli atti e manifesti che devono essere portati a conoscenza del pubblico. Il Comune di Faedis potrà avere un proprio servizio stampa per dare più ampia pubblicità all'attività amministrativa mediante apposite pubblicazioni.

2) I documenti amministrativi del Comune sono pubblici e liberamente consultabili, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione.

3) Le modalità di accesso alle informazioni sono stabilite da apposito regolamento.

4) Il diritto di accesso non è ammesso, ad esclusione della persona interessata, su atti in possesso dell'Amministrazione Comunale che riguardino dati sensibili ai sensi di legge.

Art. 30

(Partecipazione al procedimento amministrativo)

1) Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge e ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il Comune deve favorire la partecipazione al procedimento amministrativo dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre i suoi effetti attraverso la comunicazione di avvio del procedimento e la costante informazione dello stato di esso.

2) La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia di soggetti singoli che di soggetti collettivi.

Art. 31

(Il Difensore Civico)

1) Il Comune di Faedis può istituire l'Ufficio del Difensore Civico.

2) Il Difensore Civico viene eletto dal Consiglio comunale a scrutinio segreto con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati; ciascun Consigliere può votare un solo nominativo. Qualora nella prima votazione non sia stato raggiunto il suddetto quorum si procederà ad una seconda votazione con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati; dopo la seconda votazione risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto la maggioranza relativa dei voti validi.

3) Il Difensore Civico è scelto tra persone che possiedono documentata esperienza in materia giuridico-amministrativa e che diano ampia garanzia di indipendenza, obiettività e serietà di giudizio.

4) L'ufficio del Difensore Civico non può essere esercitato da coloro che svolgono una funzione politica o di istituto all'interno degli Enti statali, regionali, provinciali e comunali o che comunque svolgono un'attività in qualche modo vincolata e collegata agli Enti sopramenzionati.

5) Non può essere nominato Difensore Civico colui che si trovi nelle condizioni di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale.

6) Il Difensore Civico dura in carica per la stessa durata del Consigli comunale che lo ha nominato e può essere rieletto per una sola volta. Esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore e comunque decade il quarantacinquesimo giorno successivo all'insediamento del nuovo Consiglio comunale.

7) Il Difensore Civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualifica di Consigliere comunale o per sopravvenienza di una delle condizioni di ineleggibilità e incompatibilità indicate al precedente comma 4. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale.

8) Il Difensore Civico può essere revocato dalla carica per grave inadempienza ai doveri d'ufficio, con deliberazione motivata del Consiglio comunale adottata dai due terzi dei consiglieri assegnati.

9) Al Difensore Civico spettano l'indennità di funzione, l'indennità di missione e il rimborso delle spese di trasporto nella misura prevista dalla legge per gli Assessori comunali.

Art. 32

(Funzioni del Difensore Civico)

1) Il Difensore Civico ha sede presso il palazzo civico, per lo svolgimento delle sue funzioni si avvale delle strutture e del personale comunale; può chiedere l'esibizione, senza limite del segreto d'ufficio, di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento e convocare il responsabile dell'ufficio competente al fine di ottenere ogni utile informazione sullo stato della pratica e le cause degli abusi, delle disfunzioni, dei ritardi o delle carenze segnalati; può altresì accedere agli uffici per compiervi accertamenti. Acquisite le documentazioni ed informazioni necessarie comunica al cittadino, o all'associazione che ha richiesto l'intervento, le sue valutazioni e l'eventuale azione promossa. Segnala al responsabile del procedimento le irregolarità e i vizi di procedura rilevati invitandolo a provvedere ai necessari adeguamenti. Comunica agli organi sovra ordinati le disfunzioni, gli abusi, le carenze ed i ritardi riscontrati. È inoltre tenuto ad informare l'autorità giudiziaria di eventuali reati di cui sia venuto a conoscenza.

2) Ove il provvedimento amministrativo per cui è intervenuto il Difensore Civico si concluda con un provvedimento espresso che disattenda le sue considerazioni, di ciò deve essere data adeguata motivazione.

3) Il Difensore Civico può chiedere il riesame del provvedimento qualora ravvisi il permanere di irregolarità o vizi procedurali.

4) Il Difensore Civico e tenuto al segreto d'ufficio sulle notizie di cui è venuto in possesso per ragioni d'ufficio e che siano da mantenersi segrete o riservate ai sensi di legge.

5) Il Difensore Civico, con cadenza almeno annuale, sottopone all'esame del Consiglio comunale una relazione sull'attività svolta, con eventuali proposte di innovazioni normative o amministrative.

6) Il Consiglio comunale può deliberare di convenzionarsi con altri Comuni per l'ufficio del Difensore.

TITOLO V

FINANZA LOCALE

Art. 33

(Finanza locale)

1) Il Comune di Faedis ha autonomia finanziaria basata su entrate proprie e su trasferimenti regionali e statali per l'esercizio di attività delegate.

2) Il Comune di Faedis ha potestà impositiva in materia di tariffe, imposte e tasse, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente; e ha un proprio demanio e patrimonio.

3) Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici.

4) Il regolamento sulle entrate disciplina l'attività impositiva del Comune e le relative disposizioni devono coordinarsi con la legge n. 212/2000 per il rispetto dei diritti del contribuente.

5) L'ordinamento contabile del Comune e l'amministrazione del patrimonio sono disciplinati da apposito regolamento di contabilità che regola le specifiche competenze dei soggetti preposti alla programmazione, l'adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione a carattere finanziario e contabile, la revisione economico-finanziaria che viene affidata ad un revisore del conto, le modalità di collaborazione e di controllo del revisore, l'organizzazione del servizio di ragioneria e le attività connesse

TITOLO VI

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 34

(Regolamenti comunali)

1) Sino alla modifica o all'adozione dei nuovi regolamenti restano in vigore quelli vigenti purchi non in contrasto con il presente Statuto.

Art. 35

(Modifiche allo Statuto)

1) Le eventuali proposte di modifica al presente Statuto dovranno essere deliberate secondo le modalità di cui al 4° comma dell'articolo 6 del T.U. Enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

2) Le proposte respinte non potranno essere ripresentate se non dopo almeno un anno dal voto che le respingeva, a meno che la proposta non sia stata avanzata da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune.

3) La deliberazione di abrogazione totale del presente Statuto non è valida se non è contestuale all'adozione di un nuovo Statuto e diviene operante dal giorno di entrata in vigore dello stesso.

4) Qualora le norme del presente Statuto siano in contrasto rispetto a nuove disposizioni di legge, decreti o altre norme o provvedimenti, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni di legge, decreti o altre norme o provvedimenti al momento in vigore.

(approvato con deliberazione consiliare n. 23 del 16 aprile 2004)

COMUNE DI PORPETTO

(Udine)

Statuto comunale.

SOMMARIO

ELEMENTI COSTITUTIVI

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1

(Principi fondamentali)

1. Il Comune di Porpetto è un ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne persegue lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico.

2. Il Comune ha autonomia statutaria, autonomia normativa regolamentare, autonomia organizzativa e autonomia amministrativa.

3. Il Comune ha inoltre autonomia impositiva e finanziaria che si svolge nell'ambito del proprio Statuto, dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. In questo ambito l'autonomia impositiva può tenere conto delle specifiche esigenze di categorie di persone che si trovano in condizioni di particolare bisogno.

4. Il Comune si avvale della propria autonomia, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento e di quelli espressamente enunciati dalle leggi dello Stato, per lo svolgimento della propria attività e per il perseguimento dei suoi fini istituzionali.

5. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto ed agli appositi regolamenti applicativi.

6. Il Comune è titolare, secondo il principio di sussidiarietà , di funzioni proprie e di quelle conferite dalle leggi dello Stato e della Regione.

Art. 2

(Finalità)

1. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione.

2. Il Comune svolge le proprie funzioni di interesse pubblico anche attraverso, secondo il principio di sussidiarietà , le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

3. La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.

4. Nel Comune di Porpetto le minoranze sono garantite nell'esercizio dei diritti e nella partecipazione alla vita e alla dialettica democratica, secondo le disposizioni stabilite dal regolamento.

5. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

a) la crescita della comunità di Porpetto ricercando un ruolo del Comune consono alla sua collocazione geografica e storica;

a bis) la promozione dell'effettivo sviluppo della persona umana e dell'uguaglianza degli individui;

a ter) la promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale;

b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione che garantiscano il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali;

c) il sostegno alla realizzazione di un sistema coordinato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato;

d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali presenti nel proprio territorio, per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;

e) la protezione delle risorse ambientali, in special modo le zone umide, il bosco Sgobitta e gli altri boschetti, gli ambienti fluviali che costituiscono zone di grande pregio per la collettività locale;

f) la promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riferimento alle attività di socializzazione giovanile e anziana;

g) il superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità».

Art. 3

(Programmazione e forme di cooperazione)

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune svolge la propria attività programmatoria nell'ambito delle indicazioni generali proposte dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia. In particolare il Comune coopera con gli altri Comuni, con la Provincia e con la Regione, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile, nell'ambito dei principi proposti dalla legge regionale.

4. L'azione del Comune sarà improntata sempre allo spirito della carta europea dell'autonomia locale (legge n. 439/1989).

Art. 4

(Territorio e sede comunale)

1. La circoscrizione del Comune è costituita dai seguenti agglomerati urbani: Porpetto capoluogo, frazioni Castello e Corgnolo, località Pampaluna, Fornaci Forredana e Villalta, storicamente riconosciute dalla comunità.

2. Il territorio del Comune si estende per kmq. 18.09 e confina con i territori dei Comuni di Castions di Strada, Gonars, Torviscosa e San Giorgio di Nogaro.

3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Porpetto capoluogo.

4. Le adunanze del Consiglio comunale si svolgono nella sala consiliare ubicata presso il Centro civico sito in Via don Minzoni in Porpetto Capoluogo. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

5. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni o della sede comunale può essere disposta dalla Giunta comunale previa consultazione popolare.

Art. 5

(Albo pretorio)

1. La Giunta comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad «albo pretorio», per la pubblicazione degli atti e degli avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

3. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al comma 1 avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 6

(Stemma e gonfalone)

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Porpetto e con lo stemma concesso con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato in data 15 marzo 1951.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune nella foggia autorizzata con D.P.C.M. emanato in data 15 marzo 1951.

3. Il Comune espone la bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea all'esterno dell'edificio in cui ha sede ufficiale l'Ente locale, ogni volta che sia prescritta l'esposizione del gonfalone comunale, osservata la prioritaria dignità della bandiera nazionale. Il Comune espone, accanto al tricolore, bandiera nazionale, il gonfalone della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e quello municipale, sugli edifici pubblici, oltre che nelle ricorrenze nazionali, anche in ogni occasione che lo stesso Ente ritenga significativa per la propria comunità, secondo le regole stabilite dal regolamento.

4. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

PARTE I

ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO I

ORGANI ELETTIVI

Art. 7

(Organi)

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco. Le attribuzioni degli organi del Comune sono quelle determinate dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 8

(Consiglio comunale)

1. Il Consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

3. La gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti, definite in sede di bilancio annuale, è disciplinata da apposito regolamento.

4. La facoltà d'uso della lingua friulana nelle sedute del Consiglio comunale sarà disciplinata dal regolamento.

Art. 9

(Competenze, attribuzioni e funzionamento)

1. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari

2. Il Consiglio impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità , trasparenza e legalità ai fini di assicurare l'imparzialità e la corretta gestione amministrativa.

3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale

4. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere nonchi le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

5. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico- amministrativo dell'organo consiliare.

6. Il Consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

7. Il funzionamento del Consiglio si basa sui seguenti principi quadro:

- della regolarità della convocazione e della riunione;
- della pubblicità delle sedute, tranne che nelle ipotesi espressamente stabilite nel regolamento;
- dell'attività delle Commissioni;
- della partecipazione del Segretario alle sedute;
- del rispetto dei diritti dei Consiglieri, specie quelli che si riferiscono alla presentazione e alla discussione delle proposte;
- della garanzia e della partecipazione delle minoranze;
- del diritto di informazione dei cittadini e dei Consiglieri.

8. Il regolamento del Consiglio dà articolazione e sviluppo ai suindicati principi.

Art. 9 bis

(Scioglimento del Consiglio)

1. Il Consiglio comunale viene sciolto:

a) quando compie atti contrari alla costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonchi per gravi motivi di ordine pubblico;

b) quando non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:

   1) dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del Sindaco;

   2) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purchi contemporaneamente presentati al protocollo dell'Ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco;

   3) riduzione dell'organico assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del Consiglio;

c) quando non sia approvato nei limiti il bilancio.

Art. 10

(Sessioni e convocazioni)

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Ai fini della convocazione, sono ordinarie le sessioni nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione previste dall'articolo 42, comma 2, lettera b) del D.Lgs.vo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; sono straordinarie tutte le altre. Il Consiglio può riunirsi anche d'urgenza.

3. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno, sentita la Giunta comunale, e ne presiede i lavori secondo le norme del regolamento.

4. Gli adempimenti previsti al terzo comma, in caso di dimissioni, decadenza, rimozione o decesso del Sindaco, sono assolte dal Vice Sindaco.

5. La prima seduta del Consiglio comunale deve essere convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio provvede, previa diffida, l'Assessore regionale per le autonomie locali.

6. Le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato sono presentate dal Sindaco al Consiglio, sentita la Giunta, nella prima seduta successiva all'elezione.

7. Ciascun Consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento.
Il Consiglio approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.

8. Il Consiglio partecipa all'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori. Le modalità di tale partecipazione riguardano la definizione, l'adeguamento e la verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche e sono disciplinate dal regolamento.

Art. 11

(Commissioni

1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di garanzia, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da Consiglieri comunali, con criterio proporzionale.

2. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. Il numero, il funzionamento, la composizione, la durata, l'oggetto, le modalità ed i limiti del controllo e della garanzia, nonchi i poteri delle commissioni e le forme di pubblicità delle commissioni verranno disciplinati con apposito regolamento.

4. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

5. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

Art. 12

(Attribuzioni delle commissioni)

1. Compito principale delle commissioni permanenti può essere l'esame preparatorio di atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.

2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali può essere l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio comunale. I compiti saranno esplicitati nell'adottando regolamento.

3. La nomina del Presidente delle commissioni è riservata al Consiglio comunale, sentito il parere della commissione.

4. Il Presidente delle commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia deve essere esponente delle opposizioni.

Art. 13

(Consiglieri)

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che, nell'elezione a tale carica ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'articolo 40, comma 2 del D.Lgs.vo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. A parità di voti sono esercitate dal più anziano d'età.

3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate dal Consigliere medesimo al Consiglio e devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di prese d'atto e sono immediatamente efficaci. articolo Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'articolo 141, comma 1, lettera b), n. 3) del D.Lgs.vo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. I Consiglieri che non intervengono alle sessioni ordinarie e a quelle straordinarie per cinque volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo.

5. Il Consigliere ha in ogni caso il diritto di far valere le cause giustificative dell'assenza, nonchè di fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

Art. 13 bis

(Surrogazione e supplenza dei Consiglieri)

1. Nel Consiglio comunale, il seggio che durante il mandato amministrativo rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

2. Nel caso di sospensione di Consigliere adottata ai sensi dell'articolo 59, comma 1 del D.Lgs.vo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per

l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1.

Art. 14

(Diritti e doveri dei Consiglieri)

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno inoltre diritto di presentare interrogazioni e mozioni.

2. Il Sindaco e gli Assessori da esso delegati rispondono entro trenta giorni alle interrogazioni ed ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri sono disciplinati dal regolamento.

3. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonchi dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Le regole ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinate dal regolamento.

4. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e i documenti, anche preparatori, di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa, di ottenere dagli uffici del Comune e dal Sindaco copia di documenti utili all'espletamento del mandato su domanda in carta semplice senza ulteriori motivazioni.

5. Il Presidente del Consiglio comunale ha il dovere di assicurare una preventiva ed adeguata informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni che saranno sottoposte al Consiglio.
L'informazione, per i Consiglieri, avviene con il deposito presso gli uffici dell'Amministrazione comunale, entro il termine di legge previsto per la convocazione, del materiale relativo alle questioni che saranno sottoposte al Consiglio.
Nelle ipotesi di deliberazioni consiliari che devono adempiere ad urgenti termini di legge, tali informazioni possono essere fornite verbalmente dal Presidente del Consiglio o dal relatore.

6. I Consiglieri sono tenuti alla riservatezza ed al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.

7. I Capigruppo consiliari ricevono copia delle deliberazioni giuntali e di quelle consiliari.

8. Ciascun Consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione.

9. (abrogato).

Art. 15

(Gruppi consiliari)

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario comunale unitamente al nome del capogruppo. Nelle more della designazione i capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

2. Il regolamento può prevedere la Conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 16

(Giunta comunale)

1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora con il Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.

2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio comunale. In particolare la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i pro-

grammi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio comunale sulla sua attività.

Art. 17

(Nomina e prerogative)

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un Vice Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

3. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

4. Oltre ai casi di incompatibilità previsti al comma 3 non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

5. I componenti della Giunta ai quali sia stata conferita apposita delega in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

6. Il Sindaco e gli Assessori, esclusi i casi di dimissioni singole e quelli di revoca degli Assessori da parte del Sindaco, restano in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

Art. 18

(Composizione)

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero massimo di quattro Assessori. La decisione finale sul numero degli assessori compete al Sindaco. L'eventuale modificazione, dovuta all'aumento della popolazione, farà riferimento alla vigente legge e dovrà essere deliberata con modifica allo Statuto comunale.

2. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri. Possono tuttavia essere nominati anche Assessori esterni al Consiglio, purchi eleggibili ed in possesso di documentati requisiti di prestigio, professionalità e competenza amministrativa, nonchi dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere comunale.

3. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

Art. 19

(Funzionamento della Giunta)

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.

3. Le sedute sono valide se sono presenti almeno la metà dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi. La votazione sarà segreta solo se si tratti di giudizio discrezionale su fatti e qualità personali. Alle sedute possono partecipare senza diritto di voto e su determinazione del Sindaco: responsabili di uffici e servizi, Consiglieri comunali, esperti e consulenti esterni.

4. Il Sindaco provvede alla revoca degli Assessori che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive della Giunta. Tale revoca è disposta dal Sindaco decorsi almeno dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.

5. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Segretario comunale e dal Sindaco o da chi lo sostituisce a norma di legge.

Art. 20

(Attribuzioni)

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario comunale, ai responsabili degli uffici e dei servizi comunali.

2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo:

a) propone al Consiglio i regolamenti;

b) approva i progetti, i programmi esecutivi, i disegni attuativi dei programmi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dai regolamenti dell'Ente ai responsabili degli uffici e dei servizi comunali;

c) elabora le linee di indirizzo e predispone i disegni e le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;

d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;

e) elabora e propone al Consiglio la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

f) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;

g) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni, fatta salva la competenza consiliare nei casi previsti dall'articolo 42, comma 2, del D.Lgs.vo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

h) autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni;

i) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;

l) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, dalla Regione e dallo Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo.

4. La Giunta, altresì, nell'esercizio di attribuzioni organizzatorie:

a) decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'Ente;

b) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

c) approva il PEG/PRO;

d) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Segretario comunale;

e) determina i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione deliberato dal Consiglio, sentito il revisore del conto.

Art. 21

(Deliberazioni degli organi collegiali)

1. Gli organi collegiali del Comune, compresi il Consiglio comunale e la Giunta comunale, deliberano va-

lidamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto.

2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

3. Le sedute del Consiglio e delle commissioni consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su «persone», il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in «seduta privata».

4. Le sedute della Giunta sono segrete; è ammessa la presenza, limitatamente alla discussione di temi specifici e qualora se ne ravvisi la necessità, di esperti esterni.

5. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta, sono curate dal Segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal Presidente.

6. I verbali delle sedute sono firmate dal Presidente e dal Segretario.

7. Ogni proposta di deliberazione relativa ad atti di gestione, sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, deve essere corredata dal parere riguardante esclusivamente la regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato.

8. Qualora la deliberazione comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, essa deve essere corredata dal parere relativo alla regolarità contabile del responsabile di ragioneria.

9. Le modalità del procedimento relativo a questi pareri sono precisate nel regolamento.

Art. 22

(Sindaco)

1. Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovraintendenza e di amministrazione, nonchi è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.

2. Il Sindaco sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario comunale e ai responsabili degli uffici e dei servizi del Comune in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonchi sull'esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e sulle strutture gestionali ed esecutive.

4. Le modalità di elezione e la durata in carica sono disciplinate dalla legge che prevede altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità , lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti, attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 23

(Attribuzioni di amministrazione)

1. Il Sindaco:

a) ha la rappresentanza generale dell'Ente;

b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico - amministrativa del Comune;

c) coordina l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;

d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli Assessori per sottoporli all'esame della Giunta;

e) nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;

e-bis) impartisce direttive al Segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

f) ha facoltà di delega nel rispetto dell'articolo 54 del D.Lgs.vo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

g) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentita la Giunta;

h) convoca comizi per i referendum previsti dall'articolo 8 del D.Lgs.vo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

i) adotta gli atti spettantigli quale ufficiale di Governo, comprese le ordinanze ordinarie e quelle contingibili ed urgenti;

l) adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi, della Giunta e del Segretario comunale;

m) coordina, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione e sentite le categorie interessate, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonchi, previo accordo con i responsabili territoriali competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce della popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano;

n) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il comitato regionale di controllo provvede a mezzo di un commissario;

o) fa pervenire all'ufficio del Segretario comunale l'atto di dimissioni;

p) (annullata a seguito nota Comitato Regionale di Controllo seduta n. 70879/87804 del 5 dicembre 1991);

q) il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna in base ad esigenze effettive e verificabili e secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 del D.Lgs.vo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni e del regolamento organico;

r) esercita le competenze del prefetto in materia di informazioni della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali sulla base delle modalità stabilite nel regolamento.

Art. 24

(Attributi di vigilanza)

1. Il Sindaco:

a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e i servizi informazioni e atti anche riservati;

b) promuove direttamente avvalendosi del Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;

c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;

d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e

le società, costituite o partecipate dall'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse in conformità alle disposizioni del Codice Civile e ne informa il Consiglio comunale;

e) collabora con il revisore dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;articolo f) promuove ed assume iniziative volte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società costituite o partecipate dal Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 25

(Attribuzioni di organizzazione)

1. Il Sindaco:

a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale, ne dispone la convocazione, salvo coinvolgere la Giunta comunale e lo presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta di convocazione è formulata da 1/5 dei Consiglieri, il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a 20 giorni;

b) convoca e presiede la Conferenza dei capigruppo consiliari secondo la disciplina regolamentare;

c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

d) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone con atto formale (o informale) la convocazione e la presiede;

e) ha poteri di delega generale o parziale delle sue competenze o attribuzioni ad uno o più Assessori;

e bis) ha poteri di delega generale o parziale delle sue competenze o attribuzioni ad uno o più Consiglieri Comunali limitatamente agli atti con rilevanza interna e finalità consultive;

f) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio. Il Sindaco, o chi per esso, risponde come previsto all'articolo 43 del D.Lgs.vo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 25-bis

(Dimissioni, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco)

1. I casi di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco sono disciplinati dalla legge. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonchi della rispettiva Giunta.

2. L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di tre persone eletta dal Consiglio comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.

3. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal ViceSindaco o, in mancanza, dall'Assessore più anziano di età che vi provvede d'intesa con i gruppi consiliari.

4. La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relaziona al Consiglio sulle ragioni dell'impedimento.

5. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

Art. 26

(ViceSindaco)

1. Il Vice Sindaco è l'Assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento temporaneo sostituendolo anche in caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 16/1992.

2. Gli Assessori, in caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità, dato dall'età.

3. Delle deleghe rilasciate al Vice Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri comunali deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

Art. 26 bis

(Divieto di incarichi e consulenze)

1. Al Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti, aziende, società di capitali ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

2. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fini al quarto grado.

3. In ogni caso il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, si ispira ai principi di imparzialità e di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori stessi e quelle proprie dei responsabili degli uffici e dei servizi.

Art. 26 ter

(Mozione di sfiducia)

1. Il voto contrario del Consiglio ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco. La mozione predetta viene messa in discussione non prime di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

TITOLO II

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO I

SEGRETARIO COMUNALE

Art. 27

(Compiti del Segretario)

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.

2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

3. Al Segretario comunale è affidato lo svolgimento di compiti di collaborazione e di funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina l'attività.

4. In particolare il Segretario adotta i seguenti atti:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;

c) emana, nell'ambito delle proprie funzioni, circolare e direttive applicative di disposizioni di legge;

d) predispone i programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;

e) adotta e sottoscrive tutti gli atti ed i provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia stata attribuita competenza;

f) verifica tutta la fase istruttoria dei provvedimenti e l'emissione di tutti gli atti ed i provvedimenti anche esterni, conseguenti e necessari per l'esecuzione delle deliberazioni, relativamente ai quali gli viene attribuita competenza;

g) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale preposto;

h) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.

Art. 28

(soppresso)

Art. 29

(soppresso)

Art. 30

(soppresso)

Art. 31

(soppresso)

Art. 32

(Vice Segretario)

1. Il Vice Segretario coadiuva il Segretario comunale e lo sostituisce nei casi di vacanza, di assenza o di impedimento.

2. Il Vice Segretario è nominato dal Sindaco, previa individuazione da parte del Consiglio comunale, sentito il Segretario. Sono nominabili i dipendenti dell'Ente inquadrati nella categoria D. La nomina viene fatta annualmente. Il Vice Segretario è revocabile con decisione debitamente motivata.

3. Il regolamento definirà le modalità di nomina e le sue funzioni.

CAPO II

UFFICI

Art. 33

(Principi strutturali ed organizzativi)

1. L'amministrazione del Comune si attua mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere informata ai seguenti principi:

a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti - obiettivi e programmi;

b) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro, massima flessibilità delle strutture e del personale e massima collaborazione tra gli uffici.

2. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

Art. 34

(Struttura)

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

2. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonchi all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuitigli.[1]

3. Gli uffici sono organizzati secondo: principi di autonomia, trasparenza ed efficienza, criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura e sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita ai responsabili degli uffici e dei servizi.

Art. 35

(Personale)

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilità dei dipendenti.

2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'Ente che danno esecuzione alle leggi e allo Statuto.

3. Il Regolamento degli uffici e dei servizi, in applicazione del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, provvederà a disciplinare in particolare:

a) i poteri di spesa dei funzionari apicali;

b) i criteri di individuazione dell'idonea dotazione della pianta organica;

c) i criteri e le modalità per la nomina, da parte del Sindaco, dei responsabili degli uffici e dei servizi, per l'affidamento di incarichi dirigenziali e collaborazioni esterne;

d) l'attribuzione ai responsabili degli uffici i dei servizi delle competenze e delle responsabilità indicate ai commi 2 e 3 dell'articolo 107, comma 2, lettera f) del D.Lgs.vo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

e) le modalità di attribuzione ai responsabili degli uffici e dei servizi dei poteri di adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno in quanto atti esecutivi e atti di ordinaria gestione che, ai sensi dell'articolo 107, comma 2, lettera f), del D.lgs.vo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, implichino anche valutazioni discrezionali;

f) (abrogata);

---

(1) Articolo 13, comma 1, della legge n. 265/1999 che ha introdotto il comma 01 all'art. 51 della legge n. 142/1990.

g) limiti, criteri e modalità di stipulazione dei contratti a tempo determinato di dirigenti, così come previsto dall'articolo 110, comma 2 del D.Lgs.vo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Il Regolamento degli uffici e dei servizi si uniforma al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia, obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; ai responsabili degli uffici e dei servizi spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

Art. 35 bis

(Responsabilità degli uffici)

1. Viene definito responsabile dell'ufficio il dipendente, nominato dal Sindaco, che sia apicale di un'unità operativa autonoma, sia essa semplice che complessa.

2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Segretario comunale e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta.

3. Essi, nell'ambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire l'attività dell'Ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Segretario comunale, dal Sindaco e dalla Giunta.

4. I responsabili degli uffici stipulano in rappresentanza dell'Ente i contratti, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.

5. Essi svolgono inoltre le seguenti funzioni:

a) hanno la direzione ed il coordinamento dei sistemi informatico-statistici e del relativo personale;

b) provvedono al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie, nonchi le autorizzazioni commerciali;

c) presiedono le commissioni di gara, assumendo la responsabilità dei relativi procedimenti;

d) adottano le attestazioni, le certificazioni, le comunicazioni, le diffide, i verbali, le autenticazioni, le legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazioni di giudizio e conoscenza;

e) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco;

f) emettono le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento, ad eccezione delle ordinanze ordinarie e di quelle contingibili e urgenti spettanti al Sindaco quale ufficiale di Governo;

g) assumono gli atti di amministrazione e di gestione del personale;

h) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio e alle direttive impartite dal Sindaco e dal Segretario comunale;articolo i) esprimono il parere di competenza in merito ad ogni proposta di deliberazione;

i) esprimono il parere di competenza in merito ad ogni proposta di deliberazione;

l) provvedono agli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco;

m) rispondono del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

6. I responsabili degli uffici possono delegare le funzioni di cui sopra al personale a essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

7. Il Sindaco, comunque, può sempre conferire funzioni e compiti particolari al Segretario comunale, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Art. 35 ter

(Collaborazione esterna)

1. Il Sindaco, per particolari esigenze, può procedere alla nomina di personale esterno per collaborazioni ad alto contenuto di professionalità su obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. La convenzione per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione deve stabilirne:

- la durata;
- i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;
- la natura privatistica del rapporto;
- la possibilità di interruzione anticipata della collaborazione quando per comprovati motivi questa non possa garantire il raggiungimento degli obiettivi.

3. È inoltre, ammessa la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato con dirigenti, secondo quanto indicato dall'articolo 110 del D.Lgs.vo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO III

SERVIZI

Art. 36

(Forme di gestione)

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.

2. Il Consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei servizi pubblici nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;

b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;

f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonchi in ogni altra forma consentita dalla legge.

3. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.

4. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale pubblico locale.

5. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzioni, l'affidamento in appalto o in concessione, nonchi tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di comuni, ovvero consorzio.

6. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 37

(Gestione in economia)

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 38

(Azienda speciale)

1. Il Consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.

2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito Statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di amministrazione delle aziende.

3. Il Consiglio di amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Consiglio comunale fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

4. Il Consiglio Comunale può deliberare, con il voto favorevole della maggioranza, non inferiore al terzo, dei Consiglieri assegnati, l'estensione dei servizi di competenza delle aziende speciali al territorio di altri enti locali, previa intesa con i medesimi, sulla base di preventivi d'impianto e d'esercizio formulati dall'azienda stessa. Con lo stesso atto deliberativo è approvato lo schema di convenzione per la disciplina del servizio e per la regolazione dei conseguenti rapporti economico-finanziari, fermo restando che nessun onere aggiuntivo dovrà gravare sull'ente gestore del servizio.

Art. 39

(Istituzione)

1. Il Consiglio comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

2. Il regolamento di cui al precedente comma 1 determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonchi a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità nel rispetto dell'articolo 110 del D.Lgs.vo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.

5. Gli organi dell'istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

Art. 40

(Il Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione ed il Presidente dell'istituzione sono nominati dal Consiglio comunale fuori dal proprio seno tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

2. Il regolamento disciplina il numero, la durata in carica la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio d'amministrazione, nonchi le modalità di funzionamento dell'organo.

3. Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

Art. 41

(Il Presidente)

1. Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di amministrazione.

Art. 42

(Il Direttore)

1. Il Direttore dell'istituzione è nominato dalla Giunta con le modalità previste dal regolamento.

2. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

Art. 43

(Nomina e revoca)

1. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal Consiglio comunale, nei termini di legge, sulla base di un documento, corredato dai curriculum dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.

2. Il documento proposto dal Sindaco o sottoscritto da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati deve essere presentato al Segretario del Comune almeno 5 giorni prima dell'adunanza.

3. Il Presidente ed i singoli componenti possono essere revocati su proposta motivata del Sindaco, o di 1/3 dei Consiglieri assegnati, dal Consiglio comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione, soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'Amministrazione approvate dal Consiglio comunale.

4. Ai suddetti amministratori è esteso l'obbligo previsto dall'articolo 14, comma 4, del presente Statuto.

Art. 44

(Società a prevalente capitale pubblico locale)

1. Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'Ente a società per azioni o a responsabilità limitata per le gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.

3. Negli Statuti delle società a prevalente capitale pubblico locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse e il Comune.

4. L'atto costitutivo, lo Statuto o l'acquisto di quote o di azioni devono essere approvati dal Consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

5. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'Ente.

6. Il Consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

TITOLO IV

CONTROLLO INTERNO

Art. 45

(Principi e criteri)

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinchi siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio comunale, in materia di gestione economico-finanziaria dell'Ente. È facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.

4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'Ente.

Art. 46

(Revisore del conto)

1. Il revisore del conto, oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a Consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa nonchi di ogni altra normativa dello Stato.

2. Il regolamento curerà che venga garantita la posizione di imparzialità e indipendenza del revisore del conto. Saranno altresì disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle S.p.A.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

PARTE II

ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Art. 47

(Principio di cooperazione)

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 48

(Convenzioni)

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

3. È prevista anche la forma del volontariato nell'esecuzione di lavori di modesta entità, se di interesse pubblico. I rapporti Comune-cittadino nonché le modalità ed i criteri di esecuzione dei lavori saranno determinati dal regolamento.

Art. 49

(Consorzi)

1. Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previste nell'articolo precedente.

2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente articolo 48, deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso. Tali atti dovranno essere pubblicati negli albi pretori degli enti contraenti.

3. Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 50

(Unione di Comuni)

1. In attuazione del principio di cui al precedente articolo 47 e dei principi della legge di riforma della autonomie locali, il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previsti dalla legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 51

(Accordi di programma)

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti pubblici interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:

a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;

b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;

c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo previa favorevole deliberazione del Consiglio comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

TITOLO II

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 52

(Partecipazione)

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione della popolazione all'attività dell'Ente, al fine di assicurare il buon andamento l'imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone alle strutture ed ai servizi dell'ente.

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

4. L'amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

CAPO I

INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

Art. 53

(Interventi nel procedimento amministrativo)

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenirvi, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni e secondo le modalità stabilite dal presente Statuto e dai regolamenti comunali.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.

3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonchi i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.

6. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.

7. Il responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.

8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.

10. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.

11. I responsabili degli uffici e dei servizi, sentita la Giunta, potranno concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art. 54

(Istanze)

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco istanze con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.

2. La risposta all'istanza viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco, o dal Segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

3. Le modalità dell'istanza sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonchi adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Art. 55

(Petizioni)

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità che devono essere ampiamente motivate e accompagnate da un congruo numero di firme.

2. Il regolamento di cui al terzo comma dell'articolo 55 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro giorni 30 dalla presentazione.

4. Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 56

(Proposte)

1. N. 80 cittadini possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 30 giorni successivi all'organo competente, corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonchi dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 30 giorni dalla presentazione della proposta.

3. Tra l'Amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

CAPO II

ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art. 57

(Principi generali)

1. Il Comune, attraverso lo Statuto, riconosce il valore delle libere forme associative, promuove gli organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale La cittadinanza attiva rappresenta uno strumento essenziale per mettere al centro della vita della comunità locale la tutela dei diritti dei cittadini e per estendere l'efficacia della democrazia.

2. Il Comune, pertanto, considera suo compito quello di valorizzare il contributo della cittadinanza attiva al governo della comunità locale, garantendo ai cittadini la facoltà di agire per la tutela dei diritti, il diritto di accedere alle informazioni, agli atti, alle strutture e ai servizi dell'amministrazione, il diritto di avanzare istanze, proposte e valutazioni, il diritto di interloquire pubblicamente con l'amministrazione.

3. In particolare, il Comune si impegna a sostenere la cittadinanza attiva rimuovendo gli ostacoli che ne limitano l'azione, operando per garantire un continuo collegamento con gli organi comunale e rendendo disponibili propri spazi, strutture e risorse in relazione al raggiungimento di fini di interesse generale. Il Comune, inoltre, organizza servizi e uffici informativi che promuovono e favoriscono la cittadinanza attiva.

4. Si riconosce pure la Parrocchia quale persona giuridica come interlocutore nelle strutture partecipative locali e così pure gli istituti relativi operanti nel territorio comunale.

Art. 58

(Associazioni)

1. Il Comune riconosce all'Associazionismo il ruolo di strumento di base per la tutela dei valori naturali, artistici e culturali nonchi di promozione dell'attività economica, turistica e culturale che si estrinseca essenzialmente, ricercando il contributo di tutta la popolazione, in:

a) iniziative rivolte a favorire la valorizzazione turistica culturale e ambientale nonchi di salvaguardia del patrimonio storico, della lingua, degli usi, costumi e tradizioni popolari e del folklore della località;

b) attività ricreative e sportive;

c) supporto di attività promosse dagli operatori economici del Comune: agricoltori, artigiani, commercianti ed operatori del terziario;

d) coordinamento di iniziative ed attività locali.

2. La Giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.

3. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

Art. 59

(Incentivazione)

1. Il Comune, per favorire la promozione dell'attività delle associazioni, concede un contributo annuale, iscritto appositamente nel bilancio comunale di previsione e da erogare in un'unica soluzione.

2. Il contributo sarà corrisposto dopo il parere da parte dell'Amministrazione comunale sul programma delle attività previste nell'anno dietro presentazione di richiesta entro il 31 gennaio.
La richiesta dovrà essere accompagnata da una relazione sull'attività svolta e dal consuntivo dell'anno precedente.

3. L'erogazione del contributo deve essere in armonia con il regolamento per la concessione di benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati (legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni).

Art. 60

(Organismi di partecipazione: forum della popolazione)

1. Il Comune promuove, quali organismi di partecipazione, forum della popolazione, cioè riunioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione e amministrazione in ordine a fatti, problemi e iniziative che investono la tutela dei diritti della stessa e gli interessi collettivi.

2. I forum della popolazione possono avere dimensione comunale o sub- comunale e sono convocati per trattare specifici temi o questioni di particolare urgenza.

3. Ad essi partecipa la popolazione interessata e i rappresentanti dell'amministrazione responsabili delle materie inserite nell'ordine del giorno.

4. I forum possono essere convocati anche sulla base di una richiesta di un congruo numero di persone dimoranti nel territorio dell'Ente nella quale devono essere indicati gli oggetti proposti alla discussione e i rappresentanti dell'amministrazione di cui è richiesta la presenza.

5. I regolamenti stabiliranno le modalità di convocazione, di coordinamento e di funzionamento dei forum assicurando il pieno rispetto dei principi di partecipazione posti alla base della legge.

Art. 61

(Consultazione della popolazione da parte del Comune)

1. Per tutti gli atti e i provvedimenti che incidono sui diritti soggettivi, l'amministrazione dispone la consultazione dei cittadini interessati. Per tutte le materie che concernono l'organizzazione e la gestione dei servizi, l'amministrazione ha facoltà di consultare la popolazione interessata, o prima di prendere le decisioni in questione, o successivamente all'attuazione di tali provvedimenti.

2. In ogni caso la consultazione può avvenire attraverso le seguenti modalità:

- convocazione di appositi incontri con la popolazione;
- utilizzazione dei forum della popolazione di cui all'articolo 60;
- istituzione o convocazione di consulte che comprendono le associazioni e i comitati della popolazione maggiormente rappresentativi a livello sociale;
- realizzazione di ricerche e di sondaggi presso la popolazione;
- indizione di referendum consultivi, abrogativi di regolamenti o di atti amministrativi, deliberativi (o propositivi) di atti amministrativi.

Art. 62

(Commissioni Consultive)

1. La Giunta comunale può istituire commissioni comunali a carattere consultivo allo scopo di elaborare proposte e coordinare interventi nei settori di specifica competenza.

2. Le commissioni hanno in particolare lo scopo di:

- individuare le proposte e le iniziative a sostegno delle problematiche specifiche per riqualificare, potenziare, sviluppare e studiare le possibili azioni positive nel settore di competenza;
- promuovere la realizzazione di iniziative collettive d'interesse generale e pubbliche anche in collaborazione con le organizzazioni produttive, di categoria, di volontariato, culturali e sportive;

- concorrere ad iniziative e manifestazioni qualificanti l'immagine del paese;
- concorrere all'elaborazione di proposte in occasione dell'approvazione di atti di pianificazione e programmazione;
- esprimere parere consultivo, su richiesta dell'amministrazione, su specifiche iniziative che questa intenda proporre.

3. L'istituzione della Commissione compete alla Giunta la quale ne fisserà le competenze, le attribuzioni, la durata e la decadenza. Le Commissioni sono nominate con provvedimento del Sindaco, sentita la Giunta comunale. È garantita, in seno alle commissioni, la rappresentanza della minoranza consiliare.

Art. 63

(Carte dei diritti)

1. Il Comune può adottare carte dei diritti, elaborate su autonoma iniziativa dei cittadini. Esse sono fatte proprie dal Comune nel corso di una seduta pubblica del Consiglio.

2. Le carte dei diritti possono riguardare specifici ambiti della vita comunale o particolari servizi dell'Ente locale. Le carte devono essere frutto di una vasta consultazione popolare e, con i medesimi criteri, possono essere sottoposte a successive integrazioni e verifiche periodiche. Il Comune è tenuto a darne pubblicizzazione attraverso le proprie sedi e i propri uffici e ad inserire le carte dei diritti nei propri regolamenti quali criterio di indirizzo per l'attività comunale.

CAPO III

REFERENDUM - DIRITTI DI ACCESSO

Art. 64

(Referendum)

1. È previsto l'uso del referendum , in tutte le materie di esclusiva competenza locale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.

2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria negli ultimi dieci anni.

3. Il Sindaco indice referendum comunali nei seguenti casi:

- su richiesta della Giunta e del Consiglio in ordine a provvedimenti, regolamenti o norme statutarie che tali organi intendono adottare o che si intendono sottoporre a verifica;
- su richiesta di un congruo numero di cittadini che rappresenti almeno 1/5 del corpo elettorale in ordine a proposte innovative circa provvedimenti, regolamenti o norme statutarie e in ordine a valutazioni e indicazioni circa l'attività amministrativa del Comune.

4. È inoltre prevista la possibilità da parte del Sindaco di indire referendum sub-comunali, su richiesta del Consiglio comunale o di un congruo numero di cittadini.

5. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.
In caso di richiesta di più referendum, questi si svolgeranno contemporaneamente.

6. Il Consiglio comunale fissa nel regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

Art. 65

(Effetti del referendum)

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti.

2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate modificazioni, dalla maggioranza dei componenti l'organo collegiale competente.

Art. 66

(Diritti di accesso)

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

3. Il regolamento, oltre ad enunciare la categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme per il rilascio di copie.

Art. 67

(Diritto di informazione)

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente.

2. L'ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'articolo 26 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

CAPO IV

DIFENSORE CIVICO

Art. 68

(Nomina)

1. È prevista l'istituzione del Difensore Civico; il Difensore Civico è nominato dal Consiglio a scrutinio segreto con la maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati al Comune, nella seduta immediatamente successiva a quella di elezione della Giunta.

2. Resta in carica con la stessa durata del Consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore.

3. Il difensore, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula: «Giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene».

Art. 69

(Incompatibilità e decadenza)

1. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa.

2. Non può essere nominato Difensore Civico:

a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere comunale;

b) i parlamentari, i Consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri delle Aziende per i Servizi Sanitari;

c) i ministri di culto;

d) gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituti ed aziende pubbliche o a partecipazione pubblica nonchi di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;

e) chi esercita qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'Amministrazione comunale;

f) che ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al quarto grado, che siano amministratori, Segretario o dipendenti del Comune.

3. Il Difensore Civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicata dal comma precedente. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su proposta di uno dei Consiglieri comunali. Può essere revocato dall'ufficio con deliberazione motivata del Consiglio per grave inadempienza ai doveri d'ufficio.

Art. 70

(Mezzi e prerogative)

1. L'ufficio del Difensore Civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'Amministrazione comunale, di attrezzature d'ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.

2. Il Difensore Civico svolge le seguenti funzioni:articolo - raccoglie e verifica le segnalazioni dei cittadini in ordine ad abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'amministrazione e li trasmette agli uffici competenti;

- al fine di accertare la regolarità amministrativa dei procedimenti segnalati, può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti senza che ne possa essergli opposto il segreto d'ufficio;
- può proporre al responsabile del servizio di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati; acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento; intima, in caso di ritardo, agli organi competenti sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrate;
- attua interventi finalizzati a rimuovere i fattori strutturali, organizzativi, tecnici e professionali che limitano l'esercizio dei diritti previsti dal D.Lgs.vo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni e dalla legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchi contenuti nelle carte dei diritti e, in generale la tutela dei diritti dei cittadini;
- riferisce periodicamente circa il suo operato al Consiglio comunale e ad apposite sessioni del forum della popolazione;
- informa la popolazione con specifici strumenti, sulla sua attività;
- favorisce, di propria iniziativa o su richiesta dei cittadini, gli incontri tra cittadini singoli o associati e responsabili di specifici servizi in ordine al funzionamento degli stessi.

3. L'amministrazione ha l'obbligo di specifica motivazione se il contenuto dell'atto adottato non recepisce i suggerimenti del difensore che può , altresì , chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la questione all'ordine del giorno del primo Consiglio comunale.

4. Tutti i responsabili di servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del Difensore Civico.

Art. 71

(Rapporti con il Consiglio)

1. Il Difensore Civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

2. La relazione viene discussa dal Consiglio nella sessione primaverile e resa pubblica.

3. In caso di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il difensore può, in qualsiasi momento, farne relazione al Consiglio.

Art. 72

(Indennità di funzione)

1. L'incarico di Difensore Civico comporta un'indennità di funzione ed il godimento dei benefici previsti dalle leggi in materia di svolgimento di funzioni pubbliche.

TITOLO III

FUNZIONE NORMATIVA

Art. 73

(Statuto)

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. È ammessa l'iniziativa da parte di almeno 1/5 dei cittadini elettorali per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 30 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentono l'effettiva conoscibilità.

Art. 74

(Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:

a) nelle materie ad essi demandate dalla legge e dallo Statuto;

b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nella materie stessa.

4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 57 del presente Statuto.

4 bis. I regolamenti possono essere sottoposti a referendum con effetti anche abrogativi nei limiti e secondo le modalità prescritte nel precedente articolo 64.

5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

6. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonchi per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 75

(Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute)

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nell'ambito dei principi espressamente enunciati dalle leggi dello Stato. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano i principi in argomento, abroga le norme statutarie con essi incompatibili. Il Consiglio comunale adegua lo Statuto entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette. Sono fatti salvi eventuali tempi diversi se previsti da disposizioni legislative.

Art. 76

(Ordinanze)

1. Il Sindaco emana le ordinanze di carattere ordinario, spettantigli in qualità di ufficiale di Governo in applicazione di norme legislative e regolamentari.

2. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.

3. Il Sindaco emana, altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

4. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

5. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma terzo.

Art. 77

(Norme transitorie e finali)

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo che è stato affisso per trenta giorni consecutivi all'albo pretorio. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.

2. Il Consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo Statuto, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto stesso. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.

(Lo Statuto del Comune di Porpetto è stato adottato con deliberazione consiliare n. 17 del 12 giugno 1991. È stato modificato ed integrato con deliberazione consiliare n. 54 del 19 novembre 1991. È stato approvato dal Comitato Provinciale di Controllo di Udine nella seduta del 4 dicembre 1991 n.ri 70879/87804. È stato parzialmente modificato l'articolo 17, 1º comma, con deliberazione consiliare n. 18 del 2 giugno

1992, modifica approvata dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta del 30 luglio 1992 n. 3988 C.C.C. È stato modificato ai sensi della legge n. 81/1993 e successive modificazioni ed integrazioni (Legge n. 415/1993) con deliberazione del consiliare n. 7 del 27 febbraio 1994, modifica approvata dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta del 27 aprile 1994 n. 0720/3.352.4 - 1053 C.C.C. limitatamente all'articolo 32.2 dello Statuto. Parzialmente modificato 2º comma articolo 18 con deliberazione consiliare n. 19 del 8 giugno 1995, modifica approvata dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta del 25 luglio 1995 n. 11497/1102. Modificato con deliberazione consiliare n. 42 del 22 dicembre 1997, modifica approvata dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta del 16 febbraio 1998 n. 22171/895. Modificato con deliberazione consiliare n. 5 del 29 febbraio 2000, modifica approvata dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta del 27 aprile 2000, n. 18. Modificato con deliberazione consiliare n. 29 del 29 giugno 2000, modifica approvata dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta del 23 ottobre 2000, n. 48. Modificato con deliberazione consiliare n. 15 del 28 aprile 2004).

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
— PARTE I - II - III —
[fascicolo unico]

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione testi)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA
Via Carducci, 6 - 34133 Trieste
Tel. 040-377.3607 Fax 040-377.3615
e-mail ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (abbonamenti, fascicoli, spese di pubblicazione)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO
Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste
Tel. 040-377.2037 Fax 040-377.2383
e-mail s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

PUNTI VENDITA FASCICOLI FUORI ABBONAMENTO

ANNATA CORRENTE

- Tipografia GRAFICA VENETA S.p.A.
  Via Padova, 2 — TREBASELEGHE (PD)
- LIBRERIA ITALO SVEVO
  Corso Italia, 9/f-Galleria Rossoni — TRIESTE
- LA GOLIARDICA EDITRICE S.r.l.
  Via SS. Martiri, 18 — TRIESTE
- CARTOLIBRERIA ANTONINI
  Via Mazzini, 16 — GORIZIA
- LIBRERIA AL SEGNO
  Vicolo del Forno, 2 — PORDENONE
- MARIMAR S.r.l.
  CARTOLERIA A. BENEDETTI
  Vicolo Gorgo, 8 — UDINE

ANNATE PRECEDENTI

- dal 1964 al 31.12.2003 — rivolgersi alla REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
  SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO
  Corso Cavour, 1 - TRIESTE
  Tel. 040-377.2037 Fax 040-377.2383
- dall'1.1.2004 — rivolgersi alla Tipografia GRAFICA VENETA S.p.A.
  Via Padova, 2 - TREBASELEGHE (PD)
  Tel. 049-938.57.00

PREZZI E CONDIZIONI
in vigore dal 1° febbraio 2004
ai sensi della Delibera G.R. n. 106/2004

ABBONAMENTI

Durata di abbonamento	**12 mesi**
Canone annuo INDIVISIBILE – destinazione ITALIA	**Euro 75,00**
Canone annuo INDIVISIBILE – destinazione ESTERO	**PREZZO RADDOPPIATO**
Riduzione a favore delle ditte commissionarie (rispetto la tariffa prevista)	**30%**

- L'attivazione ed il rinnovo dell'abbonamento avverrà previo invio dell'attestazione o copia della ricevuta del versamento alla REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE - FAX 040-377.2383.
- Di norma, l'abbonamento sarà attivato o riattivato (in caso di sospensione d'ufficio dell'abbonamento), dal primo numero del mese successivo alla data del versamento del canone. Nel caso in cui fattori contingenti non consentissero l'attivazione dell'abbonamento nel rispetto di tali condizioni, all'abbonato saranno spediti i fascicoli arretrati di diritto (fatta salva diversa specifica richiesta da parte dell'abbonato stesso).
- Al fine di evitare la sospensione d'ufficio dell'abbonamento in essere, si consiglia di inoltrare ENTRO DUE MESI dalla data della scadenza la comprova del pagamento del canone di rinnovo al SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO. Superato tale termine, ed in mancanza del riscontro del versamento effettuato, l'abbonamento sarà sospeso d'ufficio.
- Eventuali fascicoli non pervenuti nel corso della validità dell'abbonamento, saranno inviati GRATUITAMENTE se segnalati – per iscritto – al SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO entro NOVANTA GIORNI dalla loro data di pubblicazione. Superato detto termine, i fascicoli saranno forniti A PAGAMENTO rivolgendo la richiesta direttamente alla tipografia.
- L'eventuale disdetta dell'abbonamento dovrà essere comunicata – per iscritto e SESSANTA GIORNI prima della sua scadenza al SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO.

FASCICOLI

- COSTO UNITARIO FASCICOLO - anno corrente - destinazione ITALIA

– Fino a 200 pagine	**Euro 2,50**	– Da 601 pagine a 800 pagine	**Euro 10,00**
– Da 201 pagine a 400 pagine	**Euro 3,50**	– Superiore a 800 pagine	**Euro 15,00**
– Da 401 pagine a 600 pagine	**Euro 5,00**		

- COSTO UNITARIO FASCICOLO - anni pregressi - destinazione ITALIA - "A FORFAIT" (spese spedizione incl.) **Euro 6,00**
- COSTO UNITARIO FASCICOLO - anno corrente - ed anni pregressi - destinazione ESTERO **PREZZO RADDOPPIATO**
- I numeri esauriti saranno riprodotti in copia e venduti allo stesso prezzo del fascicolo originale.

AVVISI ED INSERZIONI

- I testi da pubblicare vanno inoltrati con opportuna lettera di accompagnamento, esclusivamente alla REDAZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE presso il SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA - VIA CARDUCCI, 6 - 34131 TRIESTE. Gli stessi dovranno essere dattiloscritti e bollati a norma di legge nei casi previsti, **possibilmente accompagnati da floppy, CD oppure con contestuale invio per e-mail.**

COSTI DI PUBBLICAZIONE

- Il costo complessivo della pubblicazione di avvisi, inserzioni, ecc. è calcolato dal SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO che provvederà ad emettere la relativa fattura a pubblicazione avvenuta sul B.U.R.
- Le sotto riportate tariffe sono applicate per ogni centimetro di spazio verticale (arrotondato per eccesso) occupato dal testo stampato sul B.U.R. e compreso tra le linee divisorie di inizio/fine avviso (NOTE: lo spazio verticale di una facciata B.U.R. corrisponde a max 24 cm.):

Euro 6,00	I.V.A. inclusa	**pubblicazione avvisi, inserzioni, ecc.**
Euro 3,00	I.V.A. inclusa	**pubblicazione Statuti** da parte delle Province e da parte dei Comuni con una densità di popolazione **superiore** ai 5.000 abitanti.
Euro 1,50	I.V.A. inclusa	**pubblicazione Statuti** da parte dei Comuni con una densità di popolazione **inferiore** ai 5.000 abitanti.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

I pagamenti del canone di abbonamento, delle spese di acquisto dei fascicoli B.U.R. fuori abbonamento (archivio REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA) e le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. dovranno essere effettuati mediante versamento del corrispettivo importo sul c/c postale n. 238345 intestato alla UNICREDIT BANCA S.p.A. - TESORERIA DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - Via Mercadante n. 1 - Trieste, con l'indicazione **obbligatoria** della causale del pagamento.

GUIDO BAGGI – Direttore responsabile
EMANUELA ZACUTTI – Responsabile di redazione
Iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991
GRAFICA VENETA S.p.A. – Trebaseleghe (PD)